

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)5^a (Bilancio)6^a (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2008

12^a Seduta*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione***BALDASSARRI***indi del Presidente della 1^a Commissione***VIZZINI**

Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo Bossi, il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

La senatrice **CARLONI** (PD) ricorda il proposito del suo Gruppo di presentare un disegno di legge alternativo a quello del Governo per l'attuazione del federalismo fiscale e sottolinea le preoccupazioni per gli effetti che la riforma potrebbe determinare in contrasto con il principio di uguaglianza; al riguardo, apprezza che il Governo abbia tenuto conto di tali timori e abbia riconsiderato la versione iniziale del progetto, ispirato a quello della regione Lombardia, con particolare riferimento al meccanismo della perequazione. Osserva che l'attuazione del federalismo fiscale incide sui diritti fondamentali di cittadinanza e in definitiva sull'unità dello Stato: si tratta di una riforma di grande complessità, con implicazioni e rischi di cui occorre tenere conto.

Dopo aver ribadito i rilievi critici sul carattere generico della delega e sulla mancata integrale attuazione della riforma del Titolo V, sottolinea alcune specifiche ragioni di perplessità sul testo in esame. La scarsità di risorse economiche rende fondato il timore di un aumento della pressione fiscale ovvero di una sostanziale contrazione dei servizi, soprattutto nelle Regioni meridionali. A tale riguardo, nota che da alcuni studi statistici emerge che le Regioni più povere, quelle del Sud, non spendono in misura maggiore rispetto al Nord; né è vero che siano gravate da un livello di tassazione più basso. Il livello di spesa è maggiore nel Centro-Nord, specialmente nelle Regioni a statuto speciale e il carico tributario, se considerato in rapporto al PIL regionale, è assai elevato proprio al Sud. Il senso comune che associa il Mezzogiorno d'Italia all'assistenzialismo e all'inefficienza della pubblica amministrazione viene invocato quale fondamento del federalismo, che invece, a suo avviso, dovrebbe rappresentare un'occasione di cambiamento e di promozione dell'efficienza e della trasparenza in tutto il territorio nazionale. In particolare, è necessario un

nuovo equilibrio per colmare divari e sperequazioni, tenendo conto che la devoluzione di poteri e il decentramento di funzioni avranno ricadute maggiori proprio sulle Regioni più deboli.

Vi è poi il rischio derivante dall'attuale fase congiunturale: vista la scarsità di risorse finanziarie e i vincoli dei patti di stabilità, le autonomie locali non riescono neppure ad assicurare le prestazioni essenziali. Allora, è irrealistica l'ipotesi di risorse aggiuntive per compensare la riduzione dei trasferimenti: la riduzione dei finanziamenti si tradurrebbe in una contrazione generalizzata dei servizi.

Sottolinea quindi l'estraneità alla Costituzione del principio di territorialità delle imposte: il federalismo fiscale dovrebbe assicurare i servizi essenziali a tutta la popolazione, lasciando spazio all'erogazione di servizi aggiuntivi da parte degli enti locali. In tale direzione si muove la proposta legislativa che la sua parte politica si accinge a presentare. Essa considera il federalismo fiscale come un processo, assistito dall'istituzione di un organismo indipendente mediante il quale il Parlamento parteciperebbe alla formazione delle decisioni e con un sistema di perequazione tale da soddisfare le esigenze sia delle Regioni sia degli enti locali. Essa, inoltre, prevede interventi aggiuntivi per la coesione del Mezzogiorno attraverso lo sviluppo delle aree sottoutilizzate ed è orientata ad assicurare equità nella ripartizione delle risorse, tenuto conto, fra l'altro, delle particolari carenze nella sicurezza e nella giustizia che caratterizzano le Regioni del Mezzogiorno.

Il senatore **VIZZINI (PdL)** dà atto al Governo, segnatamente al ministro Calderoli, dell'approfondito lavoro per la definizione del disegno di legge di attuazione al federalismo fiscale, che è stato discusso sul territorio e in tutte le sedi istituzionali, coinvolgendo le rappresentanze delle autonomie. Ritiene che si tratti di una svolta organizzativa epocale, primo passaggio di un auspicabile cambiamento per il Paese. Infatti, la definizione dell'assetto fiscale delle autonomie territoriali avrà come corollario un adeguamento del riparto delle competenze legislative, con particolare riguardo a quelle concorrenti che, a suo avviso, insistono su un numero eccessivo di materie, con inevitabili conflitti fra le Regioni e lo Stato. Inoltre, si imporrà una revisione del bicameralismo perfetto e la creazione di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali, con funzione di composizione dei loro interessi, anche per evitare che tale compito sia rimesso alla giurisprudenza costituzionale. In proposito, ricorda l'ipotesi di revisione costituzionale condivisa nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati, che può essere ripresa per una riforma che ottenga il consenso di tutte le forze politiche.

L'attuazione del federalismo fiscale consentirà anche, dopo una fase di prima applicazione, di riconsiderare in funzione federalista il sistema tributario, tuttora improntato a principi centralistici. In particolare, il meccanismo della compartecipazione al gettito erariale incontra limiti importanti: la riduzione delle aliquote, che in ipotesi può essere decisa dallo Stato, si rifletterebbe automaticamente nelle entrate delle Regioni e quindi sul finanziamento delle loro funzioni. Anche il sistema delle addizionali dà luogo a incongruenze, poiché non tiene conto delle diverse condizioni locali e delle fasce di reddito dei contribuenti.

Dopo aver evidenziato la disomogeneità del gettito delle imposte sui consumi rispetto a quelle sul reddito nelle Regioni meridionali, segnatamente in Sicilia, che testimonia il rilevante tasso di evasione fiscale, si sofferma sul modo in cui il disegno di legge risolve la questione dell'assenza di una Camera federale delle autonomie. La partecipazione al processo decisionale da parte delle autonomie territoriali è assicurata con il pieno riconoscimento del ruolo della Conferenza unificata. In quella sede la rappresentanza è assicurata al livello degli organi esecutivi, mentre sarebbe improprio e probabilmente estraneo all'ipotesi prevista dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 la soluzione di un intervento delle assemblee elettive regionali e di quelle locali presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del parere sugli schemi di decreti delegati.

La consultazione parlamentare sui decreti delegati, a suo avviso, potrebbe essere realizzata attraverso l'attribuzione specifica di tale funzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione attuale, eventualmente integrata con componenti delle Commissioni bilancio e finanze del Senato e della Camera dei deputati. Sarebbe da escludere, infatti, una integrazione con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, che anche nella sostanza appare suscettibile di alterare gli equilibri politici parlamentari, con la conseguenza di una incapacità nei fatti di esprimere il parere richiesto.

Ritiene che l'attuazione del federalismo fiscale potrà soddisfare le aspettative delle Regioni settentrionali e nel contempo favorire l'avvio di processi virtuosi in quelle del Sud, senza provocare un aumento della pressione fiscale. In particolare, il recupero di efficienza del Mezzogiorno e l'inevitabile ristrutturazione della pubblica amministrazione potranno essere riequilibrati attraverso un impulso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Infine, nota che la riforma federalista determinerà ricadute positive sulla struttura dei partiti politici che, come dimostra l'esperienza della Lega Nord e delle altre formazioni politiche autonomiste, ma anche il dibattito in corso nei più importanti partiti nazionali, tende ad assumere una fisionomia federale o quantomeno su base territoriale.

Conclude, sottolineando il valore della riforma federalista anche al fine di cogliere le opportunità della possibile ripresa economica.

La senatrice **FONTANA (PD)** sottolinea il rilievo che assume l'attuazione del federalismo fiscale per la vita sociale ed economica del Paese. Si tratta di una esigenza assai avvertita, determinata dalla concorrenza di numerosi fattori, che però merita di essere soddisfatta con coerenza e organicità. In particolare, non si può prescindere dalla definizione di una Carta delle autonomie, che definisca funzioni e compiti degli enti territoriali.

Rileva il carattere generico dei principi e criteri direttivi, in particolare la mancata individuazione dei tipi di tributi per ciascun livello di governo e sottolinea le necessità di simulazioni e dati statistici che consentano al Parlamento di assumere decisioni fondate.

Convenendo sull'opportunità di passare dal criterio della spesa storica al criterio dei costi *standard*, ritiene che debba essere preventivamente adeguato il modello di *welfare*, ad esempio individuando un nuovo confine tra i settori della sanità e dell'assistenza. Inoltre, la ripartizione delle risorse non può prescindere dalla considerazione della dotazione infrastrutturale di ciascuna Regione e dalla valutazione del suo capitale sociale. La concezione di "federalismo competitivo", affermata dal senatore Garavaglia non è a suo parere condivisibile: la competizione fiscale in un Paese che presenta profonde divergenze nelle condizioni di partenza, infatti, rischierebbe di aggravare le disparità esistenti. Aderisce, piuttosto, all'idea di un federalismo solidale, che integri la realizzazione di percorsi virtuosi e l'affermazione della responsabilità nell'autonomia.

Dopo aver richiamato le considerazioni svolte dal senatore Vitali **LATRONICO (PdL)** sottolinea come sia maturata la consapevolezza della necessità di una complessiva revisione dei profili istituzionali e finanziari della Repubblica. Per realizzare tale obiettivo assume un'estrema rilevanza la capacità di soddisfare le aspettative di crescita e di governabilità del Paese nella sua interezza e non di sue singole parti.

In tal senso, l'analisi sulle varie forme di federalismo proposte non può in alcun modo prescindere dai dati macroeconomici, sottolineati da più parti durante la discussione e anche nell'indagine conoscitiva sui disegni di legge, che denunciano il persistere di un estremo divario sociale ed economico tra i vari territori dello Stato. Infatti, il persistere di una forte sperequazione nel tasso di occupazione e nel reddito *pro capite* rispetto al centro nord ripropongono al decisore politico il problema irrisolto della fragilità strutturale del Mezzogiorno. Nell'analisi di tale questione, l'oratore giudica parziale un approccio volto a conferire eccessivo rilievo ai cosiddetti residui fiscali, ovvero al differenziale tra il gettito delle entrate tributarie e le spese complessive riferite a un singolo ambito territoriale, posto che tale indicatore risente delle minori condizioni di sviluppo economico delle regioni meridionali. Una diversa interpretazione della tematica rischierebbe di contrastare con il principio costituzionale della capacità contributiva legata alla presenza di livelli inferiori di reddito rispetto al centro nord.

Occorre inoltre sgombrare il campo dalla rappresentazione dell'Italia meridionale come di un contesto territoriale caratterizzato da uno spreco di risorse pubbliche: al contrario, l'analisi della distribuzione della spesa pubblica per aree geografiche evidenzia come quella per interessi e per la corresponsione dei trattamenti previdenziali si concentri al Nord mentre nel Mezzogiorno è presente una maggiore quota di spesa per il pubblico impiego. L'oratore ravvisa dunque l'esigenza, già segnalata dalla SVIMEZ in audizione, che la realizzazione di un nuovo assetto fiscale e finanziario non penalizzi le regioni in ritardo di sviluppo nel reperire le risorse per finanziare le funzioni amministrative non essenziali.

In caso contrario, infatti, si rischia di cristallizzare lo squilibrio esistente nell'offerta di servizi ai cittadini, ove emergessero profonde differenze nei livelli *standard* di essi. Ecco perché, prosegue l'oratore, sono meritevoli di interesse anche i modelli di doppia convergenza proposti da più parti.

Dopo aver richiamato la curva positiva fatta registrare dalla crescita economica del Centro Sud, in parte negli anni settanta e per metà degli anni novanta, anche rispetto allo stesso Nord, osserva che tale processo si è arrestato, collocandosi il PIL del Sud anche al di sotto dei parametri medi previsti in ambito europeo, come per esempio lo sviluppo delle regioni orientali della Repubblica federale tedesca.

Il decisore politico deve quindi procedere con tempestività alla definizione di una strategia in grado di assicurare, da un lato, il migliore impiego dei fattori produttivi e di sviluppo economico nell'Italia meridionale e contenere, dall'altro, gli effetti della recessione globale.

In tale contesto, vanno privilegiati gli investimenti per la valorizzazione del capitale umano, come le spese per l'istruzione, e per l'accrescimento delle infrastrutture materiali, in particolare del settore dei trasporti e della mobilità, non trascurando la promozione della cultura della legalità nel tessuto delle economie locali. Il federalismo richiede pertanto un percorso condiviso dai vari livelli istituzionali e politici, con un ruolo primario del Parlamento, nella definizione dei suoi caratteri qualificanti, come l'individuazione delle funzioni connesse con i livelli essenziali delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali nonché dei criteri per valutarne i costi a livello *standard*.

In tal senso il federalismo che il Governo intende realizzare, ispirandosi ai principi della solidarietà e della sussidiarietà, deve garantire l'unità sociale ed economica della Repubblica, per recuperare la competitività a livello internazionale, superando il dualismo prima descritto che rappresenta un freno alla crescita per tutto il Paese.

Tali obiettivi si intendono perseguire con il ricorso alla perequazione e alle forme di fiscalità di vantaggio rimesse opportunamente alle amministrazioni regionali, in un processo di assunzione di responsabilità da parte dei ceti politici locali e di progresso civile e morale del Sud, abbandonando logiche di tipo assistenziale.

Conclude il proprio intervento richiamandosi ai valori del solidarismo di Alcide De Gasperi, che vedono la comunità territoriale e i suoi componenti riuniti in un rapporto stretto e vitale per il perseguimento del bene comune.

Dopo aver sottolineato positivamente la partecipazione alle sedute delle Commissioni riunite dei Ministri competenti per i profili istituzionali del federalismo fiscale, il senatore [SANNA \(PD\)](#) richiama tuttavia l'esigenza di ascoltare anche il Ministro dell'economia e delle finanze, prima della chiusura della discussione generale, affinché il Governo illustri tutti gli aspetti della riforma proposta, soprattutto per valutarne gli effetti sulla finanza statale, regionale e locale e quindi la compatibilità con le caratteristiche strutturali dell'ordinamento finanziario e tributario italiano.

Infatti, l'accentuazione dell'autonomia delle regioni, con un disegno di devoluzione dei poteri amministrativi e delle relative risorse, va giudicata alla luce di una valutazione dei suoi profili finanziari.

L'oratore ribadisce che la propria parte politica è favorevole a una piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che segni un ritorno all'assunzione di responsabilità della classe politica nelle scelte strategiche fondamentali. La proposta di federalismo del Partito democratico non intende infatti compromettere l'unità nazionale, in termini economici e sociali, e richiede, al fine di un confronto chiaro e scevro da pregiudizi con il federalismo proposto dal Governo, che siano elaborate dettagliate e attendibili simulazioni statistiche sugli effetti finanziari del modello che il Governo intende introdurre, nella fase transitoria e a regime.

Infatti, le riforme dell'ordinamento fiscale postulano una preventiva conoscenza dei loro effetti sulle singole autonomie territoriali coinvolte in un assetto federale. In tal senso, la delega presentata dal Governo richiede una serie di precisazioni e affinamenti, come la salvaguardia del ruolo del Parlamento nella fase di attuazione del federalismo.

Riferendosi alle modalità di coordinamento della finanza delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome, di cui all'articolo 20 del testo in esame, osserva che esse, rinviando alle norme di attuazione dei rispettivi Statuti, prospettano una partecipazione limitata ai soli organi esecutivi dello Stato e delle autonomie territoriali: viceversa, occorre coinvolgere anche i rappresentanti delle assemblee legislative centrale e regionali, in un'ottica di chiara e incontestata assunzione di responsabilità politica.

La concreta attuazione del federalismo, prosegue l'oratore, deve rappresentare anche il momento per compiere una verifica sul riparto delle competenze amministrative e delle relative risorse tra le regioni ordinarie e quelle speciali, muovendo da una valutazione dell'autorità politica sull'eventualità di rivedere le norme di autonomia speciale, ove se ne ravvisasse l'opportunità.

Durante la discussione dei disegni di legge, è emersa una sostanziale convergenza sull'opportunità di abbandonare il criterio della spesa storica in favore di quello fondato sui fabbisogni *standard*: tale operazione va compiuta al fine di eliminare gli sprechi e le inefficienze degli apparati burocratici locali, riconducendo a un attento controllo i fattori di dilatazione della spesa pubblica. In secondo luogo, il ritardo di sviluppo del Mezzogiorno deve assumere la dovuta rilevanza nel determinare i fabbisogni uniformi per i livelli essenziali delle prestazioni, soprattutto nel settore della sanità.

L'oratore esprime poi il convincimento di una effettiva attuazione del quinto comma dell'articolo 119, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale: rileva in proposito la genericità dell'articolo 14 della proposta governativa, non tanto per la procedura di programmazione economica degli interventi, quanto per l'assoluta assenza di un organo centrale che si assuma la responsabilità di tali scelte, al di là dei compiti della conferenza unificata. Inoltre, esprime il timore che il rinvio ai provvedimenti annuali che attuano la manovra di finanza pubblica, per la destinazione delle risorse finalizzate agli obiettivi di coesione e solidarietà, riproponga uno schema di intermediazione politica nelle varie realtà locali, che va assolutamente evitato, dal momento che storicamente tale modello non ha affatto garantito una corretta finalizzazione delle risorse erogate, dando luogo a una serie di sprechi e inefficienze.

La proposta del Partito democratico si incentra al contrario su una programmazione di carattere pluriennale, che dovrà tener conto dell'efficacia delle risorse aggiuntive rispetto agli obiettivi di coesione e di sviluppo perseguiti.

In generale, occorre recuperare un'impostazione della programmazione economica che stimoli le spese per investimenti nelle aree del Mezzogiorno, per obiettivi di sviluppo e di equità sociale ed economica.

Il senatore **LUMIA (PD)** sottolinea come il grave ritardo che l'Italia sta accumulando sul terreno della competitività e della coesione e solidarietà sociale, con profonde divisioni e livelli di disuguaglianza ormai ingiustificabili, richiederebbe l'adozione di politiche innovative e coraggiose, in grado di modificare radicalmente i processi di crescita socio-economica e di rappresentanza politica negli organi centrali e in quelli substatali, con una revisione della spesa pubblica per favorire la crescita degli investimenti.

Rileva che la discussione sul federalismo apre la strada a un confronto al quale il Partito democratico non intende sottrarsi, ma avverte altresì che occorre rendere partecipe al dibattito l'intera opinione pubblica, contrastando la percezione che la proposta del Governo si limiti soltanto a risolvere le tensioni politiche interne alla maggioranza, con il rischio di accrescere le disuguaglianze esistenti.

Sottolinea che la propria parte politica maturò con convinzione la scelta di procedere a una riforma del Titolo V della Costituzione, nell'ambito di una cultura progressista e innovatrice. Per tale ragione, egli osserva, sarebbe contraddittorio che ora il Partito democratico contrastasse l'attuazione dell'articolo 119 e anzi, a dimostrazione della propria coerenza politica, esso intende presentare un'autonoma proposta.

Dopo aver sottolineato che il federalismo fiscale deve essere uno strumento che stimoli lo sviluppo e la produttività delle regioni meno ricche, ritiene necessario che non si ingeneri nelle popolazioni meridionali un'impressione negativa sulla riforma proposta dal Governo, facendo presente che tale rischio è particolarmente forte, in presenza del progressivo depauperamento del fondo per le aree sottoutilizzate (senza una riallocazione innovativa delle risorse ottenute) e di una intermediazione politica che alimenta pratiche di carattere clientelare e collusivo a livello locale.

Nell'evidenziare come abbia ripreso ad accentuarsi il differenziale di reddito pro-capite tra Nord e Sud, anche per quanto riguarda il tasso di occupazione e la qualità dei servizi scolastici e sanitari, l'oratore ritiene che il persistere del grave divario socioeconomico non sia una responsabilità esclusiva delle classi politiche meridionali ma anche di quelle settentrionali.

Evidenzia infatti come vada superato il luogo comune di un indiscriminato afflusso di risorse ai territori del Mezzogiorno, dal momento che, al contrario, emerge l'insufficienza delle risorse destinate al Sud oltre che la non ottimale allocazione di quelle assegnate.

Anche nelle fasi di espansione dell'economia nazionale, non si è concretamente operato per superare il predetto dualismo: viceversa, già a partire dagli anni sessanta, è stata compiuta la scelta politica di concentrare la produzione di beni nelle regioni settentrionali e i consumi in quelle meridionali, con la conseguente necessità di soddisfare la domanda di lavoro dei cittadini meridionali attraverso il pubblico impiego, con una crescita della spesa a carico dello Stato. Giudica quindi erronea e penalizzante tale scelta, che ha creato un modello sbagliato di rappresentanza politica e di utilizzazione delle risorse statali, trasformando tra l'altro l'offerta di incentivi alle imprese e di servizi ai cittadini in costi per la collettività a vantaggio dell'intermediazione politica e delle burocrazie locali.

A sostegno della tesi dell'insufficienza dei flussi finanziari destinati al Sud, l'oratore richiama la scarsità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e degli incentivi alle imprese, che si concentrano tutte nelle regioni dell'Italia centrosettentrionale.

Ribadisce il favore della propria parte politica a un'attuazione dell'articolo 119 coerente con i principi costituzionali ma osserva che il Governo dovrebbe definire, insieme con i profili finanziari

del federalismo, anche il codice delle autonomie locali e la riforma costituzionale del sistema bicamerale.

Evidenzia come anche nella maggioranza si stia progressivamente abbandonando l'idea di uno Stato minimo, che non governa i processi economici né promuove lo sviluppo, anche se aggiunge che l'idea di uno Stato forte è talvolta prospettata dal centrodestra con toni non del tutto equilibrati. Al contrario, al centro della proposta del Partito democratico c'è una concezione coerente ed equilibrata dello stato sociale che garantisce l'esercizio dei diritti della persona, promuovendo le libertà individuali e la coesione sociale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge presentato dal Governo, rimarca criticamente che il carattere frammentario e generico dei suoi punti qualificanti risponde a una scelta consapevole e volontaria, volta a prevenire l'insorgere di tensioni all'interno della maggioranza. Ravvisa infatti l'esigenza di interventi decisi e innovativi su vari fronti, come, per esempio, la definizione dei livelli di spesa per i servizi essenziali e del modello di perequazione, in modo da orientare efficientemente le risorse necessarie. Per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, giudica positivamente il superamento del criterio della spesa storica, per passare a quello dei costi *standard*, ma avverte che tale operazione va coniugata con i valori costituzionali della solidarietà economica e sociale. Anche la perequazione proposta dal testo in esame sembra assumere un carattere decisamente verticale, presentandosi come un fondo alimentato dalla fiscalità generale che rischia di deresponsabilizzare gli amministratori locali, creando al contempo rapporti conflittuali tra le varie regioni ed enti locali.

Conclude il proprio intervento sottolineando che il coordinamento della finanza delle regioni speciali e delle province autonome va definito con modalità che salvaguardino il patto tra lo Stato centrale e le autonomie territoriali, senza restringere la responsabilità degli amministratori di esse nell'esercizio di tale autonomia finanziaria e promuovendo al contempo l'attuazione delle norme maggiormente innovative contenute negli Statuti speciali, che risultano tuttora lettera morta. Tale processo, di cui il Partito democratico è pienamente consapevole, favorirebbe la crescita di quelle regioni speciali ancora in ritardo di sviluppo.

La senatrice [ADAMO \(PD\)](#) nel condividere molti degli interventi già svolti, in particolare quelli dei senatori Vitali e Morando e della senatrice Bastico, ribadisce la volontà dell'opposizione di collaborare all'approvazione di una legge che dia finalmente attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Ricorda al riguardo che, durante l'indagine conoscitiva svolta nella XV legislatura dalle Commissioni Affari costituzionali congiunte di Camera e Senato, un rappresentante dell'ANCI rilevò come sia il centrodestra che il centrosinistra fossero d'accordo nell'attuare l'articolo 119 della Costituzione aggiungendo però che tale circostanza fosse probabilmente da attribuire all'intima convinzione che esso, in effetti, non sarebbe stato attuato.

Ritiene necessario, invece, realizzare una riforma coerente con il Titolo V della Costituzione, garantendo un coerente federalismo collaborativo tra il centro e la periferia, capace anche di ridurre il contenzioso costituzionale in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla questione relativa alle particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rileva l'esigenza di assicurare un equilibrio tra funzioni e responsabilità, collegando le responsabilità politiche e amministrative a quelle finanziarie, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale che, in più occasioni, ha invitato il legislatore ad affrontare il problema, all'interno di una più generale riconsiderazione del rapporto tra Stato centrale e autonomie locali.

Nel ritenere essenziale individuare correttamente le modalità di approvazione di un provvedimento in ogni caso condiviso, rileva, in primo luogo, la necessità di procedere a una modernizzazione dell'apparato pubblico. Una riforma che non fosse in grado di assicurare maggiore efficienza e trasparenza rischierebbe, a suo avviso, di produrre soltanto un aumento esponenziale dell'intermediazione politico-amministrativa, un eccessivo policentrismo di strutture, nonché un aumento dei già elevati costi di transazione, unitamente al rischio di forme di neocentralismo regionale che potrebbero causare un aumento intollerabile della pressione fiscale.

Nel riconoscere al Governo alcune aperture, soprattutto la scelta di non coltivare il disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale lombardo e di presentare un testo più attento alle esigenze solidaristiche, esprime un giudizio positivo sull'abbandono del criterio della spesa storica, per passare finalmente da una finanza decentrata e derivata a un sistema fiscale e finanziario autonomo e responsabile.

Sottolinea quindi alcuni aspetti non condivisibili del disegno di legge governativo.

In primo luogo critica il principio della territorialità delle imposte, che confligge, a suo avviso, col principio di uguaglianza, nonché con il principio, sancito all'articolo 53 della Costituzione, della capacità contributiva.

Dopo aver espresso alcune perplessità in riferimento all'assenza di un chiaro meccanismo di coordinamento della finanza pubblica, critica il vago riferimento al tema dei servizi essenziali, nonché l'assenza di indicazioni sufficienti sulle esigenze di perequazione. Evidenzia, inoltre, la mancanza di scelte univoche e risolutive circa le modalità di partecipazione delle Regioni a statuto speciale, con reddito *pro capite* superiore alla media nazionale, al raggiungimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà.

Richiamando i contenuti del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui la scelta di "essenzializzare" determinò tagli di spesa orizzontali, auspica che, nell'attuazione del federalismo fiscale, non si verifichi lo stesso effetto. Nel rilevare che la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni dovrebbe essere conseguita sulla base di considerazioni qualitative e quantitative, osserva che la complessa definizione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, in particolare per quanto riguarda la sanità, l'istruzione e l'assistenza, dovrebbe essere oggetto di un processo progressivo di avvicinamento tra tutte le Regioni. A tal fine occorre, a suo avviso, controllare con severità e rigore il procedimento, al fine di assicurare un alto grado di omogeneità.

Soffermandosi su alcune disposizioni specifiche del disegno di legge, richiama in primo luogo la questione del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). Reputa, al riguardo, non chiaro se il finanziamento del trasporto pubblico - che deve considerare congiuntamente costi *standard* e livello di servizio adeguato - sarà minore di quello dei livelli essenziali delle prestazioni, per i quali invece devono essere considerati solo i costi *standard* e non, almeno esplicitamente, un livello adeguato di servizi. Sembra, infatti, che si possa desumere, dalla relazione che accompagna il disegno di legge, che il finanziamento integrale, garantito, sia pure a costi *standard*, per i livelli essenziali, non sia previsto per il trasporto, per il quale si prevede invece solo il finanziamento di un adeguato livello di servizi.

Dopo aver ribadito l'esigenza che il Parlamento disponga di riscontri attendibili e di dati certi prima di delegare il Governo a compiere un intervento così rilevante per la finanza pubblica e incidente non solo sul finanziamento dei servizi ai cittadini, ma anche sull'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, si sofferma sul procedimento successivo alla approvazione del disegno di legge di delega. Al riguardo ritiene opportuna l'istituzione di una Commissione bicamerale *ad hoc*, che possa controllare le modalità di esercizio della delega ed esprimere il parere sugli schemi di decreto legislativi.

Ritiene auspicabile, inoltre, che il Governo non proceda, come ha già fatto durante la XIV legislatura, ad approvare manovre di finanza pubblica che, imponendo tagli indiscriminati, mortificano l'autonomia finanziaria degli enti locali.

Esprime rilievi critici, infine, su quanto prevede l'articolo 35 del disegno di legge n. 1082 in materia di semplificazione e di riforma del processo civile, che destina oltre sette milioni di euro, tra il 2008 e il 2010, allo studio delle problematiche connesse all'attuazione della riforma federalista, anche considerando che su questo tema ha già lavorato l'Alta commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale e che sul tema è stata già svolta un'indagine conoscitiva congiunta da parte delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato.

Il senatore **BIANCO** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede in primo luogo l'audizione del ministro dell'economia Giulio Tremonti.

In secondo luogo rinnova la richiesta, avanzata anche da altri senatori, di acquisire indicazioni precise e adeguatamente quantificate che consentano di apprezzare *ex ante* le conseguenze delle scelte contenute nel disegno di legge, anche al fine di poter meglio procedere alla predisposizione degli emendamenti.

In terzo luogo chiede la convocazione di un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite per valutare le successive fasi di esame del disegno di legge, anche in considerazione del possibile esame in prima lettura, da parte del Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa.

Il presidente **BALDASSARRI** assicura che entro la settimana sarà convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per programmare il seguito dei lavori.

La senatrice **GERMONTANI** (PdL) rileva in primo luogo che il disegno di legge sul federalismo fiscale, collegato alla manovra di finanza pubblica secondo quanto indicato dalla

risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2009-2013, è - come ricorda la stessa relazione - una "pagina bianca" della storia repubblicana che ancora deve essere scritta. Nell'osservare che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rappresenta una riforma fortemente condivisa nel Paese, ne evidenzia gli effetti virtuosi di razionalizzazione volti ad evitare il protrarsi di un sistema di finanziamento degli enti locali che costituisce un incentivo alla inefficienza. Ricorda, infatti, che il sistema attualmente vigente appare fortemente decentrato quanto a capacità di spesa, mentre continua ad essere centralistico per quanto concerne il prelievo fiscale. Ciò determina, a suo avviso, una situazione di deresponsabilizzazione, dal momento che gli enti locali utilizzano il denaro pubblico senza rendere conto delle finalizzazioni di spesa. Con il federalismo fiscale, invece, la razionalizzazione dei centri di spesa determinerà, per gli amministratori locali, l'obbligo di giustificare la destinazione delle risorse secondo criteri ispirati a logiche aziendalistiche.

Il disegno di legge, nel definire i lineamenti del nuovo assetto tributario, si richiama ai principi di flessibilità fiscale, di manovrabilità e di territorialità, senza trascurare l'esigenza di temperare il principio costituzionale di uguaglianza con quello di buona amministrazione. A tal fine sono rilevanti il ruolo e le funzioni affidati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Al contempo il disegno di legge intende responsabilizzare i centri di spesa, mediante la trasparenza dei meccanismi finanziari, nonché il controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti e dei propri amministratori pubblici, nel quadro di un sistema armonico che sia aderente alla riforma costituzionale realizzata nel 2001.

Si sofferma quindi sul passaggio dal principio della spesa storica a quello dei costi *standard*, osservando che il criterio del fabbisogno *standard*, finanziato da forme di compartecipazione alla fiscalità generale, potrà interrompere il circolo vizioso che determina il trasferimento di denaro verso centri decisionali inefficienti, evitando il rischio che siano premiati gli enti che hanno creato disavanzi.

Osserva, in secondo luogo, che i principi di trasparenza e di responsabilità in materia fiscale presuppongono un federalismo competitivo: a suo avviso, solo con la competizione e con la concorrenza sarà possibile generale comportamenti virtuosi che determinino servizi efficienti per i cittadini. La competizione, applicata al sistema tributario, assicurerà l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e il miglioramento delle prestazioni.

Smentendo quanti temono che la realizzazione del federalismo fiscale possa comportare l'innalzamento indiscriminato della pressione fiscale a livello locale, richiama al riguardo l'articolo 2, secondo comma, lettera e), del disegno di legge, ove si prevede l'esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale. Si sofferma inoltre sull'articolo 21, comma 2, del disegno di legge, che prevede un generale principio di riduzione della pressione fiscale nei diversi livelli di governo grazie alle maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle spese.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sul principio della tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e benefici connessi alle funzioni esercitate, condividendo le istanze volte a far corrispondere la responsabilità finanziaria con quella amministrativa, si sofferma sull'articolo 7 del disegno di legge, relativo alla composizione e al riparto del fondo perequativo. In proposito rileva che il procedimento dell'aiuto per i territori con minore capacità fiscale, disciplinato con norma di legge, da una parte risponde alle esigenze di solidarietà e di coesione sociale, dall'altra assicura una finalizzazione volta a favorire realmente lo sviluppo delle aree più svantaggiate del Paese, anche tramite la previsione di maggiori controlli sui trasferimenti.

Passa quindi ad esaminare l'articolo 19, comma 1, lettera b), del disegno di legge del Governo, dichiarandosi favorevole a coinvolgere gli enti locali, tra cui in primo luogo i Comuni, nella lotta all'evasione fiscale, anche attribuendo loro la possibilità di trattenere una percentuale della quota recuperata. Avvicinando il destinatario del prelievo al soggetto che produce la ricchezza, sarà possibile assicurare maggiore trasparenza nel rapporto tra fisco e contribuenti, rendendo più difficile, nello stesso tempo, occultare la fonte di reddito. Inoltre il recupero delle imposte evase potrà permettere agli enti locali di finanziare i servizi forniti a livello decentrato.

Quanto alla istituzione della anagrafe tributaria, intesa come insieme dei rapporti tra erario e contribuenti tracciati agevolmente grazie allo strumento telematico, ritiene opportuno che le diverse banche dati possano comunicare tra loro, al fine di assicurare un sistema informativo che consenta la ricostruzione corretta del reddito imponibile dei singoli contribuenti.

Nel ribadire che il federalismo fiscale non determinerà una frattura tra Regioni avanzate e Regioni meno progredite, ma semplicemente una gestione più equilibrata delle risorse, ritiene che l'obiettivo debba essere la piena affermazione del principio dell'autonomia di entrata e di spesa. In proposito ricorda che l'articolo 5 del disegno di legge prevede proprio che le Regioni dispongano di

tributi e di compartecipazioni al gettito di tributi erariali, che permettano loro di coprire l'esercizio delle loro funzioni legislative esclusive e delle materie concorrenti.

Rilevando che l'attuazione del federalismo fiscale rappresenta un cambiamento istituzionale e culturale di vaste proporzioni, auspica, in ogni caso, che non si accrescano le disuguaglianze tra Nord e Sud del Paese. Pur consapevole che il disegno di legge contiene disposizioni finalizzate a scongiurare questo rischio, ritiene che il Parlamento debba essere particolarmente vigilante su questi aspetti. Al riguardo, circa il procedimento che dovrà caratterizzare la fase successiva all'approvazione del disegno di legge di delega, si sofferma sul ruolo del Parlamento in sede di espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi delegati. In proposito, ritiene alternativamente percorribile sia l'ipotesi di affidare tale compito alle Commissioni competenti di Camera e Senato sia quella di istituire una Commissione bicamerale *ad hoc*.

In conclusione, si sofferma sul tema delle pari opportunità, osservando che, una volta stabilito il principio di territorialità nel rapporto tra amministrazione e cittadini, non dovrà essere trascurata la condizione femminile a livello locale, soprattutto alla luce delle profonde differenze che oggi ancora sussistono tra le diverse aree del Paese. Ritiene, infatti, che vi sia una stretta correlazione tra federalismo e rappresentanza femminile, nel senso che in un sistema federale la presenza femminile nelle istituzioni sembra essere maggiore. Ciò probabilmente perché un sistema federale riesce ad essere più vicino alle necessità delle persone commisurate alle diverse realtà ed è quindi capace di differenziare gli interventi a favore delle donne in considerazione delle specificità culturali e storiche dei singoli territori. Richiamandosi idealmente al principio "*no taxation without representation*", ritiene inoltre che sia giunto il momento di rivendicare, come esigenza improrogabile, che le donne che lavorano e pagano le tasse possano sentirsi realmente rappresentate nelle istituzioni locali e nazionali. Il federalismo fiscale, a suo avviso, dovrà dunque rappresentare anche un'ulteriore opportunità di emancipazione femminile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)5^a (Bilancio)6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2008

13^a SedutaPresidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo Bossi, il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Continua la discussione generale.

Il senatore **DE TONI** (*IdV*) osserva che l'attuazione del federalismo fiscale costituisce un progresso nel percorso riformatore avviato con la riforma del Titolo V e prelude a una nuova fase nei rapporti fra i cittadini e le diverse istituzioni di governo. Il federalismo, peraltro, non dovrebbe essere concepito come una forma di riscatto di alcuni territori rispetto ad altri, la rivincita di una parte politica ovvero l'affermazione di un "egoismo dei forti"; al contrario, esso dovrebbe rappresentare l'occasione per costruire uno Stato capace di confrontarsi competitivamente nel contesto europeo, in un equilibrio delle differenze che per certi aspetti esprime una delle ricchezze del Paese.

Auspica che il confronto parlamentare assicuri un ampio consenso, tenuto conto del carattere sostanzialmente costituzionale del provvedimento: la fase attuativa, con la definizione delle dotazioni finanziarie e dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, deve essere realizzata attraverso un metodo condiviso fra Governo, Regioni e autonomie locali e Parlamento, prevedendo se possibile anche l'espressione di pareri vincolanti delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti delegati.

Il passaggio dal sistema della spesa storica a quello dei costi *standard*, un parametro per misurare l'efficienza della pubblica amministrazione, dovrebbe rispettare i principi di solidarietà e di coesione, garantendo autonomia di entrate e responsabilità nella spesa, ma anche effettività e trasparenza del controllo democratico. Merita particolare attenzione il fondo perequativo: esso dovrebbe compensare gli enti che non riescono a fare fronte ai loro compiti con i tributi propri e con il gettito derivante dalla compartecipazione. In proposito, ricorda che si tratta di una materia di

competenza legislativa esclusiva dello Stato e condivide la tesi secondo cui una minore disponibilità di risorse delle Regioni con minore capacità fiscale non indurrebbe automaticamente a valorizzare le potenzialità inespresse. La competizione fra territori, a suo avviso, è concepibile solo se vi fossero in partenza uguali condizioni e possibilità per i competitori.

Pertanto, nell'individuare i costi *standard* occorre considerare anche le differenze di natura geografica, economica e sociale, tenuto conto che la spesa pubblica, una volta depurata dagli sprechi e dalle inefficienze, non può essere ulteriormente compressa.

Auspica che l'attuazione del federalismo fiscale sia accompagnata da altre iniziative di riforma, ad esempio quella del bicameralismo perfetto, con l'istituzione di una Camera delle autonomie territoriali, che determinerebbe anche una riduzione dei costi della politica e un più efficace sistema parlamentare.

Conclude, assicurando la disponibilità della sua parte politica per un federalismo solidale e responsabile, una riforma che dovrà tenere conto del rilevante debito pubblico, che rimane interamente a carico dello Stato.

Il senatore **ASTORE** (*IdV*) lamenta la sovrapposizione di impegni parlamentari, in particolare la manovra finanziaria per il 2009 e il disegno di legge sul federalismo fiscale, che impedisce di dedicare la dovuta attenzione ad argomenti di grande rilievo.

Sottolinea l'interesse del suo Gruppo, avvertito da tutta la comunità nazionale e dalle forze politiche, per un progetto di riforma che costituisce un obiettivo culturale di rilievo storico e che finalmente richiama gli amministratori alle loro responsabilità. Vi è tuttavia l'esigenza di procedere parallelamente ad altre riforme di rilievo costituzionale, con la definizione delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, la "Carta delle autonomie", la revisione del regime delle Regioni a statuto speciale in modo più equilibrato con le altre, e un'opportuna semplificazione dei livelli di governo territoriale, in particolare le Province e le comunità montane.

La convergenza delle forze politiche sulle linee fondamentali del federalismo fiscale si fonda sullo spirito riformatore che ha sostenuto il centro-sinistra fin dall'approvazione della riforma del Titolo V. L'attuazione del federalismo fiscale, però, deve essere intesa come un'occasione per colmare le differenze fra il Nord e il Mezzogiorno e per affermare una maggiore trasparenza nelle procedure di spesa: una sfida che deve essere colta dalle popolazioni meridionali, nel quadro di un federalismo solidale e responsabile.

Esprime quindi la sua perplessità per alcune decisioni del Governo, che sembrano contraddire le dichiarazioni a favore di una maggiore autonomia degli enti locali: segnatamente la soppressione dell'ICI sulla prima casa. Inoltre, è opportuno indicare principi e criteri direttivi più dettagliati: la perequazione e la definizione dei costi *standard* devono tenere conto di ulteriori parametri, come la densità abitativa, l'altitudine dei Comuni, il tasso di invecchiamento della popolazione e il reddito *pro capite*. Infine, va contrastato il rischio di un neocentralismo regionale, ripristinando la piena dignità di tutti i livelli istituzionali.

Conclude, sottolineando l'esigenza di assicurare una più efficace partecipazione del Parlamento alla fase attuativa, con il coinvolgimento della Commissione parlamentare per le questioni regionali, eventualmente integrata, nella sua composizione, con i rappresentanti delle autonomie.

Il senatore **PROCACCI** (*PD*) ribadisce la volontà del centro-sinistra di contribuire a una coerente attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, apprezza la presenza costante del ministro Calderoli ai lavori delle Commissioni riunite, segno di correttezza istituzionale e di cordialità politica, ma critica l'assenza del Ministro per i rapporti con le Regioni che, per il rilievo che la riforma avrà sul sistema regionale, avrebbe dovuto seguire il dibattito.

Dopo aver espresso valutazioni positive sul recupero, in capo alle amministrazioni locali, di un equilibrato rapporto tra responsabilità di spesa e responsabilità di entrata, anche al fine di assicurare maggiore trasparenza nel rapporto fra cittadini e governanti, si sofferma sui rapporti fra il disegno di legge governativo e le norme costituzionali coinvolte.

Nel ricordare che il federalismo italiano si caratterizza, a differenza di altri modelli europei, per la molteplicità dei livelli istituzionali di governo, non riconducibili al dualismo Regioni-Stato, osserva che, con l'attuazione del federalismo fiscale, sembrano configurarsi due categorie di funzioni: da una parte quelle collegate ai livelli essenziali delle prestazioni, dall'altra tutte le altre funzioni. Per le prime, superando il principio della spesa storica, si fa riferimento al fabbisogno *standard*, con l'auspicato obiettivo di ridurre i fenomeni più deteriori di assistenzialismo. Per tutte le altre funzioni invece, il riferimento non è ai costi *standard*, ma alla perequazione della capacità fiscale. Egli rileva, al riguardo, che mentre l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione si

riferisce, senza distinzioni, alle funzioni pubbliche, l'articolo 117, secondo comma, lettera p), fa riferimento alle funzioni fondamentali. Pertanto occorre, a suo avviso, chiarire preventivamente, già nella legge di delega, quali siano le diverse funzioni. Tale rilevante definizione, a suo avviso, non può essere affidata ai decreti delegati, sui quali il Parlamento ha scarse possibilità di incidere. Ritiene, d'altra parte, che alcune materie, come la protezione civile, i trasporti, la tutela dell'ambiente, coinvolgano anch'esse i diritti civili e sociali dei cittadini, per i quali quindi occorre garantire livelli essenziali e uniformi di prestazioni. Nel ricordare che già la Corte costituzionale si è indirettamente pronunciata in tal senso, ribadisce pertanto che il Parlamento non potrebbe approvare una delega dai contorni così generici su aspetti che coinvolgono diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini.

Esprime poi alcuni rilievi critici circa il modesto coinvolgimento degli enti locali nelle scelte concernenti la destinazione del fondo perequativo istituito a favore delle Regioni con minore capacità fiscale. Dal momento che il finanziamento risulta già sostanzialmente vincolato, configurandosi come un mero trasferimento dalla Regione all'ente locale, quest'ultimo, nell'ipotesi in cui non condivida la scelta della Regione, potrebbe esclusivamente invocare l'attivazione, da parte dello Stato, del potere sostitutivo, di cui all'articolo 120 della Costituzione, provocando così un conflitto con la Regione.

Critica inoltre la previsione, contenuta all'articolo 10, di tributi propri comunali e provinciali in riferimento a particolari scopi. Ritiene infatti che, qualora i tributi propri - come sembra - fossero computati nella capacità fiscale degli enti locali, si potrebbe determinare una riduzione dei trasferimenti attesi. Pertanto sarebbe disincentivata, inevitabilmente, l'attivazione di tale strumento fiscale, che potrebbe determinare la perdita di quote rilevanti di trasferimenti.

Ritiene opportuno, inoltre, definire un limite massimo di imposizione fiscale, ripartito tra Regione e Stato, per evitare che il possibile sovrapporsi di tributi statali, regionali e locali possa danneggiare il contribuente e, in ogni caso, determinare eccessive disparità di trattamento fra un cittadino e l'altro, in ragione del diverso livello di imposizione fiscale collegato ai territori nei quali essi vivono.

Si sofferma in conclusione sulla disciplina fiscale prevista per le città metropolitane, per le quali è disposta l'erogazione di fondi aggiuntivi. Critica in particolare la norma transitoria che dispone l'attribuzione dei fondi aggiuntivi ai soli capoluoghi, mentre invece del fondo aggiuntivo dovrebbe beneficiare, a regime, l'intero territorio della città metropolitana. Ciò, a suo avviso, può disincentivare la costituzione delle città metropolitane, dal momento che il regime transitorio così configurato assicura ai capoluoghi vantaggi maggiori.

Il presidente **BALDASSARRI**, in riferimento all'intervento del senatore Astore, precisa che il gettito complessivo dell'ICI ammonta a 13 miliardi di euro e che l'abolizione dell'ICI sulla prima casa comporta minori entrate per i Comuni per 3,6 miliardi di euro, le quali peraltro potrebbero essere integralmente recuperate prevedendo forme di detrazione dell'ICI dall'IRPEF.

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*), nel condividere la scelta di dare finalmente attuazione all'articolo 119 della Costituzione, auspica che il Governo, diversamente da quanto accaduto con la riforma costituzionale approvata dalle Camere, ma non dagli elettori, tra il 2005 e il 2006, non ceda alle pressioni centralistiche interne alla sua maggioranza, ma attui con coerenza i principi sanciti nel disegno di legge di delega.

Nel ricordare che il principio federalistico deve essere coniugato con quello della responsabilità finanziaria di tutte le istituzioni di governo, condivide la scelta di abbandonare il criterio della spesa storica, assicurando, nello stesso tempo, una corrispondenza tra responsabilità di entrata e responsabilità di uscita.

Ricostruisce, quindi, l'evoluzione storica del regionalismo italiano, ricordando che la Costituzione del 1948, pur presentando elementi di notevole modernità, soprattutto nella sua prima parte, si caratterizzava, quanto all'organizzazione statale, per un marcato centralismo, accompagnato da un timido regionalismo, che peraltro non trovò attuazione fino al 1970, quando furono istituite le Regioni. Dopo aver ripercorso i tentativi di riforma in senso federale dell'ordinamento, ricordando le Commissioni bicamerali istituite negli anni '80 e negli anni '90, richiama i principi fondamentali della riforma del Titolo V della Costituzione, realizzata nel 2001, la quale prevede, come elemento di straordinaria novità, il principio dell'autonomia finanziaria dei vari livelli di governo. Ritiene quindi essenziale, per completare quel processo riformatore, attuare l'articolo 119 della Costituzione, cercando di coniugare sapientemente il principio autonomistico con quello solidaristico, così come espressamente richiede la stessa norma costituzionale. Ciò a suo avviso impone di realizzare un buon equilibrio tra federalismo competitivo e federalismo

cooperativo. Il primo è in grado, infatti, di assicurare politiche fiscali più virtuose, capaci di produrre, da una parte, una riduzione della pressione fiscale e, dall'altra, un incremento della qualità dei servizi. Il federalismo cooperativo, ispirato a principi solidaristici, non trascura l'obiettivo di rendere quanto più possibile omogenee le prestazioni essenziali e di garantire l'esercizio uniforme, su tutto il territorio nazionale, dei diritti sociali fondamentali.

Nel ribadire l'auspicio che si possa trovare un equilibrio tra i due modelli di federalismo, ritiene necessario che la legge di delega quantifichi anche la capacità fiscale per i diversi livelli di governo, al fine di comprendere meglio il grado di autonomia che si intende assicurare a ciascuno di essi.

Auspica, quindi, che il processo di attuazione del federalismo fiscale avvenga in modo graduale, ricordando che le Regioni ad autonomia speciale, avendo già in parte anticipato alcune delle scelte contenute nel disegno di legge governativo, possono quindi costituire un punto di riferimento per le altre. Al riguardo sarebbe bene che le Regioni ordinarie ricorrano alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Quanto al rischio che l'attuazione del principio di territorialità dei tributi possa ingenerare un innalzamento del livello della pressione fiscale, ritiene che il pericolo potrà essere scongiurato se lo Stato sarà capace di ridurre corrispondentemente il livello di tributi, anche attraverso un adeguato ridimensionamento degli apparati burocratici.

Nell'auspicare che il processo federalista raggiunga gli obiettivi sperati, ritiene essenziale che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sia rapidamente accompagnata da un'organica riforma costituzionale, che intervenga sull'organizzazione dei poteri dello Stato e che preveda la trasformazione di una delle due Camere in organo rappresentativo delle istanze regionali.

A giudizio del senatore [FERRARA \(Pdl\)](#) la valutazione del disegno di legge governativo non può che partire dai dati relativi alla ricchezza delle singole realtà territoriali: a tal riguardo pone l'accento sul fatto che il volume complessivo dei residui fiscali che si registrano nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna risulta superiore anche a quello di altre Regioni molto progredite dell'Europa, come la Catalogna e il Brandeburgo, e connotate altresì da un elevato livello di autonomia amministrativa e finanziaria. Così come occorre tener presente l'accentuarsi del divario socioeconomico tra Nord e Sud, tra l'altro confermato dal differenziale esistente tra il gettito tributario complessivo della regione Lombardia e quello della regione Sicilia, in rapporto alla popolazione residente e al valore complessivo di tale indicatore su scala nazionale.

Nel ripercorrere le vicende storiche che hanno condotto all'unità nazionale dell'Italia, sottolinea il ruolo non trascurabile svolto dalla ricerca, da parte degli Stati nazionali, di ulteriori sbocchi di mercato che potessero assorbire, a livello territoriale, il *surplus* di produzione dei beni connesso alle innovazioni conferite dall'industrializzazione ai processi produttivi. Tali osservazioni, egli prosegue, dimostrano il carattere complesso di fenomeni quali le unificazioni nazionali e l'espansione coloniale, da leggere non soltanto in chiave politica ma anche economica.

Esprime la propria condivisione per le finalità del disegno di legge presentato dal Governo, che intende soddisfare, in modo equilibrato e rispettoso dei diversi interessi coinvolti, l'esigenza di una profonda revisione della struttura dell'ordinamento repubblicano; tale esigenza, di cui i partiti con forte radicamento territoriale come la Lega Nord Padania si sono fatti opportunamente promotori attivi, è infatti posta all'attenzione generale della politica dal tema dei residui fiscali precedentemente richiamato.

La riforma proposta dal Governo con norma di legge ordinaria presenta un assetto istituzionale che segna il superamento di un modello organizzativo ispirato al centralismo statale. Tuttavia, nella concreta realizzazione di tale disegno occorre prevenire alcuni rischi, primo fra tutti quello di un accentuato grado di egoismo tra i diversi livelli di governo. In secondo luogo, considerati i risultati negativi dell'attuale sistema dei trasferimenti statali alle Regioni e agli enti locali, occorre pur sempre ricondurre a una mediazione dello Stato centrale la definizione delle entità e del riparto delle quote del fondo perequativo, per prevenire il possibile insorgere di logiche di tipo conflittuale nell'assegnazione delle risorse.

Un ulteriore problema è correlato all'obiettivo di promuovere l'autonomia finanziaria degli enti decentrati, superando il modello della finanza derivata, e riguarda in particolare le Regioni a statuto speciale, alle quali spettano compiti di accertamento in materia tributaria. Posto che al momento non è ancora possibile definire con precisione i caratteri del sistema tributario che si intende realizzare, l'oratore esprime il dubbio che la possibilità di affidare alle Regioni speciali il compito di definire, in sostanza, il livello e l'entità del prelievo nei loro territori di riferimento, possa profilare il rischio che si determinino ulteriori distorsioni nella complessiva distribuzione delle risorse del fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale.

Inoltre, prosegue l'oratore, occorre porre particolare attenzione alla definizione dei criteri di riparto del fondo tenendo conto delle profonde diversità esistenti nel livello di benessere, da non identificare con il livello di ricchezza espresso dal PIL, delle singole parti del territorio nazionale.

Conclude il proprio intervento esprimendo l'auspicio che il rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti decentrati, che la proposta del Governo intende giustamente promuovere, possa tradursi in una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli amministratori locali e regionali.

Il senatore **LUSI (PD)**, rilevato come sia difficoltoso dar conto in un unico intervento dei numerosi profili del federalismo fiscale (quelli costituzionali, amministrativi, di politica economica e di rispetto dei vincoli di bilancio), concentra la propria attenzione sugli aspetti maggiormente problematici del disegno di legge presentato dal Governo. Si tratta degli effetti della riforma proposta sulla finanza pubblica e sul volume complessivo della pressione fiscale.

Dopo aver richiamato le dichiarazioni programmatiche del ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti sul fatto che nel prossimo triennio finanziario la pressione fiscale è destinata a rimanere invariata, l'oratore sottolinea che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione deve rappresentare uno strumento per utilizzare in modo ottimale le risorse pubbliche, attraverso il criterio dei costi *standard* e il principio della sussidiarietà.

Dopo aver rilevato che l'obiettivo del federalismo non deve essere la frammentazione dell'unità nazionale in una miriade di interessi particolari, bensì la ricerca di una maggiore solidarietà e fiducia nelle istituzioni pubbliche, ritiene necessario che tale processo si realizzi in modo adeguato, paventando al contrario il rischio di una dilatazione della spesa pubblica e della pressione fiscale.

In tal senso, smentendo quanti affermano che l'istituzione di una Commissione bicamerale *ad hoc* rappresenterebbe soltanto uno spreco di risorse, evidenzia al contrario che tale organismo costituirebbe la sede più idonea per garantire i diritti delle minoranze a collaborare con il Governo per perfezionare le decisioni che verranno assunte sugli assetti istituzionali della Repubblica.

Nel commentare il contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge del Governo, osserva criticamente che la delega proposta si limita a stabilire i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, demandando completamente al Governo l'attuazione di tali principi e la sostanziale attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Tale circostanza rafforza il timore che il Parlamento sia espropriato del proprio ruolo nel processo di attuazione della delega, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei soli organi esecutivi a livello nazionale e locale. Ribadisce dunque la validità della proposta di istituire un organismo bicamerale con uno statuto a garanzia delle minoranze, in coerenza con un principio di democrazia partecipativa.

L'oratore esprime poi preoccupazione per le modalità attraverso cui si intende il principio di territorialità delle imposte, il quale implica che le entrate riferibili a un determinato territorio siano di esclusiva pertinenza dell'amministrazione locale. Mediante tale sistema, egli prosegue, il fondo perequativo sembra alimentato dalle risorse delle stesse Regioni e non dalla fiscalità generale. Emerge dunque una certa contraddittorietà tra la territorialità delle imposte e il principio costituzionale, affermato dallo stesso disegno di legge del Governo, della competenza esclusiva dello Stato nella perequazione.

Occorre inoltre contrastare anche il senso comune che vede nell'Italia meridionale un sistema di dispersione delle risorse e di inefficienze amministrative anziché un'importante opportunità di sviluppo per l'intero Paese: la proposta di sottrarre la gestione del fondo perequativo allo Stato, conferendogli un carattere spiccatamente orizzontale, determinerà una perdita netta di risorse per le Regioni meridionali.

L'oratore rileva poi criticamente la mancanza di strumenti di controllo della spesa pubblica nella prospettiva di porre fine alle pratiche clientelari e collusive che spesso si instaurano a livello locale, a causa di una forte intermediazione politica e burocratica. Il disegno di legge del Governo non si preoccupa infatti di definire, accanto ai costi *standard*, anche i criteri relativi ai servizi essenziali. Occorrerebbe al contrario, come ricordato dalla Corte dei conti in audizione, individuare strumenti per una maggiore responsabilizzazione degli amministratori degli enti decentrati.

Passando a esaminare l'articolo 2, comma 2 del disegno di legge n. 1117, sottolinea che occorre chiarirne la portata dal momento che non appaiono definite le modalità attraverso le quali l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale deve conciliarsi con l'attribuzione di una maggiore autonomia tributaria agli enti substatali.

Per quanto riguarda il sistema dell'imposizione sui redditi, osserva che il federalismo proposto dal Governo determinerà una significativa riallocazione delle quote di gettito riferibili

all'IRPEF dal centro alla periferia, profilando una serie di rischi, segnalati dalla Corte dei conti in audizione. Primo fra tutti emerge il pericolo di un aumento della pressione tributaria mentre con riferimento alle basi imponibili del tributo, si potrebbero attenuare o compromettere le finalità redistributive dell'imposta in questione.

La proposta del Governo accresce inoltre anche il ruolo delle addizionali all'IRPEF, con la previsione di un'aliquota riservata e della possibilità per le Regioni di intervenire sulla struttura del tributo, modificandone l'aliquota e l'imponibile: tale situazione potrebbe tradursi in una vanificazione del ruolo dell'imposta nella modulazione del carico fiscale complessivo.

Dopo aver richiamato l'attenzione sul rischio che l'accentuarsi dell'autonomia tributaria degli enti decentrati possa provocare lo spostamento delle ricchezze verso sistemi fiscali meno penalizzanti, richiama le osservazioni della Corte dei conti sia per il rischio di un aumento della pressione fiscale, sia in merito alla necessità di evitare incoerenze e complicazioni nella costruzione del nuovo ordinamento tributario.

L'oratore rinviene un ulteriore profilo critico nella conformità della delega ai parametri previsti dall'articolo 81 della Costituzione, il cui rispetto avrebbe richiesto l'inserimento nel testo in esame di una clausola di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato.

Conclude il proprio intervento ravvisando l'esigenza di una maggiore precisazione delle funzioni essenziali demandate alle Regioni, soprattutto in relazione alla definizione dei costi *standard* che rappresentano uno dei punti qualificanti della proposta presentata dal Governo. In tal senso, ribadisce la disponibilità della propria parte politica a collaborare all'individuazione dei criteri che definiscono i costi di produzione per unità di servizio nelle varie Regioni.

Il presidente [BALDASSARRI](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà al termine dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, per definire il programma dei lavori delle Commissioni riunite per il seguito dell'esame congiunto del disegno di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)5^a (Bilancio)6^a (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2008

14^a SedutaPresidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo Bossi, il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **VIZZINI** comunica le determinazioni adottate di comune accordo dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella riunione di ieri sera: nella seduta in corso saranno svolti gli interventi in discussione generale già programmati, fino a conclusione di tale fase dell'esame. Martedì 9 dicembre, il relatore Azzollini riferirà sul disegno di legge n. 1253, d'iniziativa della senatrice Finocchiaro e di altri senatori, appena assegnato. Quindi, lo stesso relatore svolgerà la sua replica, che sarà seguita da quella del Governo, anche con l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze, che pertanto sarà invitato a partecipare a quella seduta. Il termine per gli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1117, quale testo base, è differito da venerdì 5 dicembre a mercoledì 10 alle ore 21. Per giovedì 11 saranno convocate due sedute, alle ore 14,30 e alle ore 21, da dedicare all'illustrazione degli emendamenti. Per la settimana successiva, saranno convocate le sedute occorrenti per le votazioni fino al mandato al relatore.

Le Commissioni prendono atto.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore **BARBOLINI** (PD), il quale osserva che la realizzazione concreta del federalismo fiscale comporta un profondo ripensamento del sistema della finanza pubblica, ben al di là della semplice articolazione delle entrate e delle spese fra i vari livelli di governo. Sul tema conviene con i rilievi del relatore Azzollini in merito al fatto che la vera sfida dell'attuazione del federalismo risiede nella capacità di promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica e la concorrenza tra le singole realtà territoriali. Il federalismo fiscale è dunque una grande opportunità per modernizzare il Paese,

riformare l'amministrazione pubblica e promuovere lo sviluppo dei territori, dovendo esso rispondere alla duplice finalità di rafforzare l'autonomia di tutti i livelli di governo e garantire, al tempo stesso, che il sistema pubblico nel suo complesso sia in grado di assicurare l'esercizio dei diritti sociali e civili in tutto il territorio nazionale. Da un lato, prosegue l'oratore, il riconoscimento di una maggiore autonomia finanziaria agli enti decentrati consentirebbe la possibilità di differenziare l'offerta di servizi, sia quantitativamente che qualitativamente, per tener conto delle specifiche caratteristiche sociali ed economiche delle comunità che ne fanno parte; dall'altro, il finanziamento integrale delle loro funzioni deve esaltare il valore della solidarietà fra cittadini, che è l'essenza stessa della concezione unitaria dello Stato: infatti il federalismo fiscale non deve ridurre il grado di coesione sociale della collettività nazionale, ma dev'essere viceversa capace di coniugare efficacemente autonomia e solidarietà, a fronte anche del persistere del dualismo socioeconomico tra il Nord e il Sud.

L'oratore evidenzia poi come per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione un ostacolo di grande rilievo sia rappresentato dalla mancanza di dati statistici attendibili – mancanza a tutt'oggi attuale nonostante le richieste della propria parte politica – che permettano una valutazione quantitativa delle poste in gioco: il gettito dei tributi, la dimensione del finanziamento perequativo, il calcolo dei fabbisogni, l'impatto dell'abolizione degli attuali trasferimenti e la valutazione di efficienza dei diversi enti.

Rileva quindi incidentalmente che andrebbe precisata anche la portata dell'articolo 45 del disegno di legge n. 1082, all'esame della Commissione finanze e tesoro in sede consultiva, il quale prevede un corposo stanziamento di risorse per lo studio delle problematiche connesse con l'attuazione della riforma federalista: da un lato sembra confermata dallo stesso Governo l'esigenza di un'analisi quantitativa preliminare, dall'altro va chiarito il rapporto di tale previsione con la disciplina di delega proposta dal Governo.

Evidenzia criticamente la genericità dei principi e criteri direttivi della delega, con il pericolo di vedere rinviati nel tempo gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica e della pressione fiscale, in assenza tra l'altro di una preventiva individuazione delle funzioni amministrative alle quali commisurare le risorse necessarie.

Precisa infatti che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni è un compito che non si può sottrarre al Parlamento, pena l'esproprio delle sue prerogative costituzionali, in particolare per la determinazione delle loro modalità di finanziamento, attraverso l'individuazione dei costi *standard* e dei caratteri della perequazione per gli enti locali e segnatamente per i comuni: infatti, mentre per le funzioni regionali la distinzione fra servizi essenziali e altre funzioni sembra soddisfare l'esigenza di una classificazione esaustiva, per gli enti subregionali invece non vi è un'analoga definizione, ponendo il problema di un diversificato livello di finanziamento delle funzioni, con riferimento ai servizi di competenza comunale di maggiore rilievo.

Le criticità della proposta del Governo, prosegue l'oratore, emergono anche dai contorni non sufficientemente definiti delle modalità di funzionamento del fondo perequativo, per il quale si opera un generico riferimento alla differenza tra i trasferimenti statali da sopprimere e le entrate assegnate agli enti locali. In proposito avrebbe preferito, come sottolineato anche dal relatore Azzollini, che si tenesse conto dei nuovi tributi da assegnare agli enti locali ovvero che si facesse riferimento alle risorse ad essi attribuite nel loro complesso.

Soffermandosi diffusamente sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, osserva che occorre individuare le modalità attraverso cui assicurare la piena sostenibilità dei livelli di servizio, considerato l'attuale squilibrio territoriale che sussiste ad esempio nel settore dell'assistenza sociale. Al riguardo, è opportuno far riferimento a un principio di coordinamento dinamico della finanza pubblica, già enunciato nel progetto di riforma elaborato a suo tempo dal Governo Prodi, in modo da predeterminare il volume complessivo della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i vari livelli di governo, rendendo possibile una programmazione pluriennale degli interventi pubblici che tenga conto dell'evoluzione dell'economia. A tale principio, egli prosegue, occorre poi associare una definizione dei criteri di riparto del fondo perequativo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi programmati nell'offerta dei servizi essenziali, in modo da allinearne progressivamente i livelli di prestazione su base regionale.

Passando a esaminare le tematiche fiscali contenute nel disegno di legge del Governo, evidenzia criticamente l'indeterminatezza dell'autonomia tributaria degli enti decentrati, in assenza di una compiuta individuazione dei presupposti e delle basi imponibili loro attribuiti. Infatti, il testo in esame si limita a prevedere che il finanziamento delle spese regionali e locali sia assicurato da un insieme di tributi propri (includendovi anche apposite imposte di scopo per gli enti subregionali), dalla compartecipazione ai tributi erariali e dalla ripartizione del fondo perequativo.

In secondo luogo, il sistema tributario substatale sembra sbilanciato verso un eccessivo ricorso al meccanismo delle compartecipazioni e delle addizionali che fanno riferimento all'imposizione sul reddito. La delega proposta dal Governo intende inoltre introdurre ampi margini di discrezionalità in favore delle regioni nella manovrabilità dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con il pericolo di renderne frammentaria la disciplina fiscale, la cui struttura potrebbe variare da regione a regione.

Ribadita dunque la necessità che l'autonomia tributaria degli enti decentrati sia effettiva, l'oratore ritiene tuttavia necessario che essa si coniughi con l'esigenza di rendere trasparente il rapporto tra il prelievo e il beneficio economico della prestazione del servizio, affinché i contribuenti siano posti in condizione di giudicare i risultati della gestione finanziaria degli amministratori locali. Dopo aver osservato che i tributi locali su presupposti già oggetto di tributi erariali non devono differenziarsi in misura eccessiva nella loro struttura, ritiene essenziale riservare, nel finanziamento delle spese degli enti locali, particolare importanza alla tassazione del patrimonio immobiliare situato nel loro territorio di riferimento, assicurando sempre che vi sia una corrispondenza tra il volume del prelievo e il livello dei servizi.

Conclude il proprio intervento sottolineando che il disegno di legge presentato dalla propria parte politica (Atto Senato n. 1253) affronta e risolve i profili enunciati dal Partito Democratico e rappresenta lo strumento con il quale esso intende collaborare con la maggioranza e il Governo al perfezionamento dell'importante riforma che si intende realizzare, nell'interesse generale della collettività.

Il presidente **VIZZINI** esprime apprezzamento per il tenore delle considerazioni svolte dal senatore Barbolini.

Il ministro CALDEROLI dichiara di apprezzare i contenuti dell'intervento del senatore Barbolini, per gli interessanti spunti di riflessione per il prosieguo del dibattito. Per quanto riguarda la presunta indeterminatezza di taluni contenuti della delega, con particolare riferimento al preponderante ruolo attribuito all'addizionale IRPEF nella definizione delle entrate degli enti locali, fa presente che tale scelta tiene conto di specifiche indicazioni formulate dall'ANCI, nella prospettiva di assicurare ai comuni un gettito certo per finanziare le loro funzioni fondamentali. Viceversa, una certa indeterminatezza delle scelte potrebbe favorire una convergenza sulla soluzione da adottare nel corso dell'esame.

Il senatore **LANNUTTI** (*IdV*) dichiara che la propria parte politica è favorevole alla realizzazione di un federalismo fiscale solido che introduca una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli amministratori locali.

Tuttavia, rileva polemicamente come la concreta azione politica del Governo si ponga in contrasto con l'intento dichiarato di riformare il sistema della finanza pubblica in senso federale, richiamando a titolo di esempio negativo l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, che ha privato i comuni di un importante strumento di autonomia tributaria, il finanziamento all'Alitalia e, più recentemente, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia (Atto Senato n. 1195).

Nel commentare l'articolo 16, comma 19, di tale provvedimento, rimarca criticamente l'intenzione di privare gli enti locali della titolarità di fondamentali compiti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, in contrasto anche con il riparto delle competenze amministrative previsto dalla Costituzione. Si assiste infatti all'estromissione delle amministrazioni regionali dalle procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione agli interventi di sfruttamento degli idrocarburi, limitandosi la norma citata a prevedere il ricorso allo strumento della conferenza unica. Tale scelta profila quindi il pericolo che la volontà della regione e dei comuni sia scavalcata dalle decisioni dello Stato centrale, con effetti negativi anche sull'assetto urbanistico dei territori.

In termini generali, osserva negativamente che il federalismo proposto dal Governo non appare in grado di favorire la responsabilizzazione degli amministratori locali e regionali, permanendo una profonda indeterminatezza sui suoi effetti sulla finanza pubblica e sulla pressione fiscale, dal momento che il rilievo che si intende conferire al criterio dei costi *standard* non sembra tuttavia sufficiente a risolvere i profili critici richiamati. Infatti, si corre il rischio che il fabbisogno *standard* non rispecchi il costo di produzione dei servizi in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ma vari, al contrario, secondo il contesto territoriale di riferimento.

Nel commentare le decisioni assunte negli ultimi tempi dal Governo, che hanno visto un indiscriminato apporto di risorse alle amministrazioni regionali e comunali in difficoltà finanziarie,

osserva polemicamente che tale orientamento contraddice l'obiettivo di un federalismo fiscale responsabile, favorendo al contrario gli enti con una gestione inefficiente e non trasparente delle risorse pubbliche.

Dopo avere espresso la propria condivisione per il superamento del criterio della spesa storica, rimarca però come non sia stato definito in modo sufficiente il concetto di fabbisogno *standard*, al quale è attribuito il compito di razionalizzare e riqualificare la spesa delle autonomie territoriali. In tale settore, occorre infatti considerare che anche negli ordinamenti di carattere più spiccatamente federale si procede alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, a garanzia dei cittadini, ma non necessariamente all'individuazione di un costo uniforme di produzione del servizio, che appare di difficile quantificazione per i settori più rilevanti, come l'istruzione, la sanità, l'assistenza e il trasporto pubblico, che potrebbero infatti variare da una regione all'altra e addirittura da una struttura amministrativa all'altra.

Osserva poi che l'autonomia finanziaria che si intende realizzare potrebbe comportare forti squilibri nella ripartizione delle risorse, anche favorendo le regioni settentrionali, con il pericolo di un incremento della pressione fiscale generale oppure di una diminuzione dei livelli dei servizi essenziali, in tal modo vanificando la funzione assegnata al fondo perequativo in chiave di progressiva riduzione del divario economico Nord-Sud.

L'oratore esprime poi il dubbio che i costi *standard* siano intesi, in fase di attuazione della riforma, come costi medi di produzione dei servizi, peraltro privilegiando il riferimento alla sola spesa sanitaria, senza tener conto della composizione demografica delle singole regioni. Emerge dunque il rischio che si assuma, a parametro di riferimento, la media delle spese sostenute da una singola regione per uniformare i livelli *standard* in tutte le altre, non tenendo conto delle differenti dotazioni di servizi e infrastrutture nelle varie parti del Paese.

Sottolinea quindi che il decentramento finanziario e fiscale che il Governo intende porre in essere, se, da un lato, assume a parametro il fabbisogno medio delle regioni e degli enti locali, dall'altro, tuttavia, non si preoccupa di delineare in maniera sufficientemente approfondita la natura e le caratteristiche delle funzioni demandate ai singoli livelli di governo, prospettando inoltre anche una certa complicazione nella struttura contabile del fondo perequativo per i comuni e le province, che si fonda sulla creazione di due conti distinti all'interno del bilancio regionale.

Tale incertezza sussiste anche dal lato delle entrate degli enti decentrati, le quali sono limitate, nel testo in esame, all'attribuzione di una riserva d'aliquota sulle basi imponibili di tributi erariali e sulla devoluzione del gettito di imposte statali per far fronte al trasferimento di competenze. Ritiene quindi necessario definire le caratteristiche fiscali della riserva d'aliquota riconosciuta alle regioni, soprattutto in riferimento alla disciplina dell'IRPEF. Infatti, egli prosegue, il disegno di legge presentato dal Governo avrebbe dovuto chiarire quali quote del gettito dell'IRPEF si intendono attribuire alle regioni per finanziare le loro funzioni fondamentali, considerando anche che tale gettito sembrerebbe destinato a disperdersi tra i vari enti subregionali. Ne emerge dunque un quadro particolarmente complicato, che sarebbe possibile razionalizzare facendo ricorso al modello fiscale di altri ordinamenti che limitano la ripartizione del gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche tra due soli livelli di governo.

Per quanto riguarda l'imposizione sugli immobili, sottolinea l'opportunità di ripristinare la previgente disciplina dell'ICI, prima dell'intervento dell'attuale Governo, in modo da destinare le maggiori entrate recuperate all'alleggerimento dell'IRPEF a favore dei redditi medio-bassi.

Conclude il proprio intervento preannunciando che gli emendamenti che la propria parte politica presenterà al disegno di legge del Governo mirano a migliorarne il testo con l'obiettivo di far sì che la riforma possa ridurre il debito pubblico gravante sullo Stato.

Il senatore **ZANDA (PD)** sottolinea positivamente il rilievo delle dichiarazioni rese nei mesi scorsi dal ministro Umberto Bossi in merito alla necessità di procedere all'attuazione del federalismo fiscale con il più ampio consenso, coinvolgendo Governo, maggioranza e opposizione nel processo di definizione della riforma. Tale positivo indirizzo ha inoltre trovato un'importante conferma nella concertazione adottata dal ministro Calderoli nei rapporti con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali ai fini della predisposizione della delega all'esame del Parlamento.

Dopo aver sottolineato che tale orientamento non ha affatto perso la sua attualità, rileva tuttavia che esso non sempre trova corrispondenza nelle dichiarazioni rese dai rappresentanti di vertice del Governo in merito alla volontà di non ricercare un confronto costruttivo con le forze politiche dell'opposizione.

Ribadisce poi l'intendimento della propria parte politica di cooperare a una coerente attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, nella consapevolezza che il Parlamento sarà impegnato a fondo nell'individuazione delle modalità più adeguate attraverso cui raggiungere tale

obiettivo. Ricorda inoltre come la riforma del Titolo V della Costituzione fosse stata approvata con i soli voti dell'allora maggioranza di centrosinistra, pur con una sostanziale condivisione di larga parte dei suoi contenuti anche in seno allo schieramento di centrodestra, tanto che il successivo e più ampio progetto di riforma costituzionale – approvato nella 14^a legislatura – non ha modificato l'articolo 119. Inoltre, la scelta di non ricercare all'epoca un ampio consenso nell'elaborazione di quel testo è stata penalizzante per la maggioranza di allora poiché la riforma fu bocciata in esito al risultato del *referendum*.

Rileva quindi l'esigenza che la realizzazione del federalismo fiscale sia in grado di conciliare l'unità nazionale con la tutela degli interessi dei territori locali, garantendo al contempo la sua piena sostenibilità dal punto di vista della finanza pubblica.

Passando a esaminare tali profili, sottolinea che il modello proposto dal Governo intende promuovere la creazione di un sistema fiscale decentrato e non di carattere generale, facendo presente infatti che a suo parere il ricorso al termine federalismo – che non compare nel testo costituzionale – mira soltanto a connotare la matrice e l'origine politica del progetto di riforma. Dopo aver ribadito il proprio rispetto per la cultura politica della Lega Nord Padania, che ha dato origine al testo in esame, ritiene tuttavia fondamentale tale precisazione terminologica, per escludere che l'accentuazione dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali possa preludere a una modificazione della forma di Stato, orientandola verso un modello sostanzialmente federalista, alterandone quindi l'unitarietà.

Ritiene inoltre necessario che siano definiti i margini entro i quali si intende attuare il confronto parlamentare tra le varie forze politiche nella predisposizione dei contenuti della delega, come segnalato anche dai senatori Barbolini e Lannutti. Infatti la scelta di tale strumento deve conciliarsi con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, che demanda al legislatore statale il compito di disciplinare la struttura fondamentale dell'imposta, definendo i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà normativa dei legislatori regionali: il richiamo alla carta fondamentale rende pertanto ancora più motivata la richiesta di preservare al Parlamento un controllo effettivo sull'esercizio della delega.

Un secondo profilo sul quale ritiene fondamentale un confronto tra i rispettivi schieramenti politici concerne la necessità di verificare gli effetti sulla finanza pubblica del progetto di riforma avanzato dal Governo, come condizione per una sua effettiva valutazione.

Nell'analizzare l'assetto istituzionale che si intende realizzare, emergono taluni obiettivi tra loro difficilmente conciliabili: da un lato, si prevedono la stretta correlazione tra prelievo fiscale e qualità dei servizi erogati alla collettività, il collegamento dei compiti di accertamento di natura tributaria con il territorio in cui viene prodotta la ricchezza, la territorialità dell'imposta e la perequazione per sanare gli squilibri esistenti; dall'altro, il mantenimento della pressione fiscale a livelli invariati in vista di una sua progressiva riduzione. In merito alle modalità con cui l'autonomia finanziaria dovrebbe coesistere con tale ultimo obiettivo, l'oratore richiama le preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti per gli effetti incrementativi che il federalismo proposto dal Governo potrebbe avere sul volume complessivo della pressione fiscale. In proposito, sottolinea che la richiesta di elaborare una dettagliata simulazione statistico-matematica degli effetti della riforma non riveste assolutamente un carattere dilatorio, ma intende al contrario contribuire al dibattito tra le varie parti politiche. Esprime tuttavia il dubbio che neanche il Governo sia oggi in possesso di informazioni dettagliate sulla composizione e ripartizione delle risorse a livello sub statale. Al riguardo occorre infatti riqualificare la struttura della spesa dello Stato e delle autonomie territoriali, per ridurre progressivamente il volume complessivo del debito pubblico, ma anche razionalizzare l'apparato burocratico delle Pubbliche Amministrazioni, che costituisce una non secondaria fonte di dispersione di risorse.

Conclude il proprio intervento richiamando il tema della sostenibilità amministrativa della riforma governativa, posto che l'ampio decentramento di compiti e funzioni deve fare anche i conti con i diversi livelli di efficienza degli enti locali.

Il senatore **LEGNINI (PD)** esprime apprezzamento per il tentativo di approfondimento svolto dalle Commissioni riunite e ricorda che tra gli obiettivi principali del federalismo vi è quello di ridurre la spesa e la pressione fiscale attraverso un recupero dell'efficienza, il controllo dei costi e la responsabilità di entrata e di spesa dei livelli di governo. Si pone la questione, tuttavia, se l'impostazione del disegno di legge n. 1117, presentato dal Governo, consenta di realizzare nel concreto quegli obiettivi. A suo avviso, sarebbe necessario precisare i principi e i criteri direttivi della delega, basandosi anche sulle osservazioni fornite dal Servizio del bilancio del Senato, che in particolare ha suggerito di introdurre una ferma clausola di invarianza finanziaria.

I punti critici più importanti, a suo avviso, sono quelli del passaggio dalla spesa storica ai costi *standard* e il meccanismo di perequazione. Un'errata definizione dei costi di riferimento, o l'adozione di criteri distorsivi per la loro definizione, potrebbero pregiudicare gli obiettivi di contenimento della spesa. In proposito, ricorda l'esperienza dei costi *standard* maturata nel settore della sanità, che ha dato risultati negativi. Inoltre, si chiede quale metodologia utilizzare per la definizione dei costi nei settori dell'istruzione e dell'assistenza sociale, viste le diverse caratteristiche dei servizi sul territorio nazionale. La specificazione di tali aspetti non dovrebbe essere rinviata alla elaborazione dei decreti delegati, tenuto conto che la Corte costituzionale ha già intrapreso, con importanti pronunce, un indirizzo di censura delle disposizioni di delega quando i principi e criteri direttivi sono apparsi indeterminati e generici. Anche la bipartizione fra funzioni essenziali e non, a suo avviso, nasconde delle insidie.

Lo strumento che appare più idoneo per assicurare il conseguimento degli obiettivi è il cosiddetto Codice delle autonomie, che dovrebbe essere approvato contestualmente alla delega per l'attuazione del federalismo fiscale, in modo da definire preventivamente le funzioni per ciascun livello di governo.

Quanto al meccanismo di perequazione, l'audizione dei rappresentanti della Svimez ha evidenziato i rischi che potrebbero determinarsi per gli enti meridionali se si utilizza solo il criterio della capacità fiscale. Inoltre, l'indicazione di una quota del 20 per cento di funzioni non fondamentali potrebbe preludere a una drastica riduzione dei trasferimenti, che pregiudicherebbe i servizi resi dai Comuni e dalle Province. Un ulteriore dubbio riguarda la previsione di una doppia fonte di imposizione, statale e regionale. Come è noto, si tratta di una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, per cui sarebbe inopportuno, sia politicamente sia dal punto di vista costituzionale, consentire alle Regioni di istituire tributi ovvero autorizzare i Comuni a istituirli. Sottolinea, infine, l'opportunità di perseguire una progressiva uniformità nelle strutture del bilancio dello Stato e dei bilanci degli enti territoriali e di rivedere il modello della spesa, introducendo meccanismi di *spending review*.

Conclude, osservando che se la delega sul federalismo fiscale è il primo atto per un riassetto dei poteri dei livelli di governo, il disegno di legge è carente, perché non è precisato il quadro delle funzioni affidate agli enti territoriali; se, d'altra parte, si tratta solo di una redistribuzione delle risorse in rapporto alle funzioni, esso è carente sotto altri profili, come ad esempio la mancata indicazione della tipologia dei tributi attribuiti a ciascun livello di governo.

Il senatore **MERCATALI** (PD) condivide l'impostazione del disegno di legge. Sottolinea la necessità di una riorganizzazione in senso federale delle entrate, compito non facile, che deve essere affrontato in un clima di collaborazione fra le forze politiche e di incontro delle istanze che provengono da tutto il Paese, poiché altrimenti non sarebbe assicurato il perseguimento degli obiettivi che si propone la riforma.

Si sofferma, anzitutto, sul tema del controllo delle entrate: l'alto livello di evasione fiscale, a suo giudizio, dipende anche dal mancato coinvolgimento delle realtà locali nella riscossione, per cui, ferma la competenza esclusiva dello Stato nella legislazione in materia, è opportuno valorizzare il ruolo delle Agenzie delle entrate e soprattutto il loro rapporto con gli enti locali.

Quanto alla individuazione dei costi *standard*, esprime dubbi che quel meccanismo consenta di ottenere economie per il bilancio dello Stato. Infatti, si può immaginare che vi saranno molte resistenze da parte delle Regioni più ricche ad accettare livelli inferiori a quelli attuali, mentre le Regioni più povere potranno legittimamente rivendicare le risorse finanziarie aggiuntive per coprire i costi di riferimento dei servizi. Piuttosto, si dovrebbe intervenire sull'organizzazione centralista e burocratica dell'amministrazione statale, il cui carattere pletorico ha determinato costi eccessivi e debito. Né si può contare, per il finanziamento di eventuali costi aggiuntivi, sulla cosiddetta fiscalità di vantaggio, come è stato recentemente sostenuto.

Anche il meccanismo ideato per la perequazione suscita perplessità: si dovrebbero introdurre criteri direttivi più dettagliati, in particolare per quanto riguarda la cosiddetta perequazione di secondo livello, poiché vi è il rischio di un notevole contenzioso fra gli enti locali e le Regioni.

Il senatore **PISTORIO** (Misto-MPA) ricorda l'apertura convinta della sua parte politica a una riforma in senso federale. Le preoccupazioni per una lacerazione del Paese, a suo giudizio, non sono fondate; del resto già attualmente vi è un divario assai grave fra le diverse aree del Paese, aggravato dalla congiuntura economica attuale, ma anche dalla mancata adozione di provvedimenti efficaci. Il federalismo fiscale rappresenta l'occasione per un nuovo patto politico e sociale, basato sulla riaffermazione del principio di responsabilità, richiamato anche dal Presidente della Repubblica.

A tal fine, tuttavia, non devono prevalere le tentazioni egoistiche, ma è necessaria una cultura politica nuova, che consenta di ripristinare un rapporto di reciproca dignità. In particolare, respinge l'ipotesi di un indebolimento del carattere speciale di alcune autonomie, in particolare quella della regione Sicilia, che sta perseguendo un difficile processo di razionalizzazione e modernizzazione della spesa. Si tratta di uno *status*, peraltro, assistito da una copertura costituzionale sul quale non si può incidere con legge ordinaria. In proposito, ricorda le difficoltà che si incontrano in quella Regione per garantire l'equilibrio finanziario, data la scarsa capacità fiscale, anche a fronte della disponibilità dell'intero gettito IRPEF. Non è concepibile, allora, che possa essere assicurato lo stesso livello di servizi essenziali con un modello che preveda solo la compartecipazione al gettito erariale.

Anche per quanto riguarda la perequazione, la formulazione delle disposizioni in esame appare generica e rinvia la decisione esclusivamente al Governo in sede di emanazione di decreti delegati; vi è il rischio che prevalgano i rapporti di forza fra le diverse aree del Paese, sbilanciati anche per la tradizionale subalternità della classe dirigente meridionale. È necessario garantire l'interlocuzione delle autonomie speciali, in coerenza con la prospettiva costituzionale di un rapporto pattizio con lo Stato, che poi è la sostanza dell'idea federale che si intende realizzare.

Il senatore **BIANCO (PD)**, nel condividere le riflessioni svolte da molti senatori del suo Gruppo, si sofferma su alcuni aspetti generali del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Ricordando l'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura dalle Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato, in particolare la sessione dedicata al federalismo fiscale, osserva che tutte le forze politiche hanno manifestato il proposito di realizzare un sistema federale coerente con la riforma del Titolo V. Ricorda, quindi, che il tema del federalismo fiscale era presente sia nel programma del Partito Democratico sia in quello del Popolo della Libertà. Occorre dunque, a suo avviso, evitare strumentalizzazioni di parte e chiusure ideologiche, essendo esplicita la volontà della minoranza parlamentare di contribuire all'approvazione di una legge organica di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Reputa necessario, nello stesso tempo, che il Governo e la maggioranza parlamentare chiariscano fin d'ora se sia loro intenzione procedere contestualmente alla revisione di alcune disposizioni del Titolo V della Costituzione. Ritiene infatti opportuno intervenire sull'articolo 117, con una modifica al riparto di competenze, che affidi allo Stato materie di grande rilievo, come le infrastrutture e l'energia.

In secondo luogo chiede di acquisire l'orientamento della maggioranza sui progetti di riforma del sistema bicamerale e sulla istituzione di una Camera rappresentativa delle autonomie locali.

Considera urgente, inoltre, la presentazione alle Camere, da parte del Governo, dell'annunciato disegno di legge sulla "carta delle autonomie". Per poter rendere effettiva la riforma del federalismo fiscale, è necessario, a suo avviso, stabilire preventivamente le competenze per ciascun livello di governo. Al riguardo, ricorda che il testo unico vigente, approvato prima della riforma del Titolo V, non appare più rispondente alla configurazione istituzionale dell'ordinamento, considerando soprattutto che, ai sensi del nuovo articolo 114 della Costituzione, anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane, insieme con le Regioni e lo Stato, costituiscono la Repubblica. In riferimento a questi aspetti, criticando la scelta del Governo di introdurre, nel disegno di legge n. 1082, in materia di semplificazione, disposizioni sui piccoli comuni e sui segretari comunali, auspica che tali norme siano stralciate per confluire nel codice delle autonomie.

Svolge quindi alcune considerazioni sul disegno di legge governativo, criticando in primo luogo il carattere eccessivamente generico dei principi e dei criteri direttivi della delega, con particolare riferimento alle risorse aggiuntive e agli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. La disciplina contenuta nel disegno di legge n. 1117 sembra infatti una mera parafrasi della norma costituzionale, dando così l'impressione che sia stato sottovalutato uno strumento di azione dello Stato della massima importanza, soprattutto per il Mezzogiorno. Ritiene inoltre che, benché vi siano indicatori cui collegare tali interventi, come il *deficit* strutturale, la collocazione geografica degli enti, la loro prossimità territoriale alle Regioni a statuto speciale, non vi sia alcuna puntuale indicazione sull'incidenza di ciascuno di essi, né sulle risorse che possono essere impiegate.

Per quanto riguarda i contributi speciali che, dal bilancio dello Stato, dovrebbero confluire nel fondo previsto per tali interventi, reputa non adeguatamente precisato se debbano essere inclusi nella categoria dei trasferimenti, ovvero se debbano essere soppressi e sostituiti con forme di perequazione parziale.

In riferimento alla questione degli "interventi speciali", egli ricorda che i rappresentanti della SVIMEZ, criticando l'assenza di riferimenti a favore dello sviluppo del Mezzogiorno, auspicavano che

questo tipo di interventi fosse organizzato intorno a progetti di ampio respiro capaci di coinvolgere più enti, eventualmente con stanziamenti pluriennali. Richiamando ancora quanto affermato dai rappresentanti della SVIMEZ, osserva che la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata per quanto concerne la determinazione delle risorse potrebbe contraddire il ruolo della funzione di garanzia dei diritti e di salvaguardia del sistema che essa è chiamata a svolgere in un ordinamento multilivello.

Nel rilevare che il disegno di legge governativo sembra diretto più a disciplinare la fase di transizione che a disegnare il nuovo sistema, ritiene che le norme sul finanziamento delle nuove funzioni attribuite agli enti territoriali siano eccessivamente generiche, ingenerando il pericolo che le funzioni, oggi svolte dallo Stato con una copertura finanziaria integrale, possano non essere adeguatamente assicurate nel momento in cui saranno trasferite, a meno di non accrescere la pressione tributaria o ridurre la qualità dei servizi offerti.

Reputa opportuno evitare che il federalismo fiscale si configuri come un federalismo gerarchico, in contrasto con il modello istituzionale delineato dal nuovo Titolo V. Occorre a suo avviso assicurare un equilibrio tra Regioni e Comuni, al fine di scongiurare il rischio di forme di centralismo regionale, spesso percepite in modo ancor più negativo del centralismo statale.

Ritiene quindi importante che l'attuazione del federalismo fiscale non paralizzi il Mezzogiorno, con il risultato che le Regioni più povere vedano ridursi il parametro di riferimento per la perequazione, mentre le Regioni più ricche vedano accrescere le quote di propria spettanza.

Critica inoltre la scelta dell'attuale Governo di attingere dai fondi delle aree sottoutilizzate per finanziare interventi di varia natura, compresa addirittura - come sembra - la realizzazione dell'Expo di Milano del 2015.

Ritiene anche necessario affrontare, proprio in sede di esame del disegno di legge di delega, il rapporto fra Regioni ad autonomia speciale e Regioni ordinarie.

Nel ribadire che il Partito Democratico ha intenzione di contribuire all'approvazione di una legge di attuazione del federalismo fiscale, auspica che siano accolte alcune proposte emendative formulate dall'opposizione, e assicura la massima disponibilità a un esame che, compatibilmente con la complessità del tema, si concluda in tempi rapidi.

La senatrice **BONFRISCO** (Pdl), nel ritenere ormai necessario dare piena attuazione a un sistema istituzionale basato su diversi livelli di governo, rileva che, di fronte alle sfide della società attuale, l'ordinamento italiano non sia più in grado di sopportare i rilevanti costi economici e sociali prodotti da una amministrazione inefficiente, da una diffusa deresponsabilizzazione della classe politica e da una scarsa autonomia decisionale e finanziaria degli enti di spesa.

Il disegno di legge governativo, con cui sono definiti i principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica, si inserisce in un contesto istituzionale complesso che, pur non essendo più centralista, non è ancora pienamente federale. A suo avviso infatti la ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni ed enti locali appare insoddisfacente, essendo avvertita la necessità di riportare allo Stato alcune competenze che gli erano state sottratte e di trasferire ai territori competenze rimaste in capo alle autorità centrali. Ciò ha prodotto, oltretutto, una elevata conflittualità tra Stato e Regioni, come testimonia il contenzioso di questi ultimi anni davanti alla Corte costituzionale.

Reputa giusto, pertanto, il proposito di definire criteri soddisfacenti affinché la realizzazione del federalismo fiscale si accompagni a regole efficienti nella distribuzione delle risorse, per conseguire una perequazione interregionale che non trascuri le esigenze di coesione sociale. La definizione della nuova struttura fiscale deve essere inserita, a suo avviso, in una visione complessiva dei rapporti e delle regole capace di coniugare la richiesta di trasparenza e di buona amministrazione con la garanzia di adeguati servizi alla comunità, consolidando, ed eventualmente incrementando, il godimento dei diritti sociali. In questo senso, ritiene che l'articolo 117 della Costituzione, ancor più dell'articolo 119, debba essere preso in considerazione sia in quanto sancisce il livello essenziale delle prestazioni da assicurare a tutti i cittadini, sia quando delinea gli ambiti di competenza dei diversi livelli di governo. A suo avviso il superamento dell'attuale assetto fiscale e amministrativo deve assicurare un bilanciamento attento di risorse umane e strumentali tra centro e periferia. Occorrerà a tal fine che i decreti delegati, nell'ordinare rigorosamente la materia, evitino di produrre una fiscalità "creativa" che acceleri il collasso della finanza locale, già oggi afflitta da gravi problemi. Teme, infatti, che la realizzazione piena del federalismo fiscale possa assumere i connotati di una "liberalizzazione tributaria" da gestire con estrema attenzione, anche perché non sono del tutto prevedibili le conseguenze di una riforma che attribuirà alle 110 province italiane e agli oltre 8000 comuni la possibilità di disporre dei tributi su base locale. Occorre pertanto,

a suo avviso, prevedere strumenti e procedure che, anche solo in via di principio, raccordino i diversi livelli di fiscalità e prevengano nello stesso tempo il possibile contenzioso.

Quanto al contenuto del disegno di legge di delega, ritiene che l'abbandono del criterio della "spesa storica" a vantaggio di un sistema fondato sui costi *standard*, rappresentando uno dei suoi principi ispiratori più qualificanti, non debba tradursi tuttavia in un aggravio complessivo dei tributi a carico del cittadino. Ciò a suo avviso potrà essere assicurato solo se tale riforma sarà seguita presto da una più generale modifica dell'assetto costituzionale, che individui le funzioni attribuite alle autonomie locali, da finanziare integralmente con risorse proprie. La difficoltà di tale individuazione sembra confermata dall'articolo 16 dell'atto Senato n. 1082 in materia, tra l'altro, di semplificazione amministrativa, intitolato "Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali".

Dopo aver espresso alcuni rilievi critici circa il rapporto tra Regioni ed enti locali, soprattutto in materia di assistenza che, oltre ad essere compresa nella lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è di pertinenza anche dei Comuni, si sofferma sul tema della perequazione, ritenendo necessario fornire indicazioni precise circa una sua configurazione sia orizzontale sia verticale. Nell'auspicare che sia lo Stato a svolgere il ruolo di mediatore tra le diverse istanze regionali, ritiene opportuno articolare meglio la norma che prevede due fondi perequativi regionali per gli enti locali.

Comprendendo la richiesta di poter disporre *ex ante* di dati quantitativi, avanzata da esponenti dell'opposizione, auspica la istituzione di una adeguata struttura di conoscenza e di controllo sull'andamento della riforma che integri un efficace sistema di coordinamento.

Nel ribadire che il disegno di legge dovrà assicurare una adeguata coesione tra territori a maggiore capacità fiscale e territori svantaggiati, condivide l'opportunità di un approccio solidaristico, che però non degeneri in un assistenzialismo deresponsabilizzante, ma ingeneri atteggiamenti virtuosi.

Il senatore [CECCANTI](#) (PD) condivide in primo luogo quanto in più occasioni affermato, a partire dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V nel 2001, circa il rapporto tra il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni e l'articolo 119 della Costituzione. Quest'ultimo è lo strumento per poter rendere effettivo il nuovo sistema delineato da quella riforma. In assenza di una legge di attuazione dell'articolo 119 si determinerebbe, a suo avviso, una sorta di transizione infinita e sarebbe impossibile consentire alla riforma federale di spiegare tutte le sue potenzialità.

Si sofferma quindi sulla questione delle sedi di cooperazione. Ritiene, infatti, che l'autonomia e la perequazione richiedano adeguati raccordi organizzativi e procedurali, per consentire agli enti locali di interloquire in una posizione di parità con le istituzioni nazionali e, nello stesso tempo, di contenere le pretese dei governi locali più forti. Al riguardo, nel disegno di legge presentato dai senatori del Partito Democratico, è infatti prevista una Conferenza permanente per il coordinamento della finanza federale, composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, dotata di una segreteria tecnica per elaborare dati e valutazioni necessarie per verificare adeguatamente l'andamento del processo di riforma.

Ritiene necessario, inoltre, trasferire dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato la materia delle grandi reti di trasporto, della navigazione e della produzione, nonché quella del trasporto e della distribuzione di energia. Appare opportuno, al riguardo, prevedere sin d'ora una norma di transizione che consenta, in caso di spostamento di materie dall'uno all'altro elenco, di applicare anche ad esse i principi della legge delega senza ulteriori processi attuativi.

Ritiene anche necessario attuare l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Poiché infatti la disposizione richiama espressamente l'articolo 119 della Costituzione, appare utile prevedere una norma relativa ai tre requisiti di sostenibilità delle capacità amministrative delle Regioni che richiedano ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, agli accordi tra Regioni e Stato per gli *standard* ottimali da rispettare e alle procedure di controllo e valutazione dei risultati.

Si sofferma, quindi, sulla necessità di una clausola di garanzia che subordini l'inizio della fase di transizione alla individuazione delle funzioni fondamentali delle autonomie locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione. Pur consapevole della complessità dell'operazione, la ritiene essenziale per evitare possibili confusioni nella fase attuativa.

Occorre, inoltre, non trascurare che l'attuazione del federalismo fiscale deve avvenire in coerenza con la prima parte della Costituzione. Ritiene necessario, pertanto, assicurare sia la convergenza dei costi per guadagnare efficienza, sia la convergenza dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi nella prospettiva di uno stato sociale rinnovato.

In proposito ritiene anche opportuno chiarire la portata che il concetto di livello essenziale di prestazione appare molto più esigente del concetto di livello minimo, in particolare in materia di istruzione. Quest'ultima è infatti sottoposta ai vincoli contenuti nella prima parte della Costituzione, in particolare all'articolo 33, secondo comma, e all'articolo 34 che impone l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione nonché il sostegno ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. In questa materia come anche in quella sanitaria e nelle altre connesse ai diritti costituzionalmente garantiti il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale deve essere, a suo avviso, interpretato in coerenza con la prima parte della Costituzione.

Si sofferma quindi sulle Regioni ad autonomia speciale, ritenendo opportuno includerle nel disegno complessivo di doppia convergenza nell'efficienza e nella solidarietà. Considera importante, al riguardo, che, pur rimettendo le scelte alle norme di attuazione degli statuti, il procedimento abbia anche una sede parlamentare per evitare che si riduca a un negoziato tra esecutivi.

Svolge infine alcune considerazioni sulla questione dell'organo che dovrà esprimere i pareri sui decreti legislativi e controllare il processo di transizione. Come per le deleghe legislative di maggiore rilievo approvate negli ultimi anni, egli ritiene opportuna la costituzione di una commissione *ad hoc*: infatti, una pluralità di pareri resi da più commissioni equivale a rinunciare a un vero controllo parlamentare mentre affidare l'espressione dei pareri alle Commissioni riunite che hanno approvato la delega non appare congruo, dal momento che il controllo è più efficace se effettuato da un organo più ristretto, senza per questo trascurare le ordinarie competenze delle Commissioni. Né appare opportuno affidare tale compito alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, dal momento che sarebbe in ogni caso necessario modificarne la composizione e quindi, implicitamente, costituirne una nuova.

Auspica, in conclusione, che la maggioranza parlamentare sia disponibile ad accogliere alcune delle proposte dell'opposizione, recuperando lo spirito collaborativo che aveva animato l'inizio della legislatura e che purtroppo è stato più volte smentito.

La senatrice **BAIO (PD)**, nel condividere quanto affermato dal senatore Bianco sulla necessità di inserire l'attuazione del federalismo fiscale all'interno di un più generale processo riformatore, che comprenda la predisposizione di un Codice delle autonomie e una organica riforma costituzionale, ritiene che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione non rappresenti esclusivamente una riforma fiscale ma abbia delle notevoli ricadute istituzionali. È opportuno, infatti, affermare un nuovo rapporto fra cittadino e Stato, basato su diritti e doveri e ispirato a una motivazione solidaristica che induca il cittadino a una disponibilità verso i fini pubblici, meglio perseguibili dalla comunità a lui più vicina.

Rilevando che la partecipazione contributiva del cittadino si fonda sui principi di individualità, progressività e centralità, ritiene che quest'ultimo principio non risponda più né alle esigenze di trasparenza amministrativa né a una distribuzione funzionale delle spese, mentre la progressività continua a esprimere un principio di giustizia non eludibile. Quanto al principio di individualità, ritiene necessaria una sua ridefinizione, giacché il nucleo sociale fondamentale è rappresentato non tanto dall'individuo, quanto dalla famiglia. Il principio di capacità contributiva, sancito all'articolo 53 della Costituzione, dovrebbe quindi essere interpretato in armonia con l'articolo 29, secondo principi di equità e di solidarietà. Anche per quanto attiene l'orientamento della spesa pubblica, ritiene necessario tenere conto adeguatamente delle esigenze e dei bisogni della famiglia.

Nell'affermare che il federalismo costituisce una scelta matura e largamente condivisa nel Paese, ricorda il lento processo che ha determinato il passaggio da un modello centralizzato e gerarchico a un sistema ispirato al decentramento e alla responsabilità delle autonomie locali. Ricorda, al riguardo, le cosiddette leggi Bassanini e i successivi decreti delegati che hanno restituito trasparenza all'amministrazione pubblica; la legge costituzionale n. 1 del 1999 che, oltre a prevedere l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, sancisce il principio dell'autonomia statutaria delle Regioni; la legge costituzionale del 2001, di riforma del Titolo V che, tra l'altro, ha introdotto un nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni. Ricorda anche il disegno di legge di riforma della Costituzione approvato a suo tempo dalla maggioranza di centro-destra il quale però non ottenne il consenso necessario nel *referendum* confermativo. Nel ritenere matura l'approvazione di una legge di attuazione del federalismo fiscale, ricorda che il valore delle differenze non deve compromettere l'unità dello Stato, in coerenza al principio di sussidiarietà, che pone al centro la persona, le cui esigenze sono affidate agli enti territorialmente più vicini in quanto capaci di adeguare la loro azione alle articolate realtà economiche e sociali dei territori. Sottolinea, in proposito, che il principio di sussidiarietà ispira anche l'ordinamento comunitario, tanto che

l'articolo 5 del Trattato legittima l'intervento comunitario nelle materie non di competenza esclusiva dell'Unione solo quando lo Stato non sia in grado di raggiungere l'obiettivo fissato.

Nel ribadire l'esigenza di contemperare autonomia, responsabilità e solidarietà sociale, ricorda l'insegnamento del cardinale Carlo Maria Martini che, quale Arcivescovo di Milano, auspicò che il federalismo fosse ispirato alla valorizzazione di una giusta autonomia, intesa come riconoscimento prioritario dell'iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali nelle quali essa si organizza.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene essenziale garantire livelli adeguati di prestazioni in alcuni settori particolarmente sensibili, come la salute e l'istruzione, le infrastrutture e i trasporti, assicurando alle istituzioni locali le risorse per poter svolgere efficacemente il proprio ruolo. Al riguardo, osserva che l'abolizione dell'ICI, l'unica vera imposta locale, non ha certamente contribuito a tale processo.

Circa le possibili disparità fra le diverse aree del Paese, ricorda quanto affermato dal presidente dell'ISTAT, nell'audizione dinanzi alle Commissioni: questi paventava la possibilità che, per le Regioni meridionali, le risorse proprie debbano essere sistematicamente integrate con il ricorso al fondo di perequazione, probabilmente anche in misura crescente nel tempo, anche perché le loro caratteristiche sociali implicano, a parità di efficienza, un impegno di risorse proporzionalmente maggiore.

Per evitare che l'autonomia garantita resti una mera affermazione di principio, ritiene necessario porre le Regioni in condizioni di disporre delle risorse finanziarie per sostenere le proprie politiche. Ciò dovrebbe avvenire prevalentemente con il prelievo fiscale sulle ricchezze prodotte nel territorio, garantendo così un maggiore controllo democratico sull'uso delle risorse acquisite dai contribuenti. Al fine di non introdurre un forte squilibrio tra Nord e Sud del Paese, occorre però un'adeguata politica statale di redistribuzione. Pur dovendo assicurare l'equilibrio tra molteplici e contrastanti esigenze, auspica che venga adottato un modello coerente e non ambiguo, che non lasci eccessiva discrezionalità al legislatore statale nella fissazione dei tributi regionali e nel coordinamento della finanza pubblica.

Nel ribadire che il Partito Democratico ha per primo ritenuto fondamentale dare attuazione al principio di territorialità dell'imposta al fine di ridurre la pressione fiscale, auspica l'approvazione in tempi ragionevoli di una legge di delega, nella quale possano confluire alcuni dei contenuti previsti nel disegno di legge presentato dall'opposizione, che coniuga le esigenze di decentramento e di autonomia fiscale con la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali a tutela dei cittadini, in particolare dei più deboli.

Esorta, infine, ad operare per lo sviluppo di una società solidale, attraverso un'organizzazione della convivenza che riconosca il valore della persona umana e migliori la qualità delle relazioni sociali.

Il senatore **PASTORE** (Pdl), nel ricostruire le vicende che hanno anticipato la presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ricorda il lavoro articolato svolto durante la XIV legislatura, sia in riferimento alla approvazione della riforma costituzionale che non fu confermata nel *referendum* popolare, sia in riferimento all'approvazione di importanti leggi ordinarie di riforma, tra cui la legge n. 131 del 2003 sull'attuazione del Titolo V e la legge n. 11 del 2005 sull'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari.

Rileva che il disegno di legge governativo, oltre a riformare il sistema fiscale nazionale, ridistribuisce la capacità tributaria tra i vari livelli di governo ed evoca possibili rischi di una fiscalità eccessivamente decentrata. In proposito ricorda che il sistema precedente la riforma fiscale degli anni '70, ispirata a un forte centralismo e basata sul criterio della compartecipazione al gettito statale, si caratterizzava per una ampia localizzazione delle entrate.

Nel ribadire quindi l'esigenza di evitare il rischio di abusi, si sofferma sul pericolo di produrre forme di centralismo regionale nelle quali possa riprodursi la distanza fra cittadino e Stato.

Pur apprezzando il passaggio dal sistema della spesa storica ad un modello fondato sui costi *standard*, osserva che, per verificare il livello delle prestazioni comunali e provinciali sia necessaria un'omogeneità che invece, considerando la realtà socio-demografica delle diverse Regioni italiane, appare carente.

Ritiene inoltre che, per l'attuazione di un regionalismo differenziato coerente sia necessario individuare il ruolo e il livello di partecipazione delle Regioni ad autonomia speciale, le cui peculiarità possono influire in modo significativo sulla realizzazione del federalismo fiscale.

Si sofferma poi sul ruolo delle Province, esprimendo alcune perplessità sulla scelta di attribuire anche a tali enti un ruolo nel nuovo sistema fiscale, configurato dal nuovo disegno di

legge di delega. Ritiene invece opportuno procedere all'abolizione delle Province, anche perché in alcune realtà esse possono impropriamente sovrapporsi alle città metropolitane in grado da sole di amministrare il territorio provinciale.

Ritiene essenziale, in conclusione, semplificare il quadro normativo, adottare un Codice delle autonomie coerente con il nuovo sistema federale e realizzare una riforma costituzionale che semplifichi il procedimento legislativo e ridefinisca, in senso più moderno, i poteri dello Stato centrale. Nel condividere lo spirito della riforma, auspica che possano essere realizzate scelte condivise anche dall'opposizione.

Il presidente **VIZZINI**, nel dichiarare chiusa la discussione generale ringrazia tutti i senatori intervenuti nel dibattito, auspicando che lo spirito che ha caratterizzato la discussione generale possa permanere anche nelle fasi successive dell'*iter* parlamentare. Ringrazia inoltre il ministro Calderoli, il ministro Bossi, il sottosegretario Brancher e il sottosegretario Molgora per l'assiduità e l'attenzione con cui hanno seguito i lavori delle Commissioni riunite.

Avverte infine che rappresenterà al Presidente del Senato l'esigenza di contemperare gli impegni già programmati per la settimana successiva con l'esigenza di poter svolgere le repliche del relatore e del Governo in tempi adeguati all'importanza del provvedimento.

Su richiesta del senatore **MORANDO (PD)**, il presidente **VIZZINI** fornisce chiarimenti sulle modalità di acquisizione dei dati forniti da enti già convocati in Commissione e sulle modalità di diffusione dei relativi documenti per i componenti delle Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)5^a (Bilancio)6^a (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2008

15^a SedutaPresidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo Bossi, il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO e VITALI. - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1117 e 316, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1253 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1253, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1117 e 316 e rinvio)

Si riprende il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1117 e 316, sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il presidente **BALDASSARRI** ricorda che nel corso della precedente seduta si è conclusa la discussione generale, e che nella seduta odierna sono previsti gli interventi di replica del relatore e del Governo, dopo l'illustrazione da parte del relatore dei contenuti del disegno di legge n. 1253.

Il relatore **AZZOLLINI** (PdL) richiama preliminarmente i contenuti del disegno di legge n. 1253, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, evidenziandone le differenze rispetto al testo del disegno di legge di iniziativa governativa. In particolare, il disegno di legge in commento intende indicare misure più puntuali, rispetto alla supposta genericità del disegno di legge delega presentato dall'Esecutivo. Un'altra questione è legata al principio di territorialità delle imposte, sancito dal disegno di legge n. 1117, laddove i presentatori del disegno di legge n. 1253 ritengono che esso possa determinare un rischio di squilibrio tra le aree del Paese. In relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il disegno di legge prevede che le aliquote dei tributi propri, le compartecipazioni ed il fondo perequativo finanzino integralmente le funzioni pubbliche attribuite alle autonomie locali e alle regioni, realizzando un omogeneo livello di efficienza delle prestazioni rese sul territorio nazionale. Viene inoltre previsto un patto per la convergenza nell'offerta di servizi essenziali secondo un modello di coordinamento dinamico della finanza pubblica. Esso prevede una programmazione triennale su due livelli: ai fini del patto di stabilità interno e ai fini di quello di stabilità e crescita in ambito europeo. La convergenza è prevista per i

servizi verso condizioni di costo più efficienti e sui livelli di servizio omogenei sul territorio. La logica della proposta è quella di migliorare i servizi pubblici erogati per l'intero territorio nazionale. Viene poi previsto un arco temporale di 5 anni per attuare la riforma a regime ed un sistema di perequazione verticale per i LEP e orizzontale per le altre spese. Infine, la proposta si caratterizza per la previsione di risorse aggiuntive attraverso interventi speciali quali fattori di coesione tra le diverse aree del Paese.

Il presidente **BALDASSARRI** avverte che l'esame del disegno di legge n. 1253, proseguirà in forma congiunta con i disegni di legge n. 1117 e n. 316.

Intervenendo per la replica, il relatore **AZZOLLINI** (PdL) dichiara di non condividere le critiche avanzate dall'opposizione in merito alla genericità dei principi di delega del disegno di legge n. 1117. Tuttavia ritiene che sotto tale aspetto alcune modifiche potranno migliorare e specificare maggiormente alcune disposizioni. Per quanto concerne poi la richiesta di disporre di simulazioni quantitative circa gli effetti della riforma, rileva come la previsione della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale con il compito di effettuare tale analisi possa rappresentare la dimostrazione della difficoltà di poter disporre, in questa fase, di dati condivisi, in grado di fornire un quadro univoco. Osserva che in sede di esame dei decreti delegati sarà più facile effettuare tale tipo di valutazioni: rimarca inoltre l'esigenza che in quella fase, il Parlamento abbia pieno accesso ai dati in possesso della suddetta Commissione, non escludendo il coinvolgimento del Servizio del bilancio di Camera e Senato ai fini della partecipazione ai lavori, nelle modalità ritenute più adeguate, della citata Commissione. Un altro tema emerso nel corso della discussione generale è quella di una più precisa definizione della nozione di tributi propri al fine di realizzare pienamente il principio di correlazione tra autonomia impositiva e responsabilità decisionale. Il Governo sta già lavorando in questa direzione e l'ambito delle modifiche da apportare sarà più chiaro nel prosieguo dei lavori.

In relazione ai costi *standard*, è unanime il consenso sul superamento del criterio dei costi storici, ma occorre essere consapevoli che la mancanza di dati costituisce un punto di debolezza della proposta di legge. Occorrerà, a suo parere, svolgere delle verifiche di carattere quantitativo. In relazione ai LEP la proposta del Governo ha il pregio di chiarire le funzioni per le quali la perequazione opera in maniera integrale. Sottolinea peraltro la necessità di definire due questioni: la possibilità di assimilare, ai fini della delega, la materia del trasporto pubblico locale alla sanità, istruzione e assistenza. Su tale ultima materia, attesa la competenza attualmente assegnata ai comuni, andrebbe precisato che, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, anche in futuro tale funzione sia assolta in via principale dai comuni. In merito alla perequazione, sarà decisivo verificare attraverso i dati un sistema che non incrementi gli squilibri territoriali e rappresenti un fattore di coesione. Per quanto riguarda le risorse finanziarie da assegnare ai comuni, attesa la scelta di abolire l'ICI sull'abitazione principale, ritiene opportuno valutare la definizione di un tributo comunque afferente ai cespiti immobiliari e fondiari. Le eventuali proposte emendative dovranno poi affrontare, sempre in tema di perequazione, una più puntuale definizione delle regioni sulle quali va operata la perequazione stessa. Per quanto poi concerne il controllo parlamentare sull'attuazione della delega, non esclude pregiudizialmente alcuna soluzione che sia in grado di garantire l'esercizio di tale funzione in una sede unitaria, per rafforzare l'efficacia della deliberazione parlamentare.

Esprime poi alcune perplessità sull'ipotesi di prevedere nella Costituzione un limite alla pressione fiscale, in quanto, pur condividendo il principio in sé, non ritiene che la sede costituzionale sia idonea a garantire la necessaria flessibilità di tale parametro. Dopo aver rinviato alla fase di esame degli emendamenti le questioni relative alla fiscalità di vantaggio, conclude preannunciando una valutazione di tutte le proposte emendative priva di pregiudiziali e preclusioni politiche, al fine di pervenire a soluzioni ampiamente condivise da tutte le parti politiche.

Il ministro **CALDEROLI**, in sede di replica, esprime soddisfazione per l'andamento della discussione generale, che ha fornito elementi utili per completare la proposta di delega elaborata sulla base delle intese con le Regioni e con gli enti locali. In proposito, ricorda il parere favorevole unanime espresso dalla Conferenza unificata, dopo l'accoglimento degli emendamenti proposti dal sistema delle autonomie, ma anche il timore, manifestato in quella sede, che il punto di equilibrio potesse essere modificato nell'*iter* parlamentare e che la predisposizione dei decreti delegati non vedesse il coinvolgimento delle autonomie.

Sottolinea che non è intenzione del Governo ottenere una delega in bianco o superficiale, attraverso l'indicazione di principi e criteri direttivi generici; piuttosto vi è la volontà di concordare

insieme al Parlamento gli elementi di dettaglio, mantenendo fermi alcuni elementi cardine della proposta, quali l'abbandono del criterio della spesa storica, l'affermazione dei principi di trasparenza e responsabilità, l'introduzione di controlli più efficaci e lo sviluppo dei principi di autonomia, di entrata e di spesa, per gli enti territoriali.

Il disegno di legge presentato dal Governo adotta come parametro di riferimento le funzioni, quindi il loro costo e il fabbisogno *standard* per assicurare prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale. In tale prospettiva, restano irrisolti il problema dell'individuazione delle competenze regionali, in particolare quelle concorrenti, e la questione di una più ampia riforma costituzionale che porti all'istituzione di una Camera delle autonomie territoriali e a un rafforzamento dei ruoli del Presidente del Consiglio dei ministri e del Parlamento. A suo avviso, si tratta di iniziative che dovrebbero procedere parallelamente all'attuazione del federalismo fiscale e che potrebbero essere seguite dalla revisione dei regolamenti parlamentari.

Ricorda la scelta di indicare l'istruzione, la sanità e l'assistenza, oltre che il trasporto locale, come funzioni principali delle Regioni: si tratta di ambiti che assorbono la maggior parte della spesa regionale e che sono stati attribuiti al livello regionale da molto tempo, per cui sono minori i rischi di duplicazione o sovrapposizione con l'esercizio delle competenze dello Stato; inoltre, è proprio in tali ambiti che si sono verificati alcuni gravi episodi di cattiva gestione e di spreco delle risorse.

Quanto ai Comuni, l'indicazione delle quote dell'80 per cento e del 20 per cento rispettivamente per le funzioni essenziali e non essenziali rappresenta una proposta di partenza: è aperto il confronto per valutare se in luogo di quelle quote si possono esplicitare le funzioni proprie dei comuni.

A proposito delle entrate, ribadisce la convinzione che l'attuazione del federalismo fiscale non può tradursi in una riforma complessiva del sistema fiscale; può essere però l'occasione per una semplificazione. In particolare, è opportuno mantenere l'autonomia impositiva per ciascun livello di governo e assicurare la "tracciabilità" tributaria con fini di trasparenza e responsabilità. Inoltre, è importante consentire la flessibilità dell'imposizione fiscale congiuntamente alla modulazione dei servizi forniti alla cittadinanza. Il criterio della territorialità delle imposte, che si evince dall'articolo 119 della Costituzione, ha come corollario la responsabilità dell'entrata e quindi postula l'impegno dei vari livelli di governo anche nella lotta all'evasione fiscale.

Per quanto riguarda la tipologia dei tributi, che appare di difficile individuazione vista l'indeterminatezza delle funzioni per ciascun livello di governo, la compartecipazione al gettito dell'IVA dovrebbe essere attribuita alle Regioni, mentre per i Comuni si potrà pensare a un'imposta sostitutiva delle imposte erariali sugli immobili, sui terreni e sui relativi servizi; alle Province, infine, sarebbero attribuiti i tributi relativi alla circolazione e al trasporto. La leva fiscale dovrebbe essere impiegata anche per incoraggiare l'associazionismo fra comuni, in analogia a un'esperienza condotta con successo in Francia.

Più in generale, lo Stato dovrebbe provvedere al finanziamento dei servizi su tutto il territorio nazionale, ma il finanziamento dovrà essere integrato con il gettito derivante dai tributi propri, dalla compartecipazione e dalla perequazione: un federalismo senz'altro solidale, perché assicura prestazioni omogenee in tutto il Paese, ma anche responsabile, nel senso che individua le risorse da erogare in base al criterio del costo *standard*, cioè il costo dei servizi in condizione di efficienza e adeguatezza.

Per quanto riguarda la perequazione, l'istituzione di due fondi a livello regionale rappresenta un punto di equilibrio raggiunto in sede di negoziato con le autonomie territoriali. Sono comprensibili i timori dei Comuni per quello che potrebbe accadere nelle Regioni con maggiori difficoltà di cassa, tuttavia la formulazione della disposizione legislativa non dovrebbe essere condizionata da situazioni contingenti. Inoltre vi è l'esigenza di una perequazione anche orizzontale, in coerenza al principio di sussidiarietà.

La perequazione, a parte l'individuazione delle risorse, dovrebbe assicurare l'omogeneità dei servizi, quindi una perequazione di diritti, ma anche di doveri, nel senso di una amministrazione oculata delle risorse e dell'effettiva contribuzione fiscale da parte dei cittadini. Infine, la perequazione non può ignorare la questione infrastrutturale: per garantire livelli omogenei di prestazioni in alcune regioni è necessario recuperare il ritardo infrastrutturale; purtroppo finora le risorse trasferite non sono state tradotte in infrastrutture reali e spesso hanno alimentato attività economiche delle organizzazioni criminali.

Ricorda anche l'esigenza di un sistema di controlli preventivi, di una riconsiderazione del criterio dei costi *standard* con riferimento alle Regioni a statuto speciale e di un controllo sulla pressione fiscale nei diversi livelli di governo: questioni che potranno essere più approfonditamente trattate in sede di esame degli emendamenti.

Sottolinea il rilievo di una riforma che potrà realizzarsi con un ampio consenso parlamentare; una condizione essenziale per evitare un'ulteriore stagione di instabilità in cui le maggioranze all'inizio di ciascuna legislatura si preoccupano soprattutto di modificare le riforme introdotte in quella precedente. In tale contesto, auspica che l'esame degli emendamenti sia svolto propedeuticamente in un comitato ristretto delle Commissioni riunite e sottolinea che, di fronte all'ipotesi di una larga convergenza, non vi sarebbero resistenze del Governo per un eventuale lieve ritardo dell'*iter* parlamentare. Nel frattempo il Governo continua la rilevazione dei dati presso le Regioni e gli Enti locali e procede nell'iniziativa per l'elaborazione di un modello contabile omogeneo ai fini del coordinamento della finanza pubblica, che potrebbe essere ricondotto a una norma di legge, con il conforto delle informazioni statistiche predisposte da istituti pubblici quali l'ISTAT, la Banca d'Italia, l'ISAE e altri.

Interviene quindi il ministro TREMONTI, il quale ricorda, in primo luogo, i contenuti del Libro bianco in materia di federalismo fiscale, presentato, nell'autunno del 1994, dal primo Governo Berlusconi. Richiamando gli aspetti di maggiore interesse politico del documento, ricorda i criteri fondamentali che lo ispiravano: il passaggio da una tassazione basata sulle persone ad una fondata sulle cose, una maggiore semplificazione del sistema tributario e il progressivo trasferimento, dal centro alla periferia, dell'imposizione fiscale. Rileva, al riguardo, che le riflessioni allora svolte si inserivano in un sistema costituzionale ancora non riformato. Inoltre l'obiettivo perseguito era la ridefinizione complessiva della struttura e dei contenuti del sistema fiscale. L'attuale disegno di legge sul federalismo fiscale fa invece riferimento a un quadro costituzionale profondamente mutato a seguito della riforma del Titolo V e coerentemente vuole non tanto modificare il sistema fiscale, ma adattare il modello attuale al sistema costituzionale vigente.

Reputa preliminarmente necessario ribadire che un federalismo istituzionale può concretamente realizzarsi solo se è accompagnato da una coerente riforma fiscale di tipo federale, essendo quest'ultima elemento fondamentale delle strutture democratiche a tutti i livelli, caratterizzato dal tendenziale allineamento tra cosa amministrata e cosa tassata. Rileva inoltre che l'attuazione del federalismo fiscale è un processo che inevitabilmente tende a svilupparsi con modalità non lineari, caratterizzandosi per l'alternanza di forti accelerazioni e di brusche frenate e, talvolta, di arretramenti.

Nel tentare una ricostruzione storica del processo federalista italiano, rileva che la Costituzione del 1948 appare più autonomista di quanto non sembri a una prima lettura. Ricorda in proposito che lo stesso elenco di competenze regionali, previsto nell'originaria formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, si caratterizzava per contenuti fortemente innovativi, come l'attribuzione alle Regioni, in un sistema economico ancora a base rurale, di molte competenze legate all'agricoltura. A conferma di ciò, ricorda quanto affermò Piero Calamandrei circa il sostanziale tradimento delle istanze più moderne contenute nella Costituzione, attraverso la realizzazione di un sistema eccessivamente centralista.

La stessa istituzione delle Regioni non rappresentò, a suo avviso, un passaggio politicamente significativo, ma costituì piuttosto il semplice adempimento di una disposizione costituzionale rimasta fino allora inattuata.

Negli stessi anni, furono realizzate riforme fiscali che, in un momento storico in cui altri Paesi europei conoscevano processi di territorializzazione progressiva della finanza pubblica, produssero una integrale centralizzazione del sistema tributario, con il progressivo annullamento di ogni forma di prelievo locale. Ciò fu, a suo avviso, il prodotto di scelte politiche basate sulla convinzione che in una struttura complessa come quella italiana, per garantire la coesione sociale, fosse necessario governare dal centro la finanza pubblica.

Nello stesso tempo, proprio a partire da quegli anni, si ebbe un progressivo incremento del debito pubblico, anch'esso frutto di scelte politiche caratterizzate da un tendenziale favore per l'ampliamento degli interventi finanziari di sostegno al sistema economico.

Rileva che proprio nel momento in cui, a partire dagli anni Novanta, il debito pubblico divenne insostenibile, si tornò a riflettere sull'esigenza di attuare il federalismo fiscale, probabilmente poiché si comprese che un sistema di quel tipo avrebbe contribuito a invertire il tendenziale livello di crescita della spesa pubblica.

In questo contesto, ricorda i momenti politicamente più significativi che caratterizzarono il processo di riforma. Rammenta in primo luogo i lavori della Commissione per le riforme costituzionali, presieduta dall'onorevole D'Alema, osservando che il limite di quel tentativo di riforma nasceva dalla pretesa di realizzare un modello federalista, attuando contemporaneamente, attraverso le cosiddette "leggi Bassanini", un progressivo trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli

enti locali. Ritiene, infatti, tendenzialmente alternative le due soluzioni, in quanto il decentramento presuppone in ogni caso l'adesione a un modello centralista.

Ricorda poi i numerosi progetti di devoluzione che si caratterizzavano come ipotesi di coerente attuazione della Costituzione allora vigente. Essi, infatti, presupponendo un sistema in cui le competenze regionali fossero puntualmente enumerate, proponevano di aggiungere, a quelle già esistenti, ulteriori competenze.

Ricorda infine la riforma del Titolo V della Costituzione, dichiarando di averne sempre condiviso lo spirito. In proposito ricorda che due aspetti particolarmente qualificanti di quella riforma erano stati da lui presentati come autonomi disegni di legge: da una parte, il mutamento del criterio circa il riparto di competenze, con l'attribuzione allo Stato di competenze tassativamente indicate e alle Regioni di una competenza generale; dall'altra l'inversione del flusso di risorse finanziarie, con la previsione di un sistema caratterizzato dal principio della territorialità dei tributi e dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Ritiene finalmente giunto il momento di una piena attuazione del Titolo V, attraverso la realizzazione di una riforma che organizzi in senso federale il sistema del prelievo fiscale.

Osserva in proposito che il disegno di legge presentato dal Governo è pienamente coerente con le norme costituzionali, in particolare con l'articolo 119, al quale dà attuazione, essendo stato elaborato in coerenza con le competenze dei diversi livelli di governo e con l'esigenza di assicurare il pieno godimento dei diritti sociali fondamentali. Osserva, al riguardo, che lo stesso passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi *standard* muove dal proposito di assicurare a tutti i cittadini il concreto godimento dei diritti sociali fondamentali e il pieno accesso alle prestazioni essenziali. Esso appare coerente, inoltre, con l'esigenza di assicurare un tendenziale allineamento tra cosa amministrata e cosa tassata, la cui realizzazione è il fondamento di ogni autentico sistema fiscale di tipo federale.

Nel ritenere opportuno che il Parlamento approvi il disegno di legge in tempi adeguati all'urgenza della riforma, ricorda quanto affermato dal Presidente della Repubblica circa la necessità di colmare quella che lo stesso Capo dello Stato ha definito una vera e propria lacuna costituzionale.

Il presidente [BALDASSARRI](#), nel ringraziare il ministro Tremonti per il suo intervento, evidenzia le numerose convergenze rispetto ai diversi interventi svolti in sede di discussione generale, con particolare riguardo ad alcuni passaggi rilevanti della storia costituzionale repubblicana.

Interviene quindi, sull'ordine dei lavori, il senatore [BIANCO](#) (PD) che, dopo aver ringraziato sia il ministro Calderoli sia il ministro Tremonti, manifesta il suo apprezzamento per la poderosa ricostruzione storica svolta dal Ministro dell'economia, pur esprimendo alcune riserve in riferimento alle critiche che questi sembra muovere alle riforme fiscali attuate nella prima metà degli anni Settanta.

Chiede quindi al Ministro di fornire al Parlamento dati certi circa i prevedibili effetti che l'approvazione del disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale potrebbe determinare sulla finanza pubblica, anche alla luce di quanto sostenuto da molti osservatori, che hanno messo in luce i costi ulteriori che un sistema federale potrebbe ingenerare rispetto ad un sistema ispirato a maggiore centralismo.

Interviene sull'ordine dei lavori anche il senatore [VITALI](#) (PD) che, dopo aver ringraziato i Ministri intervenuti, esprime vivo apprezzamento per le ampie aperture manifestate dal ministro Calderoli circa la necessità di giungere a una soluzione ampiamente condivisa. A tal fine, appare a suo avviso ancor più essenziale che il Governo fornisca dati precisi sui costi derivanti dall'attuazione del federalismo fiscale. Al riguardo cita la documentazione rilasciata dall'ISAE nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite e successivamente integrata. In particolare, richiama quanto in essa contenuto circa l'incremento di spesa che un sistema federale potrebbe determinare, evidenziando nello stesso tempo i dati discordanti in riferimento alla distribuzione territoriale delle spese. Non risulterebbe chiaro, infatti, se e in quale misura l'attuazione del federalismo penalizzi le Regioni meridionali, soprattutto per quanto attiene la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

Al fine di fugare ogni dubbio e ogni incertezza, ribadisce dunque il suo auspicio che il Governo fornisca un'interpretazione corretta dei dati, per porre il Parlamento nella condizione di discutere con una piena cognizione degli effetti economico-finanziari che potrebbero verificarsi.

Il ministro TREMONTI, in riferimento a quanto affermato circa le riforme fiscali attuate agli inizi degli anni Settanta, precisa di non aver espresso valutazioni di merito, essendosi semplicemente limitato a constatare che successivamente alla riforma fiscale, attuata tra il 1971 e il 1973, si sia innescata una progressiva crescita del debito pubblico.

Quanto ai rischi paventati circa un possibile incremento della pressione fiscale, egli ricorda che, nel disegno di legge governativo, sono contenute due clausole di invarianza. La prima, relativa alla finanza pubblica, nasce dall'esigenza di rispettare gli impegni internazionali, in particolare i limiti imposti dal Patto di stabilità.

La seconda clausola di invarianza impone invece che, nel passaggio da un sistema fiscale all'altro, per tutti i livelli di governo i cittadini non abbiano a subire aumenti della pressione fiscale.

Invita poi il senatore Vitali a non considerare decisivi gli studi citati, osservando che essi spesso sono stati elaborati senza poter tenere conto di tutte le variabili che saranno prodotte dal progressivo trasferimento di funzioni dallo Stato agli altri livelli di governo.

Assicura, peraltro, che il Governo trasmetterà al Parlamento dati sui quali auspica si possa determinare un ampio consenso, non essendo sua intenzione costruire su indicazioni numeriche formule politiche che non corrispondano all'interesse del Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE1^a (Affari costituzionali)5^a (Bilancio)6^a (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2008

16^a Seduta (pomeridiana)Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Intervengono i ministri per le riforme per il federalismo Bossi e per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO ed altri. - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **VIZZINI** avverte che sono stati acquisiti gli emendamenti al disegno di legge n. 1117, assunto come testo base e che, a partire dalla seduta in corso, come previsto, si potrebbe procedere all'illustrazione delle proposte di modifica.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **BARBOLINI** (PD) avanza la richiesta, a nome della propria parte politica, di procedere immediatamente a una riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per definire l'organizzazione dei lavori per l'esame degli emendamenti e la determinazione dei tempi entro i quali si riterrà possibile concludere l'*iter* dei disegni di legge in Commissione.

Nel sottolineare come tale richiesta appaia doverosa, dopo aver richiamato il clima di collaborazione che si è instaurato in seno alle Commissioni riunite quale presupposto positivo per svolgere il più ampio confronto sulle diverse proposte presentate, manifesta tuttavia il disagio del proprio Gruppo rispetto alle notizie riferite recentemente dalle agenzie di informazione circa un mutamento delle priorità politiche dell'Esecutivo e circa la indisponibilità a cercare un dialogo costruttivo con la minoranza parlamentare. È pertanto necessario che i rappresentanti del Governo forniscano gli opportuni chiarimenti in merito alla reale volontà della compagine governativa.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) manifesta, anche a nome del senatore Bianco quale rappresentante del Gruppo in 1^a Commissione, le riserve del Partito Democratico per la condotta contraddittoria del Governo e si associa alla richiesta di riunire immediatamente gli Uffici di Presidenza, anche in relazione alla concreta possibilità che le Commissioni riunite convengano, nell'interesse di un buon risultato legislativo, sulla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo possibilmente condiviso; dà atto, quindi, della disponibilità dimostrata dal

ministro Calderoli verso un confronto reale sin dall'avvio dell'esame dei disegni di legge sul federalismo fiscale.

Il presidente **VIZZINI** afferma che il principale compito dei Gruppi parlamentari risiede nell'elaborare testi legislativi che rispondano il più possibile all'interesse generale del Paese, senza eccessivi condizionamenti determinati da contingenze di carattere politico. L'esigenza, da lui ampiamente condivisa, di svolgere il più ampio confronto sulle proposte di modifica presentate dall'opposizione deve però conciliarsi con l'obiettivo di completare l'*iter* in Commissione tenuto conto del numero di emendamenti presentati.

Ritiene pertanto possibile convocare un'immediata riunione degli Uffici di Presidenza, a condizione che vi sia la disponibilità dell'opposizione a proseguire in un confronto costruttivo.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) dichiara il proprio dissenso dalla considerazione secondo cui le forze politiche presenti in Parlamento non dovrebbero lasciarsi condizionare dai possibili mutamenti di indirizzo intervenuti nello schieramento di Governo e ribadisce la richiesta avanzata dalla propria parte politica, che non ha assolutamente carattere dilatorio o strumentale, ma intende sottoporre al Governo e alla maggioranza la necessità di una scrupolosa riflessione in comune sui contenuti e sui tempi di approvazione parlamentare della riforma.

Il senatore **LEGNINI** (PD) ribadisce, ai rappresentanti del Governo, la piena disponibilità del Gruppo del Partito Democratico a collaborare alla stesura di un testo di riforma condiviso dalle forze politiche e rispondente ai bisogni del Paese, come confermato dal tenore degli emendamenti presentati, che non perseguono affatto una finalità ostruzionistica.

Tuttavia, le condizioni politiche nelle quali deve essere svolto il dibattito sul federalismo fiscale devono tener conto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, in merito al fatto che l'attuazione di una riforma del sistema della giustizia rappresenta un obiettivo prioritario del Governo, da affrontare immediatamente nelle sedi parlamentari. Ritiene pertanto essenziale che il Governo indichi al Parlamento le priorità della sua agenda politica nelle prossime settimane: se si intende proseguire nell'esame dei disegni di legge in tema di federalismo fiscale, ribadisce la disponibilità del proprio Gruppo a concorrere, con le proprie proposte, alla realizzazione di tale obiettivo; viceversa, se il Governo e la maggioranza dovessero decidere, nell'esercizio di una loro legittima facoltà, di modificare gli obiettivi programmatici da raggiungere e le relative priorità, tale circostanza, di cui il Partito Democratico non potrebbe che prendere atto, renderebbe necessario ridefinire i tempi e le modalità d'esame dei progetti di legge sul federalismo fiscale. In proposito, non condivide il richiamo del presidente Vizzini a una sorta di predisposizione meccanica e tecnica di testi di riforma, posto che il Parlamento rappresenta al contrario la sede principale in cui si assumono decisioni di carattere politico.

In conclusione, ritiene ragionevole e non strumentale che si proceda a un'immediata riunione degli Uffici di Presidenza.

Il ministro CALDEROLI conferma che l'attuazione del federalismo fiscale è un obiettivo prioritario del programma di governo del centrodestra, sottolineando inoltre come vi siano tutti i presupposti per individuare un disegno di riforma largamente condiviso.

Il presidente **VIZZINI**, preso atto di un conforme orientamento nelle Commissioni riunite, dispone una sospensione della seduta e convoca immediatamente una riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per definire le modalità attraverso cui proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,30.

Il presidente **VIZZINI**, in esito alla riunione appena svolta degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, comunica che l'esame congiunto dei disegni di legge **1117** e connessi (federalismo fiscale) proseguirà nella seduta già convocata per le ore 21.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2008
17^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO ed altri. - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il sottosegretario BRANCHER riferisce alcune dichiarazioni rese nel pomeriggio dal Presidente del Consiglio dei ministri, nelle quali si sottolinea la disponibilità a un confronto in Parlamento sul tema della giustizia, in vista di una proposta di riforma il cui esame potrà procedere parallelamente a quello del federalismo fiscale. Infatti, si tratta di specifici punti del programma di Governo che pertanto hanno carattere prioritario nell'agenda della maggioranza e del Governo. A tale fine, il Presidente del Consiglio, con il quale egli ha avuto un colloquio telefonico, confida che i Gruppi di maggioranza si adopereranno per assicurare un clima costruttivo che favorisca la realizzazione di riforme assai importanti auspiccate dalla grande maggioranza degli italiani.

Incidentalmente, rileva che sempre nel pomeriggio l'onorevole Di Pietro ha ribadito l'indisponibilità a confrontarsi con il presidente del Consiglio Berlusconi, definendolo ancora una volta con appellativi offensivi.

Il senatore BARBOLINI (PD) ritiene che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sotto un certo profilo aggravano la questione politica che il suo Gruppo intende porre al Governo: infatti, premesso che la dialettica parlamentare si svolge a prescindere dall'opinione del Presidente del Consiglio, si tratta di capire in quale modo la maggioranza e il Governo intendono affrontare le riforme, facendo valere la forza dei numeri in Parlamento ovvero in un clima di corretto confronto, confermando la posizione manifestata durante la discussione in corso dai ministri Calderoli e Bossi. Si domanda, fra l'altro, se l'attacco con dichiarazioni dai toni eccessivi rivolto al Partito Democratico da parte del presidente Berlusconi stia a indicare piuttosto che l'attuazione del federalismo fiscale sta a cuore ad alcune forze politiche ma non a tutta la maggioranza.

La sottolineatura da parte del Presidente del Consiglio dell'intenzione di non essere coinvolto nel confronto con l'opposizione testimonia che non si è data risposta alle preoccupazioni della sua parte politica. Confermando la disponibilità a discutere sin d'ora gli emendamenti presentati, tuttavia ritiene opportuno valutare la situazione, per orientarsi sul comportamento da tenere nel seguito della procedura.

Il senatore BIANCO (PD) conferma l'intenzione di sottoporre a una riunione del Gruppo la valutazione delle modalità per proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il ministro CALDEROLI ricorda di aver costantemente seguito i lavori delle Commissioni rappresentando sempre, insieme ad altri esponenti del Governo, la volontà di allargare il consenso su una riforma particolarmente importante come è il federalismo fiscale.

Propone di sospendere brevemente la seduta per consentire al Governo e alla maggioranza di concordare una risposta comune sulla richiesta di rinvio dell'esame avanzata dai senatori Barbolini e Bianco.

Il presidente [BALDASSARRI](#), accogliendo la richiesta del ministro Calderoli, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,25, riprende alle ore 21,30.

Il presidente [BALDASSARRI](#) annuncia che la maggioranza e il Governo accolgono la richiesta avanzata dai rappresentanti del Gruppo del Partito Democratico di rinviare il seguito dell'esame per consentire una pausa di riflessione. Auspica che la riserva sul seguito dell'esame sia sciolta e si possa quindi procedere con spirito costruttivo all'esame degli emendamenti.

Il senatore [BARBOLINI](#) (*PD*) apprezza l'accoglimento della richiesta di rinvio dell'esame. Pur rilevando con soddisfazione l'assiduità dei ministri Calderoli e Bossi e le loro dichiarazioni in direzione di un allargamento del consenso per realizzare una riforma condivisa, non può non registrare che, d'altra parte, vengono affermazioni in senso opposto dal Presidente del Consiglio. Auspica, allora, che una riflessione chiarificatrice sia compiuta anche dalla maggioranza.

Il ministro CALDEROLI, precisato che l'orientamento del Governo nell'esame dei progetti di legge è quello manifestato nella sede propria, ossia in Parlamento, auspica che nel seguito dell'esame dei disegni di legge per l'attuazione del federalismo fiscale prevalga l'interesse generale e che maggioranza e opposizione, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli, riescano ad assicurare un esito condiviso.

Il presidente [BALDASSARRI](#), infine, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)5^a (Bilancio)6^a (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2008

18^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione***BALDASSARRI***indi del Presidente della 1^a Commissione***VIZZINI**

Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo Bossi, il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO ed altri. - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 dicembre e successivamente rinviato nelle sedute dell'11 dicembre scorso.

Il presidente **BALDASSARRI**, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti, propone alle Commissioni riunite, secondo quanto era stato preannunciato, di valutare la possibilità di costituire un Comitato ristretto al fine di giungere, in una sede di valutazione del merito più approfondita, ad un testo ampiamente condiviso da tutte le forze politiche.

Il presidente **AZZOLLINI** (PdL), in qualità di relatore, precisa che, già nelle prossime ore potrebbe presentare una serie di proposte emendative nelle quali sono recepite talune delle proposte avanzate negli emendamenti dei Gruppi di opposizione. Il Comitato ristretto potrebbe essere la sede in cui esaminare le proposte e eventuali ulteriori proposte subemendative delle medesime qualora i Gruppi di opposizione le ritenessero necessarie. Tale procedura, ovviamente, non pregiudicherebbe in alcun modo la possibilità di esaminare nella sede plenaria delle Commissioni riunite emendamenti al testo elaborato in sede di Comitato ristretto, in modo comunque da poter arrivare alla conclusione dell'esame dei disegni di legge nella prima metà di gennaio.

Il ministro **CALDEROLI** ricorda che anche in altre occasioni il Comitato ristretto ha rappresentato un utile strumento al fine di raggiungere ampi spazi di consenso sui punti principali di provvedimenti poi approvati.

Sulla proposta del presidente Baldassarri e del relatore, si apre un dibattito nel quale interviene il senatore **BARBOLINI** (PD), il quale ricorda che il Partito democratico aveva chiesto chiarimenti alla maggioranza sull'importanza da attribuire al tema del federalismo fiscale, chiedendo di specificare se tale riforma dovesse intendersi inclusa tra i grandi temi su cui aprire un dibattito costruttivo tra maggioranza ed opposizione, ovvero, se si trattasse di una questione a sé stante. Al riguardo, dichiara di aver apprezzato le dichiarazioni del ministro Bossi, volte a richiamare le forze di maggioranza ad una coerenza nelle priorità da perseguire, mentre significativi sono stati i silenzi del Capo dell'Esecutivo. E' mancata infatti una presa di posizione chiara da parte del Presidente del Consiglio, e ciò induce il Partito democratico a confermare, da un lato, la disponibilità ad un confronto sul merito, mantenendo tuttavia un'attenzione particolare sul quadro politico complessivo affinché ne emergano comportamenti coerenti. Dichiara quindi la disponibilità della propria parte politica alla costituzione di un Comitato ristretto, rilevando, tuttavia, che l'esigenza di pervenire ad un disegno di legge coerente non può essere influenzato in modo determinante da una logica di ristrettezza dei tempi. Conclude, infine, rilevando che la predisposizione di elaborazioni quantitative volte a fornire una valutazione degli effetti della riforma del federalismo fiscale è imprescindibile.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) si dichiara a sua volta favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto, pur tenendo conto degli elementi di cautela evidenziati dal senatore Barbolini. Per quanto concerne, poi, l'*iter* dei lavori, ritiene necessario procedere innanzitutto ad una illustrazione degli emendamenti presentati, eventualmente soltanto di quelli rilevanti sul piano dei temi affrontati, per poi passare ad un lavoro di merito più approfondito nella sede del Comitato ristretto e giungere così ad un testo largamente condiviso. Rileva che questo modo di procedere ha reso proficuo il lavoro in altre occasioni. Quanto ai tempi proposti dal relatore, ritiene che essi siano poco realistici rispetto alla necessità di approvare una riforma di così ampia portata.

Il senatore **PARDI** (IdV) condivide l'invito alla cautela avanzato dal senatore Barbolini, sebbene riconosca che le più recenti dichiarazioni rilasciate dal ministro Bossi abbiano in qualche modo bilanciato le inopportune dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Ritiene che procedere attraverso un Comitato ristretto possa consentire di concentrare il dibattito sui punti qualificanti del federalismo fiscale, rilevando tuttavia che se i lavori fossero svolti prioritariamente in quella sede, ciò comprimerebbe eccessivamente il dibattito.

Il senatore **LUSI** (PD) prega il Presidente di farsi interprete dell'esigenza di non sovrapporre i lavori delle Giunte con quelli delle Commissioni riunite. Per quanto attiene ai temi in esame, rileva come il clima collaborativo da sempre assicurato da parte del Partito democratico non eluda l'esigenza di chiarire il modello di federalismo fiscale che si intende adottare. A tal fine, ritiene fondamentale svolgere delle valutazioni quantitative in grado di descrivere gli esiti probabili della riforma.

In ordine alla composizione del Comitato ristretto intervengono quindi i senatori **BARBOLINI** (PD), **PARDI** (IdV), **MERCATALI** (PD) e **VIZZINI** (PdL) e il ministro CALDEROLI.

Il presidente **BALDASSARRI** infine, propone che il Comitato ristretto sia così composto: sette senatori del Gruppo del Partito Democratico, sette senatori del Gruppo del Popolo della Libertà compreso il relatore e i Presidenti della Commissione affari costituzionali e della Commissione finanze, due senatori del Gruppo della Lega Nord Padania, un senatore del Gruppo dell'Italia dei Valori, un senatore del Gruppo UDC, SVP e Autonomie e un senatore del Gruppo Misto.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente **BALDASSARRI** avverte che si procederà quindi all'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato), con prevalenza delle proposte emendative ritenute qualificanti rispetto alle questioni di maggior rilievo emerse nel corso del dibattito.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Titolo e all'articolo 1 del disegno di legge n. 1117.

La senatrice **BASTICO** (PD) illustra l'emendamento Tit. 1, che propone di modificare il titolo del disegno di legge al fine di sottolineare il collegamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e la definizione delle funzioni degli enti locali e l'istituzione delle città metropolitane. A tale emendamento fanno seguito le proposte di modifica dirette a comprendere nella delega alcune disposizioni sostanziali che specificano le funzioni fondamentali del sistema delle autonomie.

Il senatore **VITALI** (PD) illustra l'emendamento 1.2. Esso ripropone l'articolo 1 del disegno di legge n. 1253, presentato dal suo Gruppo. Sottolinea, in particolare, il comma 2, lettera *b*), che ribadisce l'esigenza di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. In proposito, sottolinea che l'emendamento si riferisce al "normale svolgimento delle funzioni" e dunque non implica il ripristino del criterio della spesa storica. Tuttavia, pone l'accento sul rischio di considerare finanziabili solo i livelli essenziali delle prestazioni e non il complesso delle funzioni trasferite agli enti locali.

Il senatore **PARDI** (IdV) esprime apprezzamento per le linee di fondo della proposta di delega, in particolare il passaggio dal criterio della spesa storica a quello del costo *standard* e l'affermazione del principio di autonomia e responsabilità. Le proposte emendative avanzate dal proprio Gruppo intendono contribuire al miglioramento del testo secondo una lettura attenta delle prescrizioni costituzionali e in linea con una concezione del federalismo solidale e responsabile.

In primo luogo, gli emendamenti riaffermano il ruolo centrale delle Assemblee parlamentari nella fase di predisposizione dei decreti delegati e durante il funzionamento a regime, investendo la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Inoltre, intendono rimuovere gli ostacoli che determinerebbero un surrettizio mantenimento dello *status quo*; a tal fine propongono una revisione del periodo transitorio, delle modalità di calcolo del fondo perequativo per gli enti locali, e del finanziamento delle città metropolitane e degli interventi per Roma capitale.

Sottolinea anche l'esigenza fissare un livello massimo della pressione fiscale, in modo da evitare che il federalismo fiscale si traduca in un aggravio incontrollato per il contribuente; a tale riguardo, ricorda anche l'opportunità di rispettare il riparto delle competenze legislative in materia di imposizione tributaria.

Auspica poi l'introduzione di clausole premiali per gli enti virtuosi e di sanzioni adeguate per quelli inadempienti, in modo da assicurare l'effettiva rimozione delle inefficienze e far valere le responsabilità degli amministratori. Infine, auspica il riconoscimento del ruolo delle realtà locali nella creazione della ricchezza nazionale in forme anche diverse dalla produzione del reddito.

Conclude, sottolineando l'esigenza di sopprimere l'articolo 1, il cui contenuto ha un significato di mero preambolo. In particolare, ritiene che dovrebbero sopprimersi le parole "in via esclusiva".

Si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2 nonché di quelli diretti a introdurre articoli aggiuntivi (pubblicati in allegato al resoconto).

La senatrice **BASTICO** (PD) illustra l'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2. Osserva che la proposta mira in primo luogo a ridurre, da ventiquattro a dodici mesi, i termini di esercizio della delega, al fine di concentrare quanto più possibile la fase attuativa, che peraltro dovrà, in ogni caso, essere costantemente monitorata dalla Commissione *ad hoc* appositamente istituita per l'espressione del parere sugli schemi di decreto. Si sofferma quindi sulla competenza statale circa l'individuazione delle regole fondamentali per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici. Ritiene infatti opportuno che il coordinamento fiscale sia in ogni caso rimesso alla competenza esclusiva dello Stato, quantomeno nelle sue linee essenziali, e non sia affidato - come invece prevede il disegno di legge governativo - a una competenza ripartita fra Stato e Regioni.

Dopo aver rilevato che l'emendamento attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato anche l'individuazione dell'entità e delle regole di variazione dei fondi perequativi, si sofferma sul comma 1, lettera *h*), evidenziando l'opportunità che i decreti delegati definiscano anche la struttura del finanziamento della città di Roma, Capitale della Repubblica.

Passa quindi a illustrare l'emendamento 2.17, che mira a regolare in modo più puntuale i criteri per la costituzione delle unioni di comuni. La soluzione individuata contempla, da una parte, la libertà dei comuni di poter decidere sul loro assetto istituzionale e, dall'altra, l'esigenza che sia in

ogni caso assicurato un ottimale svolgimento delle funzioni essenziali. Solo dopo aver stabilito preventivamente il livello minimo di adeguatezza dei servizi che l'ente locale deve assicurare ai suoi cittadini, è infatti possibile valutare l'opportunità di procedere a eventuali unioni di comuni. Osserva peraltro che l'emendamento richiama anche l'esigenza di fare riferimento alla specificità dei piccoli comuni e dei territori montani. In proposito, reputa necessario che lo Stato definisca l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei conseguenti costi *standard*, modulandoli, in riferimento alle particolarità locali, soprattutto in settori socialmente sensibili, quali l'istruzione e la sanità.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) illustra l'emendamento 2.22, osservando che il superamento del criterio della spesa storica in favore di un sistema basato sui costi *standard* impone una preventiva individuazione di cosa debba intendersi per "costo *standard*" e per "fabbisogno *standard*". Ritenendo impensabile poter individuare tali categorie facendo un generico richiamo alle funzioni essenziali dei comuni, l'emendamento impone in primo luogo una stima basata sulla descrizione qualitativa dei servizi e delle funzioni fondamentali. In secondo luogo si introduce, come criterio per l'individuazione dei costi *standard*, gli obiettivi quantitativi di copertura stabiliti dalle norme del settore. Ciò, a suo avviso, consente anche di prefigurare l'assetto futuro che si intende realizzare con l'attuazione del federalismo fiscale.

Si sofferma infine sull'ultima parte dell'emendamento, ritenendo essenziale che il processo di progressivo superamento del criterio della spesa storica risulti in ogni caso compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei.

Illustra l'emendamento 2.57, dopo averlo fatto proprio, ritenendo necessario inserire, per quanto riguarda la lettera *g*) dell'articolo 2, uno specifico richiamo ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, alla luce del previsto decentramento delle funzioni in materia tributaria, che prospetta tuttavia il pericolo di una frammentazione del sistema tributario nel suo complesso, pur nel perseguimento dell'esigenza, che ritiene condivisibile, di una maggiore autonomia finanziaria dei vari livelli di governo.

Il senatore **LUSI** (PD) si sofferma sull'emendamento 2.14, chiedendo ai presentatori di poter aggiungere la propria firma. Ritiene in proposito di grande importanza la modifica proposta al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 2, ove, in riferimento all'attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, si introduce, tra i principi cui attenersi, il principio di solidarietà. Reputa infatti opportuno che, senza cedere a forme di assistenzialismo, l'attuazione del federalismo fiscale non alimenti logiche egoistiche a danno delle aree meno sviluppate del Paese.

In riferimento all'emendamento 2.17, condivide quanto osservato dalla senatrice Bastico circa l'esigenza di tenere conto delle specificità dei piccoli comuni stanziati nei territori montani, per i quali occorre procedere ad opportune modulazioni nella individuazione del livello ottimale di svolgimento delle funzioni e di erogazione dei servizi.

Al fine di soddisfare l'esigenza di una maggiore accuratezza nel definire la misura della riduzione dell'imposizione fiscale statale, di cui alla lettera *u*) dell'articolo 2, sottolinea che l'emendamento 2.66, al quale aggiunge la propria firma, propone di commisurarla, anziché all'autonomia di entrata degli enti territoriali, al livello delle loro entrate, perseguendo la finalità – analogamente alle proposte di modifica del Gruppo Lega Nord Padania – di introdurre nel disegno di legge delega un parametro oggettivo per assicurare il complessivo riequilibrio della pressione fiscale.

Il senatore **STRADIOTTO** (PD) illustra l'emendamento 2.25, ritenendo opportuno, per una coerente ed efficace attuazione del federalismo fiscale, che si limitino le possibilità di intervento dello Stato e delle Regioni nell'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. Osserva infatti che spesso sia lo Stato sia le Regioni tendono a invadere le competenze dell'ente locale minore attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti.

Il senatore **PARDI** (IdV), dopo aver illustrato l'emendamento 2.5 che riduce i tempi di esercizio della delega da ventiquattro a dodici mesi, illustra l'emendamento 2.28, il quale prevede che, per livelli di governo differenti, siano ammessi tributi incidenti sul medesimo presupposto, qualora ciò sia funzionale alle esigenze di semplificazione e di efficienza del sistema tributario. In proposito osserva che il divieto per le Regioni di disciplinare tributi propri aventi il medesimo presupposto dei tributi statali, come recentemente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 102 del 2008, deriva esclusivamente dalla mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in particolare in riferimento alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Ritiene pertanto che, con l'attuazione del federalismo fiscale, venga meno ogni ostacolo alla previsione di tributi diversificati, basati sul medesimo presupposto, purché sia preventivamente fissato il livello complessivo di pressione fiscale.

Illustra quindi congiuntamente le proposte di modifica 2.33, 2.41, 2.58, 2.64, 2.65 e 2.85. Per quanto riguarda la prima, rileva l'esigenza di definire più accuratamente gli ambiti in cui si eserciterà la potestà legislativa regionale sui presupposti non assoggettati a imposizione statale: in proposito, in coerenza con l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina del suo sistema tributario, occorre fare in modo che alle regioni spetti un potere di intervento sugli elementi essenziali dei tributi locali, senza compromettere l'autonomia degli enti subregionali; tale esigenza va a suo avviso salvaguardata anche per quanto riguarda la definizione, a favore degli enti locali, delle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali.

L'emendamento 2.41 propone una ripartizione più dettagliata dei poteri esercitabili in materia tributaria tra i vari livelli di governo, introducendo il divieto di intervenire sulla disciplina dei tributi propri di altri enti territoriali, salva la possibilità, in caso di tributi attribuiti all'ente che opera l'intervento, di adottare un meccanismo di compensazione, con la preventiva quantificazione finanziaria delle relative misure da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

L'emendamento 2.58, prosegue l'oratore, soddisfa l'esigenza di garantire la coerenza tra i vari sistemi impositivi che si verranno a introdurre, a livello locale, assicurando ai contribuenti un livello di tutela adeguato e commisurato a quello previsto dalla legislazione dello Stato.

Precisa inoltre che la proposta 2.64, nell'ottica di assicurare la piena trasparenza delle modalità di finanziamento delle regioni e degli enti locali, prevede il ricorso alle compartecipazioni nei limiti richiesti dal fabbisogno necessario per garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

Dopo aver evidenziato l'importanza di richiamare, tra i principi e criteri direttivi generali della delega, di cui all'articolo 2, anche la progressività del sistema tributario, con l'inserimento di un'ulteriore lettera dopo la lettera t), come prevede l'emendamento 2.65, l'oratore si sofferma sulla proposta 2.85, che affronta il tema del ruolo di controllo del Parlamento in sede di esercizio della delega da parte del Governo: pur nella consapevolezza che è opportuno salvaguardare l'autonomia delle regioni e degli enti locali in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo, nell'emendamento richiamato si prevede di sottoporli al preventivo esame della Commissione bicamerale per le questioni regionali, nella composizione integrata di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti, la procedura d'esame parlamentare, prospettata dal comma 3 dell'articolo 2, rischia di tradursi in un adempimento meramente formale, posto che gli schemi di decreto legislativo sono definiti dal Governo e dalla Conferenza unificata in prima battuta, con il pericolo di giungere in Parlamento senza la possibilità di apportare alcuna modifica migliorativa.

Nell'illustrare congiuntamente i propri emendamenti 2.21, 2.67 e 2.71, il senatore [Paolo FRANCO](#) (LNP), in relazione alla prima proposta, richiama l'esigenza di definire in modo più accurato la nozione di capacità fiscale, facendo riferimento ai criteri del costo della vita e dei livelli di disagio economico delle aree svantaggiate per urbanizzazione o per condizioni morfologiche territoriali.

Nel commentare il contenuto della lettera u) del comma 2 dell'articolo 2, sottolinea, facendo riferimento all'emendamento 2.67, che occorre precisare che la riduzione dell'imposizione fiscale dello Stato deve essere operata in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali, ritenendo non sufficientemente accurato il richiamo all'adeguatezza di tale riduzione rispetto ai poteri impositivi attribuiti.

Per quanto riguarda la lettera z), ritiene opportuno sopprimere, come propone l'emendamento 2.71, il riferimento al divieto di esportazione delle imposte, rilevando la necessità di un approfondimento sulla portata di tale principio.

Il senatore [SANNA](#) (PD), nell'illustrare l'emendamento 2.100, rammenta che nel corso della discussione generale era stata da più parti ravvisata l'esigenza di ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato talune materie oggetto di potestà legislativa concorrente con le regioni, come, ad esempio, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia. Pertanto, in vista di un'eventuale revisione dell'articolo 117 della Costituzione, l'emendamento citato attribuisce al Governo un'ulteriore delega per disciplinare la fase transitoria del nuovo riparto delle competenze legislative, da contenere in un arco di tempo adeguato, che la proposta in questione fissa in cinque anni.

Il senatore **D'UBALDO** (PD), nel far riferimento all'emendamento 2.66, precisa che, in relazione al capoverso *u-bis*, la proposta di eliminare, dal bilancio dello Stato, i capitoli di spesa relativi al finanziamento delle autonomie locali, riguarda unicamente il normale esercizio delle funzioni ad essi attribuite, facendo presente che essa non opererebbe, ovviamente, per i capitoli relativi alle risorse aggiuntive di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Il relatore **AZZOLLINI** (PdL) si riserva di illustrare i propri emendamenti in una fase successiva, nell'ipotesi in cui il comitato ristretto di cui è stata preannunciata la costituzione dovesse individuare un testo di riforma condiviso dalla maggior parte delle forze politiche: in tal caso, infatti, si riserva di recepire nelle proprie proposte di modifica le soluzioni che dovessero essere concordemente individuate in seno al collegio minore, riformulando di conseguenza i propri emendamenti.

Si danno quindi per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2 e quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2008

19^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo Bossi, il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO ed altri. - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **BALDASSARRI** comunica le designazioni dei Gruppi pervenute per il comitato ristretto costituito per l'esame degli emendamenti: per il Gruppo del Partito Democratico i senatori Barbolini, Bastico, Bianco, Incostante, Lusi, Stradiotto e Vitali, per il Gruppo della Lega Nord i senatori Garavaglia e Paolo Franco, per il Gruppo dell'Italia dei Valori, il senatore Pardi, per il Gruppo Misto, MPA-Movimento per l'Autonomia il senatore Pistorio, per il Gruppo UDC, SVP e Autonomie il senatore Peterlini e, per il Gruppo del Popolo della Libertà, il relatore, senatore Azzollini, il presidente della Commissione affari costituzionali Vizzini, lo stesso senatore Baldassarri, presidente della Commissione finanze e tesoro, e altri quattro senatori che saranno indicati successivamente.

Avverte che il comitato ristretto, secondo l'andamento dei lavori, si riunirà domani e, eventualmente dopodomani, nell'orario di convocazione già diramato per le sedute delle Commissioni riunite. A partire da domani, 17 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18, si riunirà il comitato ristretto e poi, di volta in volta verrà successivamente definito il programma, ferme restando le convocazioni già diramate.

Dopo un intervento della senatrice **INCOSTANTE (PD)** le Commissioni riunite convengono con il programma di lavori proposto dal presidente Baldassarri.

Si prosegue, quindi, nell'illustrazione e nella discussione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1117 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi. Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore **PETERLINI (UDC-SVP-Aut)** dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti, riferiti a ogni articolo, presentati dal senatore D'Alia e da altri senatori del Gruppo UDC, SVP e Autonomie.

La senatrice **ADAMO (PD)** illustra l'emendamento 3.1, che riproduce l'articolo 3 del disegno di legge n. 1253, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori del suo Gruppo. Esso prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, la cui

attività permetterebbe di rendere più veloci le procedure per il parere sugli schemi di decreto delegato: infatti, la pronuncia di quella Commissione sarebbe univoca e autorevole, quindi anche con effetti più cogenti per il Governo.

La Commissione sarebbe composta da quindici deputati e quindici senatori nominati dai Presidenti delle Camere in base alle designazioni dei Gruppi parlamentari, secondo la rispettiva proporzione; inoltre, potrebbe parteciparvi senza diritto di voto una rappresentanza delle autonomie territoriali composta da tre sindaci, tre presidenti di provincia e tre presidenti di regione, nominati dalla Conferenza unificata. Oltre ad esprimere i pareri previsti dalla delega, la Commissione bicamerale dovrebbe verificarne lo stato di attuazione riferendo periodicamente alle Camere.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) illustra gli emendamenti 3.3 e 3.8. In particolare quest'ultimo sottolinea il ruolo delle assemblee legislative regionali e locali sia nella fase di predisposizione dei decreti delegati, sia nella fase successiva per controllare l'attuazione della delega legislativa.

Dati per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 3, si passa agli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore **D'UBALDO** (*PD*) illustra l'emendamento 4.6 che rinvia alla Conferenza unificata l'allocatione dei fondi perequativi per le Province e i Comuni. Ricorda l'equiordinazione che l'articolo 114 della Costituzione riconosce allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali; rammenta anche che l'articolo 119, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legge dello Stato la funzione perequativa per i territori con minore capacità fiscale. Pertanto, reputa contrario alle prescrizioni costituzionali demandare alle Regioni il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, in una struttura piramidale, come è prefigurata dall'articolo 4.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*) dà conto dell'emendamento 4.1: esso prevede che l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica avvenga entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge delega e non, come prevede l'articolo 4 del disegno di legge n. 1117, in sede di emanazione di decreti delegati.

Illustra anche l'emendamento 4.0.1, che propone l'istituzione di una segreteria tecnica presso la Conferenza unificata, per le attività istruttorie e di supporto necessarie al funzionamento della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica e alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: in particolare, per la raccolta dei dati, per la predisposizione di simulazioni degli effetti delle disposizioni delegate e per il monitoraggio della loro attuazione. Infine, si sofferma sull'emendamento 4.17, ai sensi del quale la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività.

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*) illustra congiuntamente gli emendamenti 4.2, 4.11 e 4.16, sottolineando in particolare il rilievo della prima proposta richiamata, che mira a rafforzare i compiti e le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Infatti, tale emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1117, intende attribuire al predetto organo il compito di assicurare non soltanto il coordinamento della finanza pubblica, come già previsto nella proposta del Governo, ma anche l'esercizio unitario delle funzioni amministrative delle autonomie territoriali. Dopo aver evidenziato la proposta di attribuire alla Conferenza il ruolo di organo consultivo per l'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, per il riordino complessivo dell'ordinamento finanziario delle amministrazioni locali, ribadisce anche l'importanza di assegnare all'organismo in questione anche il potere di definire i criteri per la corretta utilizzazione del fondo perequativo, verificandone poi l'applicazione.

Nell'illustrare congiuntamente i propri emendamenti 4.4, 4.5, 4.8 e 4.18, il senatore **PARDI** (*IdV*) ne mette in evidenza la comune ispirazione che è quella di trasformare la Conferenza di cui all'articolo 4 nella sede in cui sono assunte, a livello nazionale, le decisioni fondamentali in materia di finanza pubblica attraverso il confronto tra tutti i livelli di governo.

L'emendamento 4.4 propone, infatti, di attribuire alla Conferenza il potere di concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con particolare riferimento ai livelli

di pressione fiscale e al loro coordinamento rispetto agli obiettivi programmatici previsti per ciascun livello di governo.

Dopo aver richiamato il contenuto della proposta 4.5, che integra le funzioni della Conferenza, prevedendo che essa debba contribuire a individuare gli enti meno virtuosi nella realizzazione dei risultati di bilancio programmati, si sofferma sull'emendamento 4.8 il quale rafforza i compiti di verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura dei fabbisogni *standard*, prevedendo che le relative determinazioni, assunte dalla Conferenza devono essere recepite dalla legge finanziaria. In secondo luogo, si propone di attribuire all'organo citato il potere di concorrere alla definizione periodica delle fonti di finanziamento per la copertura di tale fabbisogno e di quelle relative ai fondi perequativi per gli enti locali.

In conclusione, sottolinea che l'emendamento 4.18 intende promuovere il maggiore coinvolgimento dei rappresentanti delle Assemblee legislative, a livello nazionale e regionale, nel processo di attuazione della delega, prevedendo che la Conferenza metta a loro disposizione tutti gli elementi informativi disponibili.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Nell'illustrare congiuntamente i propri emendamenti 5.9 e 5.14, il senatore **D'UBALDO (PD)** osserva che essi traggono spunto dalle analisi emerse nelle audizioni sui disegni di legge in titolo, in relazione alle conseguenze della scelta, prospettata dal Governo, di riservare alle regioni talune aliquote a valere sulle base imponibili dei tributi erariali, attribuendo inoltre ad esse anche il potere di modificarle e di disporre deduzioni, detrazioni e altre speciali agevolazioni.

Sottolinea quindi il carattere estremamente problematico di tale previsione, di cui l'emendamento 5.9 propone la soppressione, giacché essa prospetta il serio pericolo di compromettere l'unità del sistema tributario nel suo complesso, a fronte della possibilità di aliquote diversificate in ciascuna regione.

L'ampio potere di intervento delle amministrazioni regionali potrà comportare un generale incremento della pressione fiscale complessiva ovvero, se essa rimarrà invariata (come il disegno di legge del Governo prevede), si verificherà un incremento del divario socio-economico tra i diversi territori regionali, considerato che, a parità di aliquota nominale, risulterebbero però favorite le regioni economicamente più progredite.

In conclusione, rileva criticamente che il disegno di legge del Governo non prevede alcuno strumento tecnico per controllare a livello centrale tale dinamica.

La senatrice **INCOSTANTE (PD)** illustra i propri emendamenti 5.8 e 5.17, osservando che essi traggono origine dalle riflessioni svolte in audizione, in particolare, dalla **SVIMEZ**, riguardo all'esigenza che la realizzazione del federalismo fiscale non si traduca in un fattore di ulteriore squilibrio sociale ed economico. In proposito, ribadisce le riserve della propria parte politica sul disegno di autonomia tributaria regionale prospettato dall'articolo 5 del testo in esame, con l'inserimento della riserva d'aliquota tra gli strumenti di finanziamento delle spese connesse alle funzioni essenziali attribuite alle regioni. Tale meccanismo, prosegue l'oratrice, è infatti particolarmente penalizzante per i territori con minore capacità fiscale per abitante, in ordine ai quali emerge il rischio di un livello di prestazione dei servizi sensibilmente inferiore a quello medio nazionale. Dopo aver evidenziato il richiamo all'unità sociale ed economica della Repubblica, nella prospettiva di non compromettere tale valore attraverso l'attuazione del federalismo fiscale, rileva che l'emendamento 5.17, relativamente ai criteri di attribuzione del gettito tributario alle regioni, intende precisare il riferimento al luogo di consumo, specificando che tale criterio concerne i tributi aventi quale imponibile i consumi, in luogo del riferimento, che ritiene improprio, al presupposto di imposta.

Il senatore **D'UBALDO (PD)**, in considerazione dell'analogo tenore delle proposte testé illustrate dalla senatrice Incostante, rispetto alle proprie, ritira gli emendamenti 5.9 e 5.14 e aggiunge la propria firma all'emendamento 5.8.

Il senatore **STRADIOTTO (PD)** illustra l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, osservando che la definizione dei criteri di ripartizione del gettito tributario tra le regioni affronta in maniera decisa il problema dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Al riguardo, richiama la concreta esperienza delle amministrazioni locali, la quale dimostra che gli enti dotati di un maggior grado di autonomia presentano un livello più elevato di

responsabilità finanziaria e amministrativa, con una migliore allocazione delle risorse disponibili. Al contrario, il modello della finanza derivata ha dato luogo a una serie di sprechi e dispendio di risorse pubbliche, contrariamente agli invocati principi di semplificazione e autonomia finanziaria.

L'emendamento in commento affronta dunque il problema dei criteri e delle modalità attraverso cui disciplinare le relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie territoriali, ispirandosi al principio della maggiore vicinanza possibili tra il centro del prelievo fiscale e quello di gestione finanziaria delle risorse. Alla luce di tale criterio, si propone una diversificazione dei tributi e dei relativi presupposti, prevedendosi, in coerenza con il dettato costituzionale, che i tributi trasferiti o di nuova istituzione si riferiscano alle attività produttive e ai consumi per le regioni, al parco veicolare per le province, agli immobili e ai terreni per i comuni.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) illustra congiuntamente i propri emendamenti 5.6, 5.13, 5.21, 5.23 e 5.24, segnalando, in merito alla prima proposta, che essa intende definire più accuratamente le diverse tipologie di entrate per il finanziamento delle spese regionali, mentre l'emendamento 5.13 intende determinare con maggiore precisione limiti entro i quali può esercitarsi la potestà legislativa regionale sui tributi derivati e sulle aliquote riservate, introducendo anche un doveroso riferimento ai vincoli stabiliti in sede comunitaria.

La proposta di modifica 5.21 intende dare attuazione al principio di territorialità dell'imposta, introducendo, per i tributi basati sul patrimonio e per le imposte di registro, il criterio della localizzazione dei beni, adottando quindi una formula più chiara e rigorosa di quella proposta dal Governo.

L'oratore precisa quindi che un'analogia finalità di carattere sistematico è perseguita anche dagli emendamenti 5.23 e 5.24, il primo dei quali, in materia di tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche, introduce il criterio del luogo di produzione del reddito stesso, mentre il secondo, con riferimento ai tributi sulle successioni e sulle donazioni, propone il criterio della residenza del donante o del dante causa.

Si intendono quindi illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice **INCOSTANTE** (*PD*) illustra la proposta 6.32, volta a sopprimere il riferimento alla riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine di delineare un sistema di maggiore equità nell'ambito dei meccanismi di finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*) della disposizione, improntandosi così la previsione normativa a un più rigoroso rispetto del principio di progressività. Illustra poi la proposta 6.36, modificativa della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 6, volta a garantire piena attuazione all'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, al fine di meglio definire i profili connessi alla soppressione dei trasferimenti diretti. La proposta 6.43 è volta a garantire una maggiore chiarezza alla previsione normativa, che potrebbe nell'attuale formulazione risultare ambigua. In particolare, con la proposta emendativa si mira a sostituire il riferimento generico ad almeno una regione, con la più specifica previsione del riferimento alla regione a maggiore capacità fiscale; in tal modo, si intende evitare che le regioni con più alta capacità fiscale, che non dovessero essere individuate quale parametro per la definizione del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi della lettera *g*), possano godere di un *surplus* di compartecipazione rispetto ai fabbisogni di spesa. La proposta 6.46 è volta a modificare il meccanismo di finanziamento di cui alla lettera *h*), al fine di salvaguardare più pienamente l'equo trattamento dei cittadini nel territorio nazionale, in relazione alle tutele da garantire anche nelle aree con minore capacità fiscale nel Paese.

Il senatore **D'UBALDO** (*PD*) aggiunge la firma alle proposte 6.32, 6.36, 6.43 e 6.46.

Il senatore **VITALI** (*PD*) illustra la proposta 6.1, che delinea un complesso sistema alternativo rispetto all'attuale testo del provvedimento, ove si prevede, tra l'altro, la definizione di un piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza, attivato dallo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli enti o comparti. Sottolinea inoltre la previsione che il DPEF, nell'ambito del sistema delineato dalla proposta emendativa, rechi anche l'indicazione del livello della pressione fiscale complessiva.

La senatrice **BASTICO** (*PD*) illustra la proposta 6.13, volta a sostituire il riferimento all'istruzione con quello al trasporto pubblico locale, nell'ambito delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, lettera *m*), della Costituzione. Sottolinea, al riguardo, che il tema delle

competenze in materia di istruzione è stato oggetto di apposite pronunce della Corte costituzionale, tra le quali cita la sentenza n. 13 del 2004, con la quale la Corte ha chiarito la competenza delle Regioni con riferimento alla programmazione della rete scolastica e alla conseguente distribuzione del personale, confermando tuttavia le prerogative dello Stato in un'ottica di competenza legislativa concorrente. Al riguardo, formula osservazioni critiche rispetto alle scelte che sembrano delinearsi nel testo del provvedimento in ordine al finanziamento delle spese riconducibili all'istruzione, che non appaiono rispondenti alle esigenze del sistema scolastico e a cui l'emendamento intende porre rimedio. Appare quindi opportuno un chiarimento sui meccanismi di finanziamento che si intendono adottare in materia di istruzione scolastica, anche attraverso il coinvolgimento della Commissione parlamentare competente per materia; sottolinea, al riguardo, la necessità che, in sede di Comitato ristretto, il tema possa essere oggetto di un'attenta riflessione.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*) illustra la proposta 6.0.1, volta a ovviare alle lacune del testo del provvedimento in materia di principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario. Richiama al riguardo le disposizioni recate anche nell'ambito del disegno di legge presentato in materia di federalismo fiscale dalla propria parte politica, soffermandosi sui principi di esclusione di doppia imposizione fiscale, nonché sul divieto di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo. Sottolinea altresì i profili di semplificazione del sistema tributario, che devono essere salvaguardati nel nuovo sistema, nonché il tema dell'accesso diretto alle anagrafi tributarie, che risulta connesso alla questione della riorganizzazione di queste ultime. La proposta si sofferma altresì sull'individuazione delle basi imponibili, in particolare concentrando l'attenzione sul tema della revisione e razionalizzazione delle imposte sugli immobili, tema correlato alla più complessiva riforma del Catasto. Si prevede altresì l'autonomia impositiva delle province in materia di imposizione sugli autoveicoli, mentre si specifica il divieto per il legislatore statale di intervenire, salva ogni intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera *i*) della proposta emendativa.

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*) illustra la proposta 6.5, alla quale aggiunge la firma, volta ad inserire nell'ambito dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), il riferimento anche alle materie di cui all'articolo 117, lettera *p*), della Costituzione.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) illustra l'emendamento 6.18, volto a riportare le spese per il trasporto pubblico a livello regionale dentro l'alveo delle spese soggette al vincolo dei livelli essenziali delle prestazioni.

Illustra quindi l'emendamento 6.30, il quale, nel riaffermare il principio del divieto di vincoli di destinazione nell'assegnazione dei tributi o delle partecipazioni alla Regioni, mira ad escludere la diretta correlazione tra tributi specifici e classi di spesa. Viene inoltre soppresso il richiamo all'addizionale IRPEF in relazione alla copertura finanziaria delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni, sia perché tale tributo risulta già specificamente "destinato" al finanziamento delle spese che non corrispondono ai livelli essenziali delle prestazioni, sia perché esso finirebbe impropriamente per concorrere non solo al meccanismo di finanziamento della perequazione dei bisogni, ma anche a quello della perequazione delle capacità fiscali.

Dopo aver illustrato l'emendamento 6.33, volto a rendere coerente il modello di finanziamento dei servizi non riferiti ai livelli essenziali delle prestazioni con il funzionamento del fondo perequativo, illustra l'emendamento 6.45 che, nel sopprimere la parola "almeno" all'articolo 6, comma 1, lettera *g*), , evita il rischio di introdurre surrettiziamente il riferimento alla media di più Regioni. L'espressione "in almeno una Regione" lascerebbe, aperta, infatti, a suo avviso, la possibilità di individuare il parametro di confronto del rapporto tra capacità fiscale e fabbisogno di spesa non nella Regione a più alta capacità fiscale, ma in una tra quelle a più alta capacità fiscale, con la possibilità così, per alcune Regioni, di godere di un *surplus* di partecipazioni rispetto al fabbisogno di spesa.

Illustra infine l'emendamento 6.49, volto ad includere il riferimento al trasporto pubblico locale tra le funzioni per cui sono previsti livelli essenziali delle prestazioni.

Gli altri emendamenti all'articolo 6 s'intendono illustrati. Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il senatore **VITALI** (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 7.1, interamente sostitutivo dell'articolo 7, osserva in primo luogo che esso definisce il sistema di finanziamento e di perequazione, facendo riferimento non tanto all'ente istituzionale, quanto piuttosto al territorio

regionale. Rileva che la proposta tende anche a incardinare direttamente nel bilancio dello Stato il fondo perequativo alimentato dalla fiscalità generale, secondo modalità puntualmente definite, a livello centrale, con parametri predeterminati.

Vengono inoltre istituiti quindici fondi perequativi, corrispondenti a ciascun territorio regionale delle Regioni a statuto ordinario. Questi ultimi sarebbero finanziati mediante il fondo perequativo dei territori regionali, sulla base di parametri predeterminati in legge. L'emendamento dispone, inoltre, che la ripartizione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione avvenga con assegnazione diretta dallo Stato agli enti locali, mentre, per le altre funzioni, avvenga su scala regionale, tenendo conto di parametri stabiliti tramite intese.

Precisa infine che l'emendamento modula i compiti perequativi dello Stato sulla base delle possibili variazioni legate alle specificità territoriali delle Regioni, senza escludere la possibilità di trasferimenti aggiuntivi.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) illustra l'emendamento 7.4 che, intervenendo sull'articolo 7, comma 1, lettera *a*), tende ad escludere che il fondo perequativo sia alimentato da gettiti diversi dall'IVA, e si sofferma quindi sull'emendamento 7.29, relativo alle aliquote di compartecipazione: esso esclude la partecipazione delle Regioni con maggiore capacità fiscale dalla ripartizione del fondo e dispone che la partecipazione di tutte le altre Regioni tenga conto dell'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante.

Il senatore **PARDI** (IdV) illustra gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.7, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.18 e 7.22, osservando come essi siano volti a rilevare alcuni aspetti critici del sistema di perequazione previsto dal disegno di legge governativo.

Reputa in primo luogo non adeguatamente delineato il meccanismo di alimentazione del fondo, ritenendo necessario distinguere le finalità della perequazione, le modalità di riparto e le regole di finanziamento del fondo.

Dopo aver svolto alcuni rilievi critici sulla modalità con la quale il disegno di legge definisce la compartecipazione regionale ai gettiti, ritiene necessario, per la perequazione del fabbisogno, introdurre una specifica indicazione circa il concorso della fiscalità generale al finanziamento del fondo perequativo: non sembra sufficiente, infatti, la solidarietà orizzontale ai fini di una perequazione del fabbisogno che solo indirettamente equilibra le capacità fiscali diverse per territorio.

Nello stesso tempo, ritiene opportuno conservare un meccanismo di finanziamento ispirato a forme di solidarietà interregionale. A questo riguardo, reputa che lo strumento più idoneo sia non tanto l'IVA, quanto piuttosto l'IRPEF o la "riserva di aliquota IRPEF regionale", strumenti più idonei a misurare le differenze di capacità fiscale.

Dopo aver illustrato l'emendamento 8.3, illustra gli emendamenti 8.5 e 8.6, volti a valorizzare la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come centro decisionale federale, per la verifica e la ridefinizione periodica dei canali di finanziamento della perequazione e del meccanismo di calcolo del fabbisogno *standard* per i livelli essenziali delle prestazioni.

Si danno per illustrati gli altri emendamenti agli articoli 7 e 8. Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore **D'UBALDO** (PD) illustra l'emendamento 9.1, volto a sopprimere la compartecipazione al gettito dei tributi regionali per l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in base al fabbisogno *standard*. In proposito, osserva che le funzioni fondamentali dovrebbero essere integralmente finanziate dallo Stato in quanto riconducibili ai suoi compiti primari ed esclusivi.

Illustra quindi l'emendamento 9.15, diretto a prevedere che tutte le funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane non riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, siano finanziate, oltre che con i tributi propri, anche con la compartecipazione al gettito dei tributi regionali.

Si intendono illustrati gli altri emendamenti all'articolo 9. Si passa agli emendamenti riferiti a tutti gli articoli successivi.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) illustra l'emendamento 10.16, volto ad inserire un articolo aggiuntivo, in materia di conferimento di funzioni amministrative statali alle Regioni e agli enti locali. Tale disposizione, attuativa dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione,

prevede che il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali si ispiri ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, favorendo nello stesso tempo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati e garantendo anche un'adeguata riorganizzazione degli apparati dell'amministrazione statale.

Il senatore **D'UBALDO** (PD) illustra l'emendamento 11.3, diretto a prevedere che i due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), sia istituito non nel bilancio regionale, ma nel bilancio dello Stato, avendo quest'ultimo la competenza esclusiva ad attivare gli opportuni processi di perequazione.

Il senatore **VITALI** (PD) illustra congiuntamente gli emendamenti 12.1, 13.1, 14.1, 16.2 e 17.1. Osserva in proposito come essi siano integralmente sostitutivi degli articoli corrispondenti, riproducendo gli articoli del disegno di legge n. 1253, d'iniziativa dei senatori del Partito Democratico. In particolare, quanto all'emendamento 17.1, rileva che esso disciplina un regime transitorio, della durata di cinque anni, volto a garantire un graduale passaggio dall'attuale sistema a quello prefigurato. Il dato più qualificante della proposta è, a suo avviso, la clausola di salvaguardia, in base alla quale, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, non siano ancora state individuate le funzioni fondamentali, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui saranno individuate quelle funzioni.

Illustra quindi l'emendamento 20.1, interamente sostitutivo dell'articolo 20, il quale prevede una partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) illustra l'emendamento 14.8, osservando che la proposta mira opportunamente ad escludere, tra i criteri con cui disporre gli interventi speciali, di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale o con territori montani.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) si sofferma sugli emendamenti all'articolo 15, in materia di coordinamento e di disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, rilevando come il complesso delle proposte presentate dai senatori del Partito Democratico siano volte a rendere più flessibile il sistema di finanza pubblica e derivata, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio e di tenere conto, con opportune modulazioni, delle specificità territoriali e sociali.

Il relatore **AZZOLLINI** (PdL) ringrazia tutti i senatori intervenuti in sede di illustrazione e di discussione degli emendamenti, ribadendo il suo auspicio che il comitato ristretto possa pervenire ad una soluzione quanto più possibile condivisa.

Il presidente **BALDASSARRI** dopo aver ringraziato tutti i senatori intervenuti, comunica che la seduta delle Commissioni riunite prevista per le ore 14,30 di domani, mercoledì 17 dicembre, non avrà luogo, convocando la riunione del comitato ristretto per le ore 15 di domani.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente **BALDASSARRI** comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 17 dicembre alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 23,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1117

Tit.1

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

Art. 1

1.1

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

1.2

VITALI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. La presente legge definisce i principi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da superare gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica, con la finalità di:

- a) ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale;
- b) trasferire alle istituzioni più vicine ai cittadini le decisioni di entrata e di spesa in campi fondamentali dell'intervento pubblico, garantendo a queste istituzioni gli spazi di autonomia necessari per interpretare le diverse esigenze dei cittadini sul territorio;
- c) utilizzare meglio le risorse derivanti dalle imposte versate dai cittadini, obbligando le pubbliche amministrazioni a standard di efficienza verificabili;
- d) concentrare l'attività delle istituzioni, in ambito sia nazionale che locale, sui livelli e sulla qualità dei servizi pubblici offerti a cittadini e imprese;
- e) modernizzare l'amministrazione pubblica, centrale e locale, rafforzare i governi di prossimità nella capacità di fornire i beni pubblici e sostenere i servizi fondamentali sul territorio;
- f) semplificare il sistema tributario, ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, rendere più efficiente l'amministrazione dei tributi, coinvolgere i diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale nonché al coordinamento dell'attività di riscossione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

- a) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni al fine di garantire l'armonia e la coerenza del sistema di imposizione fiscale;
- b) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;
- c) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e per l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione».

1.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Ambito di intervento*). – 1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nel quadro della completa attuazione delle norme relative al riparto di competenze legislative e funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. La presente legge assicura autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni rispettando i principi di proporzionalità, di solidarietà, di coesione sociale, nonché l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli amministratori; garantisce la introduzione progressiva di nuovi criteri per la copertura degli oneri relativi all'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite a regioni ed enti locali che consentono il superamento della spesa storica.

3. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

4. La presente legge disciplina altresì il funzionamento e il finanziamento di Roma capitale».

1.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «*e regioni*», aggiungere le seguenti: «*a statuto ordinario*», e alla fine del periodo aggiungere le parole: «*Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano e sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, l'autonomia di entrata e di spesa è assicurata tenendo conto delle norme che prevedono già forme di autonomia più ampie rispetto a quelle da attribuire*».

1.5

BALDASSARRI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di garantire la corrispondenza tra lo svolgimento delle funzioni assegnate alle regioni, province, comuni e città metropolitane ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, la presente legge garantisce altresì il pieno parallelismo tra le funzioni attribuite ad ogni livello di governo e le risorse a ciascuno di essi assegnate per l'assolvimento delle stesse».

1.6

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferme restando le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale già previste per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano e degli adeguamenti successivi dei rispettivi statuti».

1.7

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al secondo periodo sopprimere le parole: «*in via esclusiva*».

1.8

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Città metropolitane e regioni», aggiungere le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano,».

1.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Delega per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

2. I decreti di cui al comma 1 devono assicurare una chiara descrizione delle funzioni conferite e la individuazione dei trasferimenti di risorse umane e strumentali per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative.

3. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 le regioni non provvedano al trasferimento delle funzioni amministrative in favore di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi dodici mesi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni regionali da trasferire ai predetti enti locali, le cui disposizioni si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale.

4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla

trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

Art. 1-ter.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte, nonché della particolarità della città di Roma, capitale della Repubblica;

c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocatione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

f) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, ed in particolare della città di Roma, capitale della Repubblica, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;

g) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

h) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

i) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

l) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

m) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

n) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

o) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dai decreti legislativi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire».

Art. 2

2.1

ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Contenuti). – 1. Per le finalità indicate all'articolo 1, il Governo, tenendo conto dei risultati, dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla segreteria tecnica di cui all'articolo 4-bis, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riorganizzazione dell'ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, aventi ad oggetto:

a) le regole fondamentali cui devono attenersi i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché quelle relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario degli enti territoriali anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) le regole di coordinamento della finanza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) i criteri per la ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni in materia di tributi locali;

d) i tributi propri dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e i caratteri dell'autonomia tributaria degli stessi enti;

e) la tendenziale correlazione tra i tributi di cui alla precedente lettera d) e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa;

f) i criteri per la determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

g) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi, i criteri del loro riparto tra i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, i criteri per la definizione del concorso della fiscalità generale alla perequazione e le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

h) i presupposti e le condizioni in presenza dei quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

i) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti in relazione ai vincoli comunitari ai sensi della lettera b), nonché gli interventi da porre in atto in tale caso;

l) la struttura del finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica;

m) la struttura del finanziamento delle città metropolitane.

2. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 del presente articolo sono predisposti con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 2, 6, 6-bis, 7, 7-bis e 8 e del comma 3 del presente articolo.

3. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 stabiliscono i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'assegnazione delle funzioni amministrative a enti o a livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

Il Governo, nella predisposizione dei medesimi decreti legislativi, è delegato a coordinare la normativa da essi introdotta con quella prevista dalla legislazione vigente per i comuni, le province e le regioni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema.

2.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, entro i dodici mesi successivi, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.».

2.3

BARBOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi dall'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali in attuazione dell'articolo 11 comma 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

2.4

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.5

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.6

VICARI

Al comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

2.7

FLERES, FERRARA, ALICATA, FIRRARELLO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché aventi ad oggetto la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo perequativo infrastrutturale, di seguito denominato "Fondo perequativo infrastrutturale" da ripartire fra le regioni, finalizzato a perequare il livello infrastrutturale delle medesime e con una dotazione iniziale pari al 50 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate. A tal fine s'intende per infrastrutture quelle relative: alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, elettrica e di distribuzione del gas, al numero di aule scolastiche per abitanti, al numero di impianti sportivi per abitanti, alle strutture portuali e aeroportuali».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1, relativi alla istituzione del Fondo perequativo infrastrutturale sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione del parametro della densità della popolazione;
- c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
- d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, con riferimento alle opere di cui al comma 1».

2.8

IZZO, VICECONTE, COMPAGNA, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, SIBILIA, GIULIANO, CORONELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La misura del concorso agli obiettivi di perequazione e solidarietà nazionale di cui al comma 1, per ciascuna regione a statuto speciale, deve tendere a ridurre le differenze di reddito medio *pro capite* con le regioni a statuto ordinario».

2.9

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 2, prima delle parole: «Fermi restando gli specifici principi» inserire le seguenti: «Nel rispetto delle peculiari disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,».

2.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole: «i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo» inserire le seguenti: «sono adottati nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e».

2.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
- b) previsione di tributi, entrate proprie e compartecipazione al gettito dei tributi riferiti al proprio territorio che assicurino a regioni ed enti locali l'integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche loro attribuite ai sensi dell'articolo 119, comma 4;
- c) per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale».

2.12

POLI BORTONE

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alle Regioni e agli enti locali» con le seguenti: «ai Comuni, alle Province, alle città metropolitane e alle Regioni».

2.13

VICARI

Al comma 2, lettera b) sostituire il periodo: «in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità» con il seguente: «attraverso tributi propri e compartecipazioni al gettito di tributi erariali per la copertura integrale delle funzioni ad essi attribuite».

2.14

LUMIA, MERCATALI, LUSI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «secondo il principio di territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà» aggiungere le seguenti: «e di solidarietà, ».

2.15

VICARI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) sostituzione integrale dell'attuale sistema di trasferimenti erariali e regionali con l'introduzione di tributi propri e compartecipazioni, disciplinati da leggi statali e regionali; ».

2.16

GERMONTANI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) attribuzione di risorse autonome alle regioni e agli enti locali, in relazione alle rispettive competenze, in modo proporzionale al numero di donne occupate al fine di garantire una rete integrata di servizi per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro».

2.17

LEGNINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUSI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) per le finalità di cui alla lettera a), valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni anagrafiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni e dei territori montani;».

2.18

PROCACCI

Al comma 2, la lettera c) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.19

PROCACCI

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.20

PROCACCI

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.21

PAOLO FRANCO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 2, lettera c), sub 2, dopo le parole: «capacità fiscale», aggiungere le seguenti: «commisurata al costo della vita e comparata ai livelli di disagio economico delle aree svantaggiate per urbanizzazione o per condizioni morfologiche territoriali».

2.22

BARBOLINI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) i fabbisogni *standard* sono stimati sulla base della descrizione qualitativa dei servizi essenziali e delle funzioni fondamentali di cui alla lettera c); degli obiettivi quantitativi di copertura stabiliti dalle normative di settore, ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione. Il percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard* deve essere compatibile con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei».

2.23

VICARI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.24

VICARI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

2.25

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo una limitazione della possibilità di intervento dello Stato e delle Regioni attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

2.26

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le Regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

2.27

PROCACCI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2.28

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione, nel rispetto dei livelli di pressione fiscale concordati, di tributi incidenti sul medesimo presupposto per livelli di governo differenti, laddove ciò appaia funzionale alla semplificazione del sistema tributario, alla riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, all'efficienza dell'azione amministrativa, anche nel contrasto all'evasione fiscale».

2.29

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «statale», aggiungere le seguenti: «nonché di quelle sulle quali hanno potestà le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».

2.30

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le parole: «e fatte salve le potestà impositive previste dagli attuali statuti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e dagli adeguamenti successivi dei rispettivi statuti».

2.31

POLI BORTONE

Al comma 2, alla lettera f) sostituire le parole: «amministrativa; continenza e responsabilità» con le seguenti: «politico-amministrativa».

2.32

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «continenza e».

2.33

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) previsione che la legge regionale possa:

- 1) istituire tributi regionali;
- 2) individuare e definire gli elementi essenziali dei tributi locali, la cui istituzione nonché la possibilità di fissare le aliquote e le agevolazioni è demandata agli enti locali stessi, nell'esercizio della rispettiva autonomia;
- 3) istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;».

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere la lettera h).

2.34

POLI BORTONE

Al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, commi primo e secondo».

2.35

BARBOLINI, STRADIOTTO, MERCATALI

Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 1), dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche»;

b) al numero 2), dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al numero 1)».

2.36

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Al comma 2, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1), dopo le parole: «regionali e» inserire la seguente: «anche»;

b) al punto 2), dopo le parole: «propria autonomia» inserire le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1)».

2.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera g), punto 1) dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche».

2.38

VICARI

Al comma 2, lettera g), punto 1, dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche».

2.39

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera g), punto 2 dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1».

2.40

VICARI

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1;».

2.42

BUBBICO, SBARBATI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Al comma 2, lettera g), numero 2) aggiungere il seguente:

«3. determinare l'esenzione delle accise sulla benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

2.41

MASCITELLI, PARDI, ASTORE, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) divieto di operare interventi sulla disciplina dei tributi propri di un differente livello di governo, se non, in caso di tributi attribuiti, prevedendo la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite l'attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4».

2.43

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «ove i predetti interventi» a «numeri 1) e 2),».

2.44

PAPANIA

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.45

ESPOSITO

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.46

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «assicurino modalità» aggiungere la seguente: «efficienti» e dopo le parole: «agli enti titolari del tributo» aggiungere le seguenti: «e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente;».

2.47

PAPANIA

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «accreditamento diretto» inserire le seguenti: «o di riversamento automatico».

2.48

ESPOSITO

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «*accreditamento diretto*» inserire le seguenti: «*o di riversamento automatico*».

2.49

ESPOSITO

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «soggetto titolare del tributo» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti incaricati dell'accertamento e/o della riscossione».

2.50

PAPANIA

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «soggetto titolare del tributo» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti incaricati dell'accertamento o della riscossione».

2.52

PROCACCI

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:

«n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.53

PROCACCI

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.51

IL RELATORE

Al comma 2, lettera n) premettere il seguente periodo: «Previsione delle specifiche modalità attraverso cui lo Stato, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria».

2.54

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

All'articolo 2, comma 2, lettera o), dopo le parole: «da tributi manovrabili» aggiungere le seguenti: «idonea ad assicurare a regioni ed enti locali, ivi compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare l'espletamento delle funzioni diverse dalle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

2.55

SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, SANGALLI, AMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Al comma 2, dopo la lettera «o» aggiungere la seguente: «o-bis previsione delle modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli Enti locali di cui all'articolo 113 legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2.56

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, sopprimere la lettera p).

2.57

MUSI, BARBOLINI

Al comma 2, lettera q) dopo le parole: «elusione fiscale;» aggiungere il seguente periodo: «rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella

legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;».

2.58

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) previsione di modelli procedurali generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino un complesso di garanzie e tutele procedurali e processuali, coerente e compatibile con quello accordato al contribuente dalla disciplina dei tributi erariali».

2.59

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) previsione di meccanismi premiali per l'azione di contrasto all'evasione e di recupero della materia imponibile svolta da un ente substatale per i tributi di un diverso livello di governo».

2.60

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera r) sostituire le parole: «lealtà istituzionale» con le seguenti: «leale cooperazione».

2.61

PARDI, BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine della lettera stessa.

2.62

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera s) sostituire le parole: «e trasparenza» con le seguenti: «ed economicità».

2.63

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 2, lettera s), dopo la parola: «trasparenza», aggiungere le seguenti: «sulla base di un'attenta valutazione e quantificazione dei divari economici e dei diversi livelli di reddito pro-capite inferiori alla media nazionale,».

2.64

MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) massima trasparenza nelle forme di autonomia impositiva; previsione del ricorso alle partecipazioni nei limiti richiesti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni».

2.65

BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente: «t-bis) progressività del sistema tributario».

2.66

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO, LUSI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera u), sostituire le parole: «adeguata alla più ampia autonomia» con le seguenti: «proporzionale al livello»;

b) dopo la lettera u), inserire la seguente: «u-bis) eliminazione dal bilancio dello Stato dei capitoli di spesa relativi al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane;».

2.67

PAOLO FRANCO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 2, lettera u), sostituire la parola: «adeguata» con la seguente: «corrispondente».

2.68

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 2, lettera u), dopo la parola: «strumentali», aggiungere le seguenti: «, prevedendo una contestuale perequazione alle riduzioni di gettito, subite dalle Regioni a Statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulle entrate di relativa spettanza».

2.69

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

«u-bis) nel perseguire la riduzione dell'imposizione fiscale, creazione di un meccanismo di coordinamento e di raccordo annuale tra tutti i livelli di governo, in sede di elaborazione e approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria di cui all'articolo 3, legge 5 agosto 1978, n. 468, e con il concorso della Conferenza di cui all'articolo 4 della presente legge, allo scopo di determinare il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale, regionale e locale».

2.70

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, sostituire la lettera v), con la seguente:

«v) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da garantire l'attuazione del principio di sussidiarietà fiscale orizzontale;».

2.71

PAOLO FRANCO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 2, lettera z), sopprimere le parole: «divieto di esportazione delle imposte».

2.72

PEDICA, LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) rispetto, nella disciplina dei tributi regionali e locali, dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Divieto di forme di concorrenza sleale. Previsione di strumenti e modalità per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato a garanzia del rispetto da parte di Regioni ed enti locali dei vincoli comunitari all'esercizio della loro autonomia impositiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione».

2.73

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera aa) con la seguente:

«aa) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva attraverso il riordino delle relative procedure, anche relativamente alla contrattazione integrativa, secondo il principio di responsabilità, nonché la riforma dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) relativamente al potenziamento del potere di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali, ridefinendo la struttura e le competenze dei comitati di settore, e rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;».

2.74

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera aa), sopprimere le parole: «previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva».

2.75

MUSI

Al comma 2, lettera aa), sopprimere il seguente periodo: «previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva».

2.76

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 2, lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuazione, per ciascuna categoria omogenea di enti territoriali, di standard nel rapporto tra il numero del personale dipendente e il numero di residenti, prevedendo il blocco automatico delle assunzioni per gli enti che superano i parametri fissati a livello nazionale».

2.77

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera *bb*).

2.78

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera *bb*), sopprimere la parola: «*tendenziale*».

2.79

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, dopo la lettera *bb*), inserire la seguente:

«*bb-bis*) predisposizione di misure idonee a garantire che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non determinino aumento della pressione fiscale, statale, regionale e locale».

2.80

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera *bb*), inserire la seguente:

«*bb-bis*) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sopprimere la lettera *d*).

2.81

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali da rendere entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Sugli schemi di decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, il Governo acquisisce altresì il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi».

2.82

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «adottati», aggiungere le seguenti: «con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, a ciò legittimati dalle relative disposizioni statutarie».

2.83

SALTAMARTINI

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «*di concerto con il Ministro dell'interno*» aggiungere le seguenti: «*, con il Ministro dello sviluppo economico*».

2.84

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti» aggiungere le seguenti: «nonché con il Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2».

2.85

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nel caso in cui tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il Governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle legge 5 giugno 2003, n. 131».

2.86

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 3, sostituire le parole da: «previa intesa da sancire» fino alla fine del comma, con le seguenti: «vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Qualora la Commissione esprima parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, che il Governo non intenda recepire, ovvero abbia espresso parere contrario, ovvero non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

2.87

POLI BORTONE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «*il parere*» aggiungere la seguente: «*vincolante*».

2.88

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 3, sostituire le parole da: «delle Commissioni parlamentari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «favorevole delle Commissioni parlamentari, competenti adottato con la maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dalla trasmissione».

2.89

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.90

COSTA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e analizza, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3-ter. La competenza della Commissione si estende al sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quater. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nelle materie di propria competenza, esercita le funzioni di controllo anche attraverso la richiesta all'autorità giudiziaria, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso, nonché attraverso accessi e sopralluoghi negli uffici pubblici dove sono presenti le banche dati di cui al comma 5 o i terminali a queste collegati».

2.92

GERMONTANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e possa analizzare, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3-ter. La competenza della Commissione si estende al sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quater. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nelle materie di propria competenza, esercita le funzioni di controllo anche attraverso la richiesta all'autorità

giudiziaria, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso, nonché attraverso accessi e sopralluoghi negli uffici pubblici dove sono presenti le banche dati di cui al comma 5 a queste collegati».

2.94

IL RELATORE

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e possa analizzare, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3-ter. La competenza della Commissione si estende al sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.91

COSTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, per i profili di propria competenza, un parere sui decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, di cui al precedente comma 2».

2.93

GERMONTANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) – La Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, per i profili di propria competenza, un parere sui decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, di cui al precedente comma 2».

2.95

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 4, sostituire le parole da: «assicura», fino a: «le regioni e gli enti locali» con le seguenti: «è tenuto, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla piena collaborazione con le assemblee elettive delle regioni e degli enti locali da attuarsi con tempi, strumenti e modalità da definirsi previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,».

2.96

POLI BORTONE

Al comma 4, sostituire le parole: «dei fabbisogni standard» con le seguenti: «degli standard dei fabbisogni».

2.97

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 4, dopo la parola: «standard» aggiungere le seguenti: «determinati sulla base della capacità fiscale per abitante».

2.98

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

2.99

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «e attraverso la piena collaborazione del Governo con le assemblee elettive delle regioni e degli enti locali, come previsto dal comma 4».

2.100

CECCANTI, SANNA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato, al fine di recepire le nuove competenze eventualmente attribuite alla legislazione esclusiva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati, con la finalità di ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale, uno

o più decreti legislativi per la disciplina di una fase transitoria della durata di non più di cinque anni».

2.0.1

FLERES, FERRARA, ALICATA, FIRRARELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo perequativo infrastrutturale, di seguito denominato "Fondo perequativo infrastrutturale" da ripartire fra le regioni, finalizzato a perequare il livello infrastrutturale delle medesime e con una dotazione iniziale pari al 50 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate. A tal fine s'intende per infrastrutture quelle relative alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, elettrica e di distribuzione del gas, al numero di aule scolastiche per abitanti, al numero di impianti sportivi per abitanti, alle strutture portuali e aeroportuali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione del parametro della densità della popolazione;
- c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
- d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, con

riferimento alle opere di cui al comma 1».

2.0.2

BARBOLINI

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, la Commissione parlamentare per le questioni regionali viene integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

2. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può richiedere tutte le informazioni necessarie alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 6.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Commissione per l'acquisizione del parere che viene espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

4. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorso trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

5. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

6. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7 ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei predetti termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari».

2.0.3

BALDASSARRI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Clausola di salvaguardia della pressione fiscale complessiva*). – 1. Il limite di pressione fiscale complessiva, indicato dal rapporto programmatico tra il totale delle entrate finali e il prodotto interno lordo nominale è determinato annualmente nel Documento di programmazione economica e finanziaria. L'attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i

due successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento.

2. Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

Art. 3

3.1

BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale). –

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari che formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

3. Alle sedute della Commissione partecipa una rappresentanza delle autonomie territoriali composta da tre sindaci, da tre Presidenti di provincia e da tre Presidenti di regione nominati dalla Conferenza unificata. Essi possono intervenire nella discussione senza diritto di voto, possono presentare emendamenti ed esprimere osservazioni sui pareri posti in votazione. Possono essere altresì interrogati dai parlamentari e dai rappresentanti del Governo su specifiche questioni attinenti alle materie trattate.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può richiedere tutte le informazioni necessarie alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al successivo articolo 4.

5. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla commissione di cui al presente articolo per l'acquisizione del parere che viene espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

6. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorso trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

7. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.

8. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7 ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei predetti termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

9. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla Commissione in seduta plenaria».

3.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale). – 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vice presidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge, verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

3.3

DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.4

BARBOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni».

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, da un rappresentante del Senato della Repubblica ed uno della Camera dei deputati, in qualità di invitati permanenti, e da un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome».

3.6

POLI BORTONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il riordino dell'Ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane, Roma Capitale e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. Essa formula proposte sul riordino del sistema finanziario e tributario in attuazione del principio di territorialità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d). A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi formativi sui dati finanziari e tributari».

3.7

POLI BORTONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La commissione paritetica svolge altresì attività consultiva e preparatoria ai fini della definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera b) e d) e di quelle amministrative dei predetti enti ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

3.8

BELISARIO, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica dei Consigli regionali e quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti».

3.9

BARBOLINI

Sopprimere il comma 4.

3.10

VICARI

Sopprimere il comma 4.

3.11

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricostituzione della stessa da parte del Governo, ai fini di cui ai commi 1 e 2, contestualmente alla necessità di applicazione del comma 5 dell'articolo 2».

Art. 4

4.1

BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata "Conferenza". Essa è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, ne fanno parte i Ministri dell'interno, dei rapporti con le regioni, della semplificazione normativa, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e innovazione e tre rappresentanti delle regioni, tre delle province e tre dei comuni designati dalla Conferenza unificata.

2. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento adottato dalla Conferenza unificata.

3. La Conferenza:

a) concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione degli obiettivi compresi nel patto per la convergenza; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; concorre alla promozione e al monitoraggio dei piani per il conseguimento degli obiettivi di convergenza;

b) concorre alla definizione delle procedure per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, degli obiettivi di servizio e delle migliori pratiche relative alle materie e alle funzioni per le quali sono riconosciuti i finanziamenti dei fondi perequativi;

c) propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

d) assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) è sede di condivisione e di verifica della congruità delle basi informative finanziarie e tributarie delle amministrazioni statali e territoriali;

f) propone gli elementi per la definizione delle procedure per l'accertamento di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e dagli obiettivi del patto per la convergenza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g)».

4.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Conferenza permanente per il Coordinamento delle funzioni amministrative e della finanza pubblica). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una Conferenza permanente, di seguito denominata "Conferenza", come organismo stabile di confronto per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative e il coordinamento della finanza pubblica.

2. La Conferenza è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva in relazione all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'esercizio delle funzioni amministrative e per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

4. La Conferenza promuove accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, ai fini del trasferimento delle risorse che assicurino la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nell'esercizio di deleghe che il Governo attua per attribuire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è trasmesso per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati».

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione,».

4.4

DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera a), le parole «la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento;» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza concorre, con determinazioni che devono essere recepite in sede di predisposizione ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera u), alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche su base pluriennale, con particolare riferimento ai relativi livelli di pressione fiscale ed al loro coordinamento, ai livelli di indebitamento, al livello programmato dei saldi per ciascun livello di governo territoriale, al ricorso al debito;».

4.5

ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «obiettivi di finanza pubblica,» aggiungere le seguenti: «contribuendo in particolare ad individuare gli enti meno virtuosi rispetto al raggiungimento di detti obiettivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 1, lettera d),».

4.6

D'UBALDO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «*del fondo perequativo*» con le seguenti: «*dei fondi perequativi*».

4.7

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «trasparenza» aggiungere le seguenti: «sulla base di un'attenta valutazione e quantificazione dei divari economici e dei diversi livelli di reddito pro capite inferiori alla media nazionale».

4.8

PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «*ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d);*» con le seguenti: «*e procede alla verifica della congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); con determinazioni che devono essere recepite nella legge finanziaria, concorre alla definizione periodica delle fonti di finanziamento cui parametrare la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), nonché delle fonti di finanziamento del fondo perequativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);*».

4.9

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «*lettera d)*» aggiungere le seguenti: «*e di cui all'articolo 11, comma 1*».

4.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «*lettera d)*» le seguenti: «*e di cui all'articolo 11, comma 1*».

4.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «*lettera d)*» le parole: «*e di cui all'articolo 11, comma 1*».

4.12

VICARI

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «*lettera d)*» le seguenti: «*e di cui all'articolo 11, comma 1*».

4.13

D'UBALDO

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «*assicura altresì la verifica*» aggiungere la seguente: «*periodica*».

4.14

PROCACCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis)* la Conferenza, in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), concorre a determinare su base pluriennale, il limite massimo della pressione fiscale, ripartendolo tra i diversi livelli di governo».

4.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis.)* in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera aa) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

4.16

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis)* in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera aa) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

4.17

BARBOLINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera aa) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

4.18

LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* la Conferenza mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome tutti gli elementi informativi raccolti».

4.19

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis)* per il supporto tecnico e scientifico la Conferenza si avvale della Commissione paritetica di cui all'articolo 3».

4.20

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Le determinazioni della Conferenza sono altresì trasmesse al Parlamento».

4.0.1

BIANCO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Segreteria tecnica)

1. Presso la Conferenza unificata è istituita la Segreteria tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale.

2. La Segreteria tecnica svolge le attività istruttorie e di supporto necessarie sia al funzionamento della Conferenza di cui all'articolo 4 che della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5. Essa, in particolare, elabora le basi informative e le banche dati necessarie alla costruzione di indicatori finanziari, tributari e relativi all'offerta di servizi. Svolge inoltre attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali sono tenute a fornire tutti i necessari elementi informativi che verranno loro richiesti.

3. La Segreteria tecnica è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica e la Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, adottato entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza stessa. Il decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria, individuando gli uffici di livello dirigenziale e le unità di personale dell'organico della Ragioneria generale dello Stato, dell'Istat, dell'Isae e di altre amministrazioni statali, nonché delle regioni e degli enti locali e delle loro strutture associative, che verranno trasferite alla Segreteria, nel limite complessivo di 40 unità, nonché il trasferimento delle relative risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Segreteria tecnica si avvale della collaborazione e delle competenze degli uffici e dei servizi competenti per materia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. La Segreteria tecnica ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con i concessionari di pubblici servizi e con le aziende che erogano servizi pubblici locali, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni».

Art. 5

5.1

CARLONI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio dei rapporti finanziari tra Stato, regioni a statuto ordinario ed autonomie locali)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, per «territorio regionale» si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione.

2. Al fine di adeguare le regole di finanziamento delle materie e delle funzioni svolte nei territori regionali dalle regioni a statuto ordinario e dalle autonomie locali al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle materie oggetto di finanziamento e perequazione con riferimento alle aree di intervento pubblico assegnate alla competenza legislativa regionale;

b) riferimento ai territori regionali nella determinazione dei fabbisogni di spesa e delle dotazioni finanziarie rilevanti ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di perequazione indipendentemente dall'ente territoriale che in tale territorio ricade e dalla sua titolarità della suddetta spesa o della suddetta dotazione finanziaria;

c) definizione dei diversi sistemi di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario, da applicare alle spese correnti relative alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione;

2) spese previste all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

3) spese non riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 1) e 2);

d) attribuzione ai territori regionali di risorse tributarie sufficienti a consentire, ad aliquote *standard*, il finanziamento delle spese in conto capitale degli enti territoriali che ricadono in tali territori, calcolato tenendo conto della media attualizzata delle spese per investimenti consuntivati nei dieci anni precedenti al primo anno di applicazione della riforma, delle capacità di autofinanziamento delle amministrazioni senza ricorso al debito e di un sistema di indicatori e di obiettivi finalizzato alla valutazione dei fabbisogni infrastrutturali del territorio di riferimento e dei costi necessari per la loro realizzazione;

e) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *c*), numeri 1) e 3);

f) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera *c*), numero 1), del presente comma sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

g) definizione delle modalità di finanziamento delle spese connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, attraverso il ricorso a tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e mediante un sistema di perequazione statale che garantisca l'integrale copertura delle funzioni svolte e il graduale superamento della spesa storica attraverso l'individuazione di fabbisogni *standard*;

h) previsione che il sistema dei tributi propri regionali e locali e delle compartecipazioni ai tributi erariali non si discosti da quello vigente, fatta salva la possibilità di assegnare tributi esistenti ovvero di istituire nuovi tributi con riferimento all'introduzione di nuove funzioni esercitate in coerenza con il principio del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della presente legge;

i) previsione che, coerentemente con la lettera *h*), i tributi trasferiti ovvero di nuova istituzione, facciano riferimento alle seguenti basi imponibili:

1) attività produttive e consumi per le regioni;

2) parco veicolare per le province;

3) popolazione fluttuante per le città metropolitane e per i comuni;

4) immobili e terreni per i comuni;

l) coerenza del sistema di finanziamento e perequazione di cui al presente articolo e ai successivi articoli 7, *7-bis* e 8, con l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

3. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato per le nuove competenze eventualmente previste nell'ambito della legislazione esclusiva sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi sulla base dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della presente legge che disciplinano una fase transitoria della durata di non più di cinque anni.

5.2

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Nella rubrica, dopo le parole «*ai tributi delle regioni*» aggiungere le altre: «*a statuto ordinario*».

5.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, dopo la parola: «*regioni*», aggiungere le seguenti: «*a statuto ordinario*»

5.4

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), sostituire le parole: «nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente», con le seguenti: «loro attribuite dalla Costituzione, come individuate dalla legislazione statale»;

alla lettera *b*), numero 3), dopo le parole: «con proprie leggi» inserire le seguenti: «, da emanarsi sulla base dei criteri e principi stabiliti dalla legislazione statale,».

5.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera *a*) sostituire le parole: «che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente», con le seguenti: «attribuite alla loro competenza.».

5.6

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per tributi delle Regioni si intendono:

1. I tributi derivati, istituiti con leggi statali che ne disciplinano i profili strutturali, il cui gettito è attribuito integralmente alle Regioni;
2. Le addizionali su tributi erariali e le aliquote riservate alle Regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali;
3. I tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi».

5.7

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, sopprimere il numero 2 della lettera b) e, alla lettera c), sostituire le parole: «numeri 1 e 2» con le seguenti: «numero 1».

Consequentemente alla lettera d), comma 1, dell'articolo 6, sopprimere le parole: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche».

5.8

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Consequentemente alla lettera c) del medesimo comma, sostituire le parole: «numeri 1) e 2)» con le seguenti: «numero 1).

5.9

D'UBALDO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

5.10

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il periodo: «le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili dei» con il seguente: «le addizionali regionali sui».

5.11

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi, adottate in conformità con i principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettere e) e m) della Costituzione».

Consequentemente all'articolo 2, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, possa con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato».

5.12

BARBOLINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) i tributi propri derivati di cui alla lettera b) del presente comma fanno riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili: "attività produttive e consumi"».

5.13

PEDICA, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, in coerenza con il principio di semplificazione, con propria legge possono: modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria».

5.14

D'UBALDO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «numero 1 e 2» con le seguenti: «numero 1»;

5.25

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

Al comma 1, lettera c) eliminare il periodo: «e 2)» e sostituire la parola: «numeri» con la seguente: «numero»; inserire, dopo la parola: «agevolazioni.» il seguente periodo: «Per i tributi di cui alla

lettera b), numero 2), possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale e possono stabilire un'area di esenzione».

5.15

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), sostituire il n. 1) con il seguente: «1) del luogo di consumo o di prestazione del servizio, per i tributi aventi quale presupposto, rispettivamente, i consumi o la prestazione di servizi e comunque escludendosi il criterio della sede legale; per i servizi, il luogo di prestazione è identificato anche con riferimento al soggetto a carico del quale è posto il servizio».

5.16

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera d), al numero 1), dopo le parole: «per i tributi» aggiungere le altre: «da attribuire integralmente alle regioni», e dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) del luogo di produzione, per la quota di tributi aventi quale presupposto la produzione, da attribuire alle regioni;».

5.17

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: *«aventi quale presupposto i consumi»* con le seguenti: *«aventi quale oggetto imponibile i consumi»*.

5.18

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: *«aventi quale presupposto i consumi»* con le seguenti: *«aventi quale oggetto imponibile i consumi»*.

5.19

IZZO, VICECONTE, COMPAGNA, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, CORONELLA, SIBILIA, GIULIANO

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «consumi», aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della definizione delle aliquote di compartecipazione ai tributi delle regioni, specificamente per l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), fermo restando il calcolo, su base regionale, dei gettiti omnicomprensivi secondo il criterio della territorialità, la determinazione della aliquota di compartecipazione regionale dovrà essere comunque stabilita in una misura tale, per le singole regioni, da tenere conto del gettito riconducibile ad un paniere di beni e servizi di consumo ritenuto di prima necessità».

5.20

PAOLO FRANCO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 1, lettera d), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: *«per i servizi, il luogo di consumo è identificato nella residenza del soggetto fruitore»*.

5.21

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) della localizzazione dei beni, per i tributi basati sul patrimonio e per quelli sugli atti giuridici che li hanno ad oggetto;».

5.22

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera d), numero 3) dopo la parola: *«produzione»* aggiungere le seguenti: *«tenendo conto del valore aggiunto prodotto e non del costo del lavoro»*.

5.23

ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d) il numero 4) è sostituito dal seguente: *«del luogo di produzione per i tributi riferiti ai redditi»*.

5.24

DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«6) residenza del donante o del de cuius per i tributi sulle successioni o donazioni;».

6.1

FONTANA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire la rubrica e l'articolo con i seguenti:

«Art. 6. - *(Coordinamento della finanza pubblica; patto di stabilità e crescita dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni; "patto per la convergenza" dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi essenziali erogati dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni)* – 1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni adottano per la propria politica di bilancio regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) i bilanci degli enti di cui alla lettera a) devono essere redatti in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurle ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono le date entro cui vanno approvati i bilanci preventivi degli enti territoriali in coerenza con i processi di coordinamento e codecisione di cui all'articolo 8 della presente legge;

c) la legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare, delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente il normale svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

d) nell'ambito di tale legge si tiene conto dei fabbisogni standard necessari per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 lettera m) della Costituzione nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;

e) i fabbisogni standard ottimali vengono stimati sulla base della descrizione qualitativa dei servizi di cui alla lettera d), di stime di bisogni della popolazione, della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione e dell'obiettivo quantitativo di copertura del servizio stabilito dalle normative di settore ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117 lettera m) della Costituzione;

f) i fabbisogni standard effettivi vengono individuati, nell'ambito della legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui alla lettera c) del presente comma, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, attraverso la definizione degli obiettivi che regioni, città metropolitane, province e comuni devono perseguire con riferimento ai costi unitari e ai livelli qualitativi e quantitativi dei servizi essenziali da erogare ai sensi della lettera d) del presente comma;

g) i fabbisogni standard effettivi con le modalità di cui alla lettera f) devono essere compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai fabbisogni standard ottimali di cui alla lettera e) del presente comma, denominato "patto per la convergenza";

h) con la stessa legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica possono essere stabiliti obiettivi di comparto per le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo;

i) il disegno di legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica è presentato dal Governo alle Camere insieme con il Documento di programmazione economico-finanziaria, previa una fase di confronto e di valutazione congiunta da iniziare entro il mese di aprile in sede di Conferenza unificata; tale disegno di legge è qualificato come provvedimento collegato alla manovra di bilancio; esso deve essere discusso e approvato dalle Camere entro il 31 ottobre;

l) il Documento di programmazione economico-finanziaria fissa anche, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale complessiva, anche tenendo conto dei nuovi spazi di autonomia tributaria assegnati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni;

m) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale è oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata;

n) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e il trattamento dei disavanzi sono disciplinati in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;

o) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente ai tesoriери degli enti territoriali competenti;

p) lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-*bis*, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi di cui alla lettera d) del presente comma. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard ottimali ed effettivi di cui alle lettere e) e f) e per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio ai fini del "patto per la convergenza" di cui alla lettera g);

q) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli enti o ai comparti, lo Stato attiva, d'intesa con la Conferenza unificata, un procedimento, denominato "piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti ovvero ai comparti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello;

r) qualora gli scostamenti dagli obiettivi del "patto per la convergenza" abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche e non ci siano le condizioni per attuare il procedimento di cui alla lettera q), lo Stato può esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione. Sono inoltre definiti i meccanismi sanzionatori, i quali prevedono sanzioni commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive a carico degli enti inadempienti e dei loro rappresentanti politici fino alla previsione della loro ineleggibilità in caso di gravi violazioni, nonché di incentivi in favore degli enti che conseguono gli obiettivi programmati. Le sanzioni possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti. Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera b);

s) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, possono adattare per gli enti locali del territorio regionale, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, ove costituito, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse».

6.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sostituire la parola: «*tributaria*» con le parole: «*di entrata e di spesa*».

6.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, dopo la parola: «*direttivi*», aggiungere le altre: «*fatte salve le prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano*».

6.4

POLI BORTONE

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «*a materie di competenza legislativa*» con le seguenti: «*alle funzioni derivanti dalle materie*».

6.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: «*lettera m)*», aggiungere: «*e p)*».

6.6

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

A) alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «*della Costituzione*» inserire le seguenti: «*e all'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale*»;

B) alla lettera g), secondo periodo, dopo le parole: «*finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni*» inserire le seguenti: «*e delle funzioni attribuite dalla legislazione statale*».

6.7

SBARBATI

Al comma 1, lettera a), al numero 1 sopprimere le parole da: «*in esse*» fino alla fine.

6.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo la parola: «assistenza», aggiungere le seguenti: «, ferme restando le competenze dei comuni in tema di assistenza di cui al successivo articolo 9».

6.9

IZZO, VICECONTE, ESPOSITO, COMPAGNA, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, SIBILIA, GIULIANO, CORONELLA

Al comma 1, lettera a), n. 1, aggiungere: «e comunque quelle corrispondenti al pieno esercizio dei diritti civili e sociali».

6.10

BIANCO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «*nonché tutte le altre spese riconducibili al suddetto vincolo*».

6.11

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «l'assistenza e l'istruzione» aggiungere in fine le seguenti: «, nonché quelle per il trasporto pubblico locale, la viabilità, la protezione civile, la gestione dei rifiuti e la lotta all'inquinamento;».

6.12

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera a), numero 1) *sostituire le parole: «e l'istruzione» con le seguenti parole: «, l'istruzione e il trasporto pubblico locale e la viabilità».*

Consequentemente sopprimere la lettera c) del medesimo comma.

6.13

BASTICO, ZANDA, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, INCOSTANTE, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, PROCACCI, SBARBATI, MAGISTRELLI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), *sostituire la parola: «istruzione» con la seguente: «trasporto pubblico locale».*

Consequentemente, sopprimere la lettera c).

6.14

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera a) al punto uno aggiungere in fine le seguenti parole: «, *il trasporto pubblico*».

6.15

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo la parola: «istruzione», aggiungere le seguenti: «*nonché l'istruzione e formazione professionale*».

6.16

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo la parola: «istruzione;», aggiungere il seguente periodo: «Allo scopo di individuare l'ambito di definizione delle prestazioni connesse alle citate funzioni di spesa, si fa rinvio alle attività indicate alle corrispondenti voci previste dal Regolamento CE n. 2223/1996 e successive modificazioni».

6.17

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale,».

6.18

LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, del presente articolo, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale; per le spese per il trasporto pubblico locale che siano riconducibili a quelle di cui alla lettera a), numero 1, del presente articolo, si tiene conto altresì della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

6.19

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «standard», aggiungere le seguenti: «, da intendersi come il valore risultante dal calcolo dei costi sostenuti per la produzione di ciascuna unità di servizio, in considerazione del tempo della sua durata normale e degli oneri diretti e indiretti».

6.20

BALDASSARRI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «associati ai livelli essenziali di prestazioni fissati dalla legge statale» con le seguenti: «definiti in modo da assicurare il rispetto dei principi fondamentali e degli obiettivi programmatici definiti dalla legge statale per assicurare omogeneità e uniformità delle prestazioni erogate in materia di sanità, assistenza e istruzione e associati all'erogazione dei livelli essenziali di prestazione fissati dalla medesima legge statale».

6.21

POLI BORTONE

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «di efficienza e di appropriatezza» aggiungere le seguenti: «in maniera uniforme».

6.22

IZZO, COMPAGNA, VICECONTE, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, SIBILIA, GIULIANO, CORONELLA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «nazionale» aggiungere il seguente periodo: «Per livello essenziale delle prestazioni (LEP) deve intendersi quella gamma di servizi e attività, relative alle funzioni di spesa indicate alla lettera a), punto 1), per cui il cittadino ha diritto alla offerta di un servizio o prestazione, adeguato alle sue necessità, sia per contenuto professionale intrinseco sia per i necessari supporti logistici e organizzativi, i quali dovranno rispondere ai canoni della normale, efficace ed efficiente organizzazione produttiva ovunque egli si trovi a risiedere nel territorio nazionale.».

6.23

BIANCO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dell'entità dei bisogni correlati ai fattori socio-economici dei territori, quali il livello del reddito per abitante, il tasso di disoccupazione, la proporzione sul totale della popolazione delle classi di età rilevanti per le diverse prestazioni».

6.24

PROCACCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.25

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «di un livello adeguato» aggiungere le seguenti: «ed uniforme».

6.26

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), inserire, dopo la parola: «servizio», il seguente periodo: «, in modo da assicurare il diritto alla mobilità nei centri urbani, tra centri urbani, e tra aree a bassa urbanizzazione e i capoluoghi di provincia ai quali tali aree fanno riferimento dal punto di vista amministrativo,»; aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tal fine, la stima dei fabbisogni di spesa per il trasporto locale considera il profilo orografico e ambientale-climatico dei territori».

6.27

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed

infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale.».

6.28

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, il seguente periodo: «vincolare il diritto alla perequazione delle spese per il trasporto pubblico locale al rispetto di un livello minimo, fissato a livello nazionale, di copertura del servizio».

6.29

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, nelle quali rientrano anche quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono finanziate dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in misura non superiore al 30 per cento, dalla compartecipazione regionale all'IVA, dall'addizionale regionale all'IRPEF e dai tributi propri. Inoltre le suddette spese sono finanziate con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;».

6.30

PARDI, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) definizione delle modalità che assicurano che in ciascuna Regione il finanziamento integrale delle spese di cui alla lettera a), numero 1, sia garantito, complessivamente, dall'ammontare del gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, della compartecipazione regionale all'IVA, della compartecipazione regionale all'IRPEF, al netto della quota eventualmente destinata al fondo perequativo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), numero 6), nonché da quote specifiche del fondo perequativo; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;».

6.31

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

Al comma 1, lettera d), eliminare il periodo: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche o», dopo la parola: «correlazione,» inserire le seguenti: «della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche,».

6.32

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche o».

6.33

MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) salvo il principio secondo cui i tributi regionali derivati e le compartecipazioni sono assegnati senza vincolo di destinazione, definizione delle modalità che assicurano che il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2, del presente articolo sia garantito dal gettito dei tributi propri di cui all'articolo 5, comma 1, compresa l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinata ai sensi della successiva lettera h), e con quote del fondo perequativo».

6.34

IL RELATORE

Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) tendenziale limitazione dell'utilizzo delle compartecipazioni, fermo restando il loro utilizzo nei soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa».

6.35

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura in cui il fine prevalente di essi sia, per la generalità degli Enti, esclusivamente quello della copertura indifferenziata del fabbisogno; l'analisi dovrà discernere tra le ipotesi in questione e quelle in cui risulti applicabile

l'impianto di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, tenuto conto delle specifiche origini e finalità dei trasferimenti da sopprimere».

6.36

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura in cui il fine prevalente di essi sia, per la generalità degli Enti, esclusivamente quello della copertura indifferenziata del fabbisogno; l'analisi dovrà discernere tra le ipotesi in questione e quelle in cui risulti applicabile l'impianto di cui al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, tenuto conto delle specifiche origini e finalità dei trasferimenti da sopprimere».

6.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati al fine di garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7».

6.38

PAOLO FRANCO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «*al livello minimo*» inserire la seguente: «*assoluto*».

6.39

BIANCO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una regione» con le seguenti: «nella regione in cui il gettito complessivo dei suddetti tributi e compartecipazioni è maggiore».

6.40

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una Regione», con le altre: «nella Regione a maggiore capacità fiscale», e al comma 1, lettera h), sostituire dalle parole «dal gettito derivante dall'aliquota...» fino alla fine della lettera, con le altre: «dalla seguente modalità: per la Regione a maggiore capacità fiscale l'importo pertinente dei trasferimenti è sostituito dall'aliquota di una compartecipazione Irpef tale da consentire alla Regione medesima la copertura integrale della spesa valutata a costi standard; per le altre Regioni, si applica la medesima percentuale di compartecipazione e si ricorre in fine alla perequazione per la copertura dei costi standard. Nelle more dell'applicazione dei costi standard anche per queste funzioni, si continua a corrispondere alle Regioni una quota adeguata dei trasferimenti attualmente spettanti, mentre alla parte rimanente si applica la procedura della perequazione della capacità fiscale, così come prevista dall'articolo 7 della presente legge;».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)» e, al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) Tutte le Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;».

6.41

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una Regione» con le parole: «nella Regione a maggiore capacità fiscale».

6.42

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «*in almeno una Regione*», con le altre: «*nella Regione a maggiore capacità fiscale*».

6.43

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «*in almeno una regione*» con le seguenti: «*nella regione a maggiore capacità fiscale*».

6.44

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «*almeno*».

6.45

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «*almeno*».

6.46

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera h) , sostituire le parole da: «dal gettito derivante» sino a fine periodo con le seguenti: «con le seguenti modalità: per la Regione a maggiore capacità fiscale l'importo pertinente dei trasferimenti è sostituito dall'aliquota di una compartecipazione IRPEF tale da consentire alla Regione medesima la copertura integrale della spesa valutata a costi standard; per le altre Regioni, si applica la medesima percentuale di compartecipazione e si ricorre infine alla perequazione per la copertura dei costi standard. Nelle more dell'applicazione dei costi standard anche per queste funzioni, si continua a corrispondere alle Regioni una quota adeguata dei trasferimenti attualmente spettanti, mentre alla parte rimanente si applica il meccanismo della perequazione della capacità fiscale, così come prevista dalla presente legge.».

6.47

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera h), sostituire dalle parole: «dal gettito derivante dall'aliquota...» fino alla fine della lettera, con le altre: «dalla seguente procedura: per la Regione a maggiore capacità fiscale l'importo pertinente dei trasferimenti è sostituito dall'aliquota di una compartecipazione Irpef tale da consentire alla Regione medesima la copertura integrale della spesa valutata a costi standard; per le altre Regioni, si applica la medesima percentuale di compartecipazione e si ricorre infine alla perequazione per la copertura dei costi standard. Nelle more dell'applicazione dei costi standard anche per queste funzioni, si continua a corrispondere alle Regioni una quota adeguata dei trasferimenti attualmente spettanti, mentre alla parte rimanente si applica la procedura della perequazione della capacità fiscale, così come prevista dall'articolo 7 della presente legge;».

6.48

PROCACCI

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo;» inserire le seguenti: «dei costi standard».

6.49

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «compresi quelli destinati al finanziamento delle spese per il trasporto pubblico locale, rientranti in quelle di cui alla lettera a), numero 2, del presente articolo;».

6.50

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

6.51

BARBOLINI

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all'Intesa Stato-Regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili alla lettera a), punto 1».

6.0.1

GIARETTA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

1. In relazione al coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispondenza della disciplina dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) esclusione, in ogni caso, della deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;

c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali, i tributi delle regioni istituiti e regolati da leggi statali e le compartecipazioni ai tributi erariali, essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 6;

d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;

f) efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

g) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

h) divieto di introdurre trattamenti agevolativi regionali e locali che possano determinare discriminazioni tra residenti ovvero restrizioni all'esercizio delle libertà economiche all'interno del territorio della Repubblica;

i) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

1) istituire tributi regionali e anche locali;

2) determinare le materie nelle quali i comuni, le province e le città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, attivare tributi locali e introdurre variazioni delle aliquote o agevolazioni;

l) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le regioni:

1) non possano modificare le basi imponibili;

2) possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

m) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, non siano soggetti a vincolo di destinazione;

n) previsione che i comuni, le province e le città metropolitane possano attivare i tributi propri di cui alla lettera i), numero 2), solo se afferiscono alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

o) previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera i);

p) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera i), ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

q) revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto, trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi

proventi e l'attribuzione ai comuni di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

r) revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli autoveicoli, anche al fine di rafforzare l'autonomia impositiva delle province;

s) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente e introduzione di un regime transitorio.

6.0.2

ALLEGRIINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Trasparenza finanziaria)

1. Al fine di garantire la trasparenza amministrativa e finanziaria, le Regioni e le Province Autonome adottano criteri identici nella formulazione dei propri atti e documenti contabili e di bilancio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni formulano secondo identici criteri giuridici e contabili la legge finanziaria regionale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio consuntivo.

Art. 7

7.1

INCOSTANTE, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario) . – 1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali, i decreti legislativi di cui all'articolo 2, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 1), il finanziamento avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi eraria2li dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie al livello della capacità fiscale standardizzata, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente i fabbisogni correnti determinati in termini *standard*;

2) quote del fondo perequativo di cui alla successiva lettera c), numero 1), in modo tale da garantire il finanziamento integrale dei fabbisogni correnti in ciascun territorio regionale;

b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), il finanziamento ordinario avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie, al livello della capacità fiscale standardizzata di riferimento, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni, che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente la propria spesa storica;

2) quote del fondo perequativo di cui alla successiva lettera c), numero 2), in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) nel bilancio dello Stato è istituito il fondo perequativo a favore dei territori regionali delle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato dalla fiscalità generale e si articola in due parti:

1) la prima riguarda le spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* relativi alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), e la capacità fiscale standardizzata, come definita alla lettera a), del comma 1 del presente articolo, riferita ai tributi e alle compartecipazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali destinati alla copertura di tali fabbisogni;

2) la seconda riguarda le spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento, come definita alla lettera b), del comma 1 del presente articolo e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota di cui alla lettera b) e le basi imponibili dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), per ciascun territorio regionale;

d) nel bilancio dello Stato sono istituiti i Fondi perequativi corrispondenti a ciascun territorio regionale delle regioni a statuto ordinario, finanziati mediante il fondo perequativo dei territori regionali di cui alla lettera c) del presente comma. Le attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi corrispondono:

1) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi e alle compartecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane di tale territorio regionale destinati alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata secondo le modalità di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma;

2) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui alla lettera c), numero 2), del presente comma. Nella determinazione delle attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi si tiene conto dei costi fissi più elevati relativi alla dimensione delle regioni più piccole attraverso l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi;

3) sia per le spese di cui al numero 1) sia per le spese di cui al numero 2), le capacità fiscali standardizzate sono determinate con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria delle singole regioni;

e) le attribuzioni dei fondi di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo sono assegnate senza vincolo di destinazione.

7.2

BELISARIO, ASTORE, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle Regioni). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle Regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) viene istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, destinato:

1) a garantire l'integrale finanziamento, in ciascuna Regione, delle spese corrispondenti al fabbisogno finanziario, determinato a costi *standard*, necessario alla copertura delle spese riconducibili ai vincoli derivanti dalla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della legislazione di attuazione;

2) a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, in relazione alle spese non riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

b) il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) vengono definite le modalità per cui, nel determinare le spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo, si attuano entrambe le finalità di cui alla lettera a), numeri 1 e 2 del presente articolo, assegnando annualmente a ciascuna Regione una quota del fondo perequativo con distinta individuazione delle parti riferibili a ciascuna delle due finalità perequative indicate. Le

quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni senza vincoli di destinazione nel primo biennio;

d) vengono definite le modalità per cui le risorse del fondo devono garantire:

1) in ciascuna Regione, la copertura della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario per il sostenimento delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1 dell'articolo 6, e il gettito regionale delle compartecipazioni ad esse dedicati, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni. Nella determinazione del gettito del tributo non si tiene conto del gettito prodotto dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale;

2) la copertura delle esigenze finanziarie derivanti dalla lettera *e)* del presente articolo;

3) la riduzione del divario di capacità fiscale tra le Regioni, rispetto alla media nazionale, secondo i principi e i criteri di cui alla successiva lettera *f)*;

e) alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *d)* e *g)*, tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni, è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi;

f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

g) sono definite le modalità di finanziamento del fondo perequativo, prevedendo:

1) in attuazione del principio di solidarietà verticale tra Stato e Regioni, l'alimentazione del fondo con la fiscalità generale dello Stato, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese riconducibili al vincolo della lettera *m)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

2) in attuazione del principio di solidarietà interregionale, l'alimentazione del fondo con una quota del gettito prodotto dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 1);

3) alimentazione del fondo con una quota del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF prodotto nelle Regioni, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 2);

4) concorso al finanziamento del fondo perequativo da parte delle Regioni con maggiore capacità fiscale, corrispondenti a quelle in cui il gettito per abitante del tributo regionale o della compartecipazione considerati, tra quelli di cui ai precedenti numeri 3) e 4), è superiore al gettito medio nazionale per abitante;

5) determinazione delle modalità di finanziamento del fondo perequativo, e in particolare delle modalità di fissazione delle quote del gettito delle compartecipazioni e delle addizionali destinate a finanziare il fondo, con speciale riguardo alle Regioni in cui il gettito per abitante della aliquota regionale riservata dell'IRPEF, determinato a base imponibile uniforme, è superiore alla media nazionale per abitante ma non è sufficiente a finanziare il fabbisogno necessario alla copertura delle spese medesime. Fermo restando il principio di cui alla lettera *b)* del presente comma, per queste Regioni il concorso al finanziamento del fondo perequativo non deve comportare in un peggioramento dell'equilibrio di bilancio e deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza.

7.3

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* viene istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, destinato:

1) a garantire l'integrale finanziamento, in ciascuna Regione, delle spese corrispondenti al fabbisogno finanziario, determinato a costi standard, necessario alla copertura delle spese riconducibili ai vincoli derivanti dalla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della legislazione di attuazione;

2) a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, in relazione alle spese non riconducibili al vincolo della lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;».

7.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «assegnata per le spese di cui» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «; scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità; le risorse del Fondo da distribuire alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, sono definite secondo parametri oggettivamente determinabili e determinati per un periodo almeno quinquennale; i trasferimenti del Fondo alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, integrano le risorse proprie delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione; i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata».

7.5

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)».

7.6

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)».

7.7

PARDI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;».

7.8

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «compensare»;*

2) *alla lettera d), sostituire le parole: «interventuta in attuazione dell'articolo 17, secondo comma, lettera m), della» con le seguenti: «statale e dalla»;*

3) *alla lettera e), dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e per l'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale»;*

4) *alla lettera f), numero 2), sostituire la parola: «ridurre» con le seguenti: «compensare adeguatamente».*

7.9

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ridurre adeguatamente», con la parola: «annullare».

7.10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico e territoriale;».

7.11

LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) vengono definite le modalità per cui, nel determinare le spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo, si attuano entrambe le finalità di cui alla lettera a), numeri 1 e 2 del presente articolo, assegnando annualmente a ciascuna Regione una quota del fondo perequativo con distinta individuazione delle parti riferibili a ciascuna delle due finalità perequative indicate. Le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni senza vincoli di destinazione nel primo biennio;».

7.12

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) l'automatico adeguamento delle quote del fondo perequativo da assegnare a ciascuna regione che vi abbia diritto, in modo che sia prevista, con cadenza almeno biennale, anche una procedura di ricognizione dei fabbisogni di spesa, calcolati a parametri quantitativi non modificati, che ne adegui automaticamente la misura sulla base della quota di incremento della spesa riconducibile ai soli effetti dell'inflazione monetaria sui costi dei fattori impiegati nella produzione dei servizi;».

7.13

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) vengono definite le modalità per cui le risorse del fondo devono garantire:

1) in ciascuna Regione, la copertura della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario per il sostenimento delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6, e il gettito regionale delle compartecipazioni ad esse dedicati, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno *standard* per i livelli essenziali delle prestazioni. Nella determinazione del gettito del tributo non si tiene conto del gettito prodotto dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale;

2) la copertura delle esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo;

3) la riduzione del divario di capacità fiscale tra le Regioni, rispetto alla media nazionale, secondo i principi e i criteri di cui alla successiva lettera f).

7.14

LUMIA, MERCATALI

Al comma 1 lettera d), dopo le parole: «sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare» inserire le seguenti: «e del deficit di dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari».

7.15

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni, è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi;».

7.17

BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

7.18

ASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) e Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa, delle condizioni fisiche del territorio e delle caratteristiche demografiche della popolazione, con particolare riferimento anche all'indice di invecchiamento».

7.19

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) Tutte le altre Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al comma 4 dell'articolo 119; ».

7.20

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) e numero 2) con i seguenti:

«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) Tutte le Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione; ».

7.21

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera f), al numero 2), sostituire la parola: «ridurre», con la parola: «annullare».

7.16

BARBOLINI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

7.22

PARDI, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) sono definite le modalità di finanziamento del fondo perequativo, prevedendo:

1) in attuazione del principio di solidarietà verticale tra Stato e Regioni, l'alimentazione del fondo con la fiscalità generale dello Stato, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese riconducibili al vincolo della lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

2) in attuazione del principio di solidarietà interregionale, l'alimentazione del fondo con una quota del gettito prodotto dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 1);

3) alimentazione del fondo con una quota del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF prodotto nelle Regioni, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 2;

4) concorso al finanziamento del fondo perequativo da parte delle Regioni con maggiore capacità fiscale, corrispondenti a quelle in cui il gettito per abitante del tributo regionale o della compartecipazione considerati, tra quelli di cui ai precedenti numeri 3) e 4), è superiore al gettito medio nazionale per abitante;

5) determinazione delle modalità di finanziamento del fondo perequativo, e in particolare delle modalità di fissazione delle quote del gettito delle compartecipazioni e delle addizionali destinate a finanziare il fondo, con speciale riguardo alle Regioni in cui il gettito per abitante della aliquota regionale riservata dell'IRPEF, determinato a base imponibile uniforme, è superiore alla media nazionale per abitante ma non è sufficiente a finanziare il fabbisogno necessario alla copertura delle spese medesime. Fermo restando il principio di cui alla lettera *b*) del presente comma, per queste Regioni il concorso al finanziamento del fondo perequativo non deve comportare in un peggioramento dell'equilibrio di bilancio e deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza».

7.0.1

LEGNINI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla citata lettera *m*).

2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-*bis*.

3. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione bicamerale di cui all'articolo 3, che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».

7.0.2

LEDDI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni e nelle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative connesse alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, attribuite alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono i criteri per ripartire ai fondi perequativi le risorse assegnate corrispondenti a ciascun territorio regionale fra i diversi enti effettivamente titolari delle funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), il riparto effettuato dallo Stato deve consentire a ciascun ente che svolge le corrispondenti funzioni amministrative il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali tenendo conto dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*. A tal fine, ciascun fondo perequativo degli enti compresi nel territorio regionale delle regioni a statuto ordinario è suddiviso in quattro componenti destinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione. Lo Stato trasferisce le risorse così determinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione secondo una scansione temporale prestabilita;

b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i criteri di riparto adottati da ciascuna regione a statuto ordinario sono determinati su proposta della regione approvata in sede di consiglio delle autonomie dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato e dalla regione valutati ad aliquote *standard*. In caso di mancato accordo, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La regione attribuisce le risorse alla regione stessa, ai comuni, alle province e alle città metropolitane entro 20 giorni dalla decisione sul riparto. In ogni caso, tali risorse non rientrano nella disponibilità della regione fino a che essa non abbia provveduto a trasferirle ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

2. Resta salva la facoltà per le regioni di provvedere a ulteriori forme di perequazione degli enti compresi nei rispettivi territori, sentito il consiglio delle autonomie.

3. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui al comma 1 e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione.

Art. 8

8.1

MAURO MARIA MARINO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato).* – 1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative sulle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono che lo Stato assegna trasferimenti perequativi ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sulle spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno soddisfacimento dei fabbisogni correnti determinati in termini *standard* tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*;

b) sulle spese non riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative si ispira al criterio della perequazione della capacità fiscale tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*.

E conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10, 11 e 19.

8.3

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA ed introduzione di una riserva di aliquota dell'IRPEF per le Regioni, che va ad alimentare il fondo perequativo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g);».

8.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «compartecipazione regionale» aggiungere le seguenti: «, per le regioni a statuto ordinario con reddito pro-capite superiore alla media nazionale,».

8.5

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «secondo le quali», inserire le seguenti: «in sede di Conferenza di cui all'articolo 4».

8.6

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché si ridefiniscono periodicamente le fonti di finanziamento cui parametrare la copertura del fabbisogno standard, nonché le fonti di finanziamento del fondo perequativo».

8.2

BARBOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base dei fabbisogni *standard* e in coerenza con i principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard*».

Art. 9

9.1

POLI BORTONE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «e Roma Capitale».

9.2

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «province e città metropolitane» aggiungere le seguenti: «e Roma Capitale».

9.3

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) spese riconducibili alle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119, comma quarto della Costituzione;».

9.4

LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine, le seguenti parole: «con distinta indicazione delle spese riconducibili al vincolo di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;».

9.5

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come individuate dalla legislazione statale».

9.6

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

9.7

BARBOLINI, STRADIOTTO, MERCATALI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard*, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno *standard* e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali».

9.8

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard*, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno *standard* e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali; ».

9.9

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* tenendo conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo; ».

9.10

BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni da esse implicate avviene in modo da garantirne la copertura integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dal gettito derivante dalla compartecipazione e dall'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, determinati a ad aliquota e base imponibile uniformi, nonché dal fondo perequativo; la manovrabilità dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche è stabilita, per i Comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica per fasce; ».

9.11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard*, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno *standard* e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali; »;

2) *alla lettera c) dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi».*

9.12

D'UBALDO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «*e regionali*».

9.13

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative in atto esercitate, viene assicurato da tributi propri e compartecipazioni con un sistema di perequazione basato sulla capacità fiscale;».

9.14

PROCACCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.15

D'UBALDO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «*propri*» inserire le seguenti: «*, con le compartecipazioni al gettito dei tributi regionali*».

9.16

VICARI

Al comma 1, lettera c) aggiungere dopo la parola: «*propri*» le parole: «*dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali*».

9.17

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «*propri*» inserire le seguenti: «*, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi*».

9.18

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «*propri*» inserire le seguenti: «*, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi*».

9.19

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «*e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale;»* con le seguenti: «*con quote del fondo perequativo assegnate in modo. da attuare una perequazione infraregionale delle differenze tra le capacità fiscali degli Enti locali;»*.

9.20

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «*capacità fiscale*» aggiungere le seguenti: «*per abitante*».

9.21

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.22

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «*e alle città metropolitane*» aggiungere le seguenti: «*e a Roma Capitale*».

9.23

POLI BORTONE

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

«*f-bis*. I Fondi europei per le regioni dell'obiettivo convergenza, in quanto aggiuntivi ai Fondi ordinari».

9.24

POLI BORTONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 entreranno in vigore successivamente alla definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117 comma 2 lettera p) e di quelle amministrative dei predetti Enti ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Qualora nei 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge delega non di sia provveduto a tale definizione i comuni capoluogo, le province e le città

metropolitane potranno con proprio atti attuare l'articolo 117, comma 2, lettera p), e 118 della Costituzione».

9.0.1

MAURO MARIA MARINO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme in favore dei comuni contermini
anche appartenenti a regioni diverse)

1. Lo Stato e le regioni, con legge approvata previo parere delle autonomie locali, secondo le forme previste dalle leggi regionali, stipulano apposti accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al medesimo comma 1.

3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatiche e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10

10.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «tributaria» con le seguenti: «di entrata e di spesa».

10.2

POLI BORTONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) «la legge statale definisce i criteri di omogeneità dei tributi propri dei comuni e delle province finalizzati al finanziamento delle rispettive funzioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».

10.3

MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

10.4

ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la legge regionale può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali, demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività».

Conseguentemente, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) La Regione sottopone al parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali i disegni di legge di cui alla lettera a-bis».

10.5

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) lettera b), dopo la parola: «finanziate» inserire la seguente: «integralmente»;

2) alla lettera c), dopo la parola: «finanziate» inserire la seguente: «integralmente»;

3) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garanzia della sostenibilità delle funzioni attribuite agli enti locali in relazione alle diverse dimensioni e tipologie degli stessi, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni montani»;

4) alla lettera f), sostituire le parole: «anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva» con le seguenti: «, nonché le altre forme associative previste dalla legislazione statale».

10.6

GIARETTA, STRADIOTTO, MORANDO, MARIAPIA GARAVAGLIA, DONAGGIO, CASSON, NEROZZI, FISTAROL, TREU

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) in particolare, per le finalità di cui alla lettera b), attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura non inferiore al 20 per cento;».

10.7

BELISARIO, ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dai tributi propri disciplinati dalla legge statale».

10.8

COMPAGNA, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) le spese degli enti locali, così come definiti dall'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si distinguono in obbligatorie e facoltative. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato2città ed autonomie locali, provvede, con decreto, ad individuare le spese obbligatorie di cui al comma 1».

10.9

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di opere pubbliche» inserire le seguenti: «e interventi destinati ad investimenti stabili nei servizi sociali».

10.10

GIARETTA, STRADIOTTO, MORANDO, MARIAPIA GARAVAGLIA, DONAGGIO, CASSON, NEROZZI, FISTAROL, TREU

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) trasferimento ai comuni della titolarità e dei proventi dell'imposizione sugli immobili e attribuzione agli stessi di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare, anche in relazione a una contestuale riforma del catasto;».

10.11

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) razionalizzazione dell'imposizione fiscale relativa agli autoveicoli e alle accise sulla benzina e sul gasolio, anche al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva alle province;».

10.12

BARBOLINI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) previsione che i tributi facciano riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili:

- parco veicolare, viabilità e strade per le province;
- mobilità della popolazione e flussi demografici per le città metropolitane e i comuni;
- patrimonio immobiliare per i comuni».

10.13

VICARI

Al comma, 1 lettera h) sostituire le parole: «possono disporre» con la parola: «dispongono».

10.14

GALLO

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «tali leggi e» inserire le seguenti: «con esclusivo riferimento ai tributi di cui al comma 1 lettera a), possono».

10.0.1

VICARI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali)

1. I decreti legislativi, di cui all'articolo 2, disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al finanziamento come disciplinato dagli articoli 9 e 10 in ordine alla copertura del fabbisogno *standard*;
- c) definizione delle modalità in base alle quali le regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
- d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità dei relativi stanziamenti.

2. Il finanziamento delle funzioni degli enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali e da tributi locali previsti dalla legge regionale.».

10.0.2

BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza essere attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni e segnatamente:

- a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
- b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, ai fini del loro successivo conferimento agli enti locali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conferire al livello diverso comunale tutte le funzioni ad esclusione di quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- c) garantire una adeguata riorganizzazione degli apparati dell'amministrazione statale, diretta, indiretta e strumentale, al fine di semplificarne l'assetto e di ridurne i costi».

10.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10;
- c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
- e) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

10.0.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10;
- c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
- d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

10.0.5

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rapporti finanziari Regioni-enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10;
- c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
- e) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

Art. 11

11.2

PROCACCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, e dal fondo perequativo che le regioni determinano in favore degli enti locali a fronte delle funzioni da questi esercitate in virtù di leggi regionali. La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, in misura uguale alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, e le entrate spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10, con esclusione dei tributi di cui al comma 1 lettere d) ed e), tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;».

11.1

VICARI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, a titolo di concorso, per il finanziamento delle funzioni da essi esercitate;».

11.3

D'UBALDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte» con le seguenti: «istituzione nel bilancio dello Stato di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni e l'altro a favore delle province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte»;

11.4

BIANCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti» con le seguenti: «istituzione nel bilancio dello Stato di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province».

Consequentemente, sopprimere le lettere f) e g).

11.5

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province,» con le seguenti: «rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni, di altrettanti fondi».

Consequentemente, sopprimere le lettere f) e g).

11.8

POLI BORTONE

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «uno a favore dei comuni» aggiungere le seguenti: «non capoluogo».

11.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «da loro svolte;» inserire le seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 119, comma 3, della Costituzione;».

11.7

DE TONI, BELISARIO, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «la dimensione del fondo è determinata» fino alla fine della lettera.

11.9

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10,» inserire le seguenti: «aggiuntive rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2».

11.10

BIANCO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le entrate spettanti ai comuni e alle province, ai sensi dell'articolo 10» inserire le seguenti: «con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e) del medesimo articolo,».

11.11

PROCACCI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «le entrate spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10,» inserire le seguenti: «con esclusione dei tributi di cui alle lettere d) ed e) del presente comma, ».

11.12

BELISARIO, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definizione delle modalità per cui, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica, e fino alla definizione dei costi standard delle funzioni fondamentali degli Enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali, la definizione delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali e delle altre entrate spettanti ai Comuni ed alle Province ai sensi

dell'articolo 10, calcolate ad aliquota e base imponibile uniformi, nonché le risorse provenienti dal fondo perequativo, sostituiscono per ciascun livello di governo l'importo complessivo dei trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di Comuni e Province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14».

11.13

POLI BORTONE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis. I comuni capoluogo dispongono di un proprio fondo».

11.14

ASTORE, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «in sede di Conferenza di cui all'articolo 4».

11.16

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «tra i singoli enti» aggiungere le seguenti: «ferma restando l'applicazione del comma 3, dell'articolo 119 della Costituzione,».

11.15

DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi,» con le seguenti: «in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi,» con: «in relazione al finanziamento delle spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a)».

11.17

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) indicatore di capacità fiscale, per gli enti nei quali il gettito per abitante dei tributi propri destinati a finanziare le funzioni diverse da quelle fondamentali, ai sensi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), è inferiore al valore medio per abitante della propria classe demografica;».

11.18

PARDI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «standardizzata» inserire le seguenti: «di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma,».

11.20

GERMONTANI

Al comma 1, lettera d) al primo periodo dopo le parole: «produttive dei diversi enti» aggiungere le seguenti parole: «nonché al numero di donne occupate».

11.19

LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti».

11.21

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione, per la quota di fabbisogno riferibile alle funzioni ed alle spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono rappresentate da compartecipazioni a tributi erariali, e, per la quota riferibile al finanziamento delle funzioni non fondamentali, dagli altri tributi propri, calcolati sempre ad aliquota *standard*».

11.22

D'UBALDO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.23

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera f) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f) i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131».

11.24

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera f) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f) i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

11.0.1

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.0.2

VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Istituzione delle città metropolitane)

1. Le città metropolitane sono istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli. L'iniziativa spetta al comune capoluogo, ovvero al 30 per cento dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentino il 60 per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più province congiuntamente ad un numero di comuni che rappresentino il 60 per cento della popolazione della provincia o delle province proponenti. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione. Si osservano i seguenti principi e indirizzi:

a) il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una o di più province; in caso di non coincidenza con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

b) la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, come determinate in base alla presente legge, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il decreto legislativo di cui al comma 3 regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge;

c) alla città metropolitana spettano tutte le funzioni conferite dalla legge statale o regionale a seconda delle rispettive competenze nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato;

d) il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo, se mantiene la sua integrità, si articola in municipi;

e) il decreto legislativo di cui al comma 3 regola il sistema di determinazione dei collegi elettorali per la elezione degli organi di governo della città metropolitana, nonché di attribuzione dei seggi, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente comune capoluogo, nonché le modalità ed i termini di indizione delle elezioni per la loro prima costituzione, assicurando, anche eventualmente attraverso la prorogatio, la continuità della amministrazione nella successione tra gli enti;

f) lo statuto della città metropolitana è adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo; il decreto legislativo di cui al comma 3 indica le norme applicabili nelle materie e discipline espressamente demandate allo statuto ed ai regolamenti nel periodo transitorio che precede la loro adozione;

g) lo statuto della città metropolitana, definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità della gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali;

h) per ciascuna città metropolitana, il decreto legislativo di cui al comma 3 stabilisce le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del proprio territorio.

2. Nelle aree metropolitane di cui al comma 1, tra il comune capoluogo e i comuni contermini possono essere individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali da esercitare attraverso una unione. Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate tenuto conto delle diverse specificità territoriali. Con i decreti legislativi di cui al comma 3, su proposta degli enti locali interessati e acquisito il parere della regione, possono essere attribuiti alle unioni di comuni metropolitani funzioni e prerogative proprie delle città metropolitane.

3. Ai fini della attuazione del comma 1, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, uno o più decreti legislativi per la istituzione delle città metropolitane con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nel presente articolo.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Istituzione e finanziamento delle Città metropolitane e di Roma capitale».

Art. 12

12.1

PROCACCI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Finanziamento delle città metropolitane*). – 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, primo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni delle città metropolitane, previa loro individuazione specifica.

2. Il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane è assicurato anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il decreto legislativo di cui al comma 1 assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle attribuite ai comuni; disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione alle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali; disciplina le modalità con cui le città metropolitane, che possono sostituirsi alle province nell'esercizio da esse esercitate all'interno del territorio metropolitano, acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi perequativi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano.

12.2

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Sopprimere il comma 2.

12.3

PROCACCI

Sopprimere il comma 2.

Art. 13

13.1

NICOLA ROSSI, ADAMO, AGOSTINI, BAIÒ, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica*). – 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica.

2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle città metropolitane, per le finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo non oneroso, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili.

13.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, è istituita la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominata «città», ente locale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e funzioni stabiliti dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Nella città l'amministrazione si articola in due livelli:

a) la città, che assume le funzioni della provincia di appartenenza e i confini del suo territorio, oltre a quelle a essa delegate dalla presente legge;

b) i comuni compresi nella provincia di Roma e i municipi, in numero pari a nove, del comune di Roma, che svolgono le funzioni ad essi delegate dalla città.

3. Il territorio della città coincide con quello della provincia di Roma. La città, i comuni e i municipi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto e della piena e leale collaborazione.

4. Sono organi della città: il consiglio, la giunta e il sindaco. Il consiglio è composto da sessanta consiglieri eletti dai residenti nel territorio della città contestualmente all'elezione del sindaco secondo il sistema elettorale vigente per l'elezione dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco. È altresì prevista l'istituzione dell'assemblea metropolitana cui partecipano i sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio della città. L'assemblea esprime pareri sugli atti fondamentali indicati nello statuto della città.

5. La città è titolare delle funzioni proprie della provincia e delle seguenti ulteriori funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci:

a) pianificazione territoriale strategica del territorio metropolitano, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;

c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extra-urbani;

d) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;

e) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

f) pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e di rilascio delle relative autorizzazioni;

g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

Alla città possono altresì essere attribuite o delegate ulteriori funzioni con legge statale o regionale nonché funzioni delegate dai comuni compresi nel territorio della medesima città. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. I comuni della città svolgono le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città, o da queste assunte in via sussidiaria. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

6. Per far fronte ai maggiori oneri per spese correnti connesse al ruolo di capitale della Repubblica, è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 in favore della città. Il contributo di cui al periodo precedente è destinato ad interventi da realizzare nelle diverse parti del territorio della città, secondo una ripartizione fondata su indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente rapportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, è istituita la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominata "città",

ente locale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e funzioni stabiliti dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Nella città l'amministrazione si articola in due livelli:

a) la città, che assume le funzioni della provincia di appartenenza e i confini del suo territorio, oltre a quelle a essa delegate dalla presente legge;

b) i comuni compresi nella provincia di Roma e i municipi, in numero pari a nove, del comune di Roma, che svolgono le funzioni ad essi delegate dalla città.

3. Il territorio della città coincide con quello della provincia di Roma. La città, i comuni e i municipi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto e della piena e leale collaborazione.

4. Sono organi della città: il consiglio, la giunta e il sindaco. Il consiglio è composto da sessanta consiglieri eletti dai residenti nel territorio della città contestualmente all'elezione del sindaco secondo il sistema elettorale vigente per l'elezione dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco. È altresì prevista l'istituzione dell'assemblea metropolitana cui partecipano i sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio della città. L'assemblea esprime pareri sugli atti fondamentali indicati nello statuto della città.

5. La città è titolare delle funzioni proprie della provincia e delle seguenti ulteriori funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci:

a) pianificazione territoriale strategica del territorio metropolitano, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;

c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extra-urbani;

d) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;

e) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro; f) pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e di rilascio delle relative autorizzazioni;

g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

Alla città possono altresì essere attribuite o delegate ulteriori funzioni con legge statale o regionale nonché funzioni delegate dai comuni compresi nel territorio della medesima città. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della città, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. I comuni della città svolgono le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città, o da queste assunte in via sussidiaria. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

6. Per far fronte ai maggiori oneri per spese correnti connesse al ruolo di capitale della Repubblica, è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 in favore della città. Il contributo di cui al periodo precedente è destinato ad interventi da realizzare nelle diverse parti dei territori della città, secondo una ripartizione fondata su indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente rapportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.

7. La città, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La città stabilisce e applica tributi ed entrate propri, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sopprimere il comma 2.

13.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

13.6

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

13.7

BARBOLINI

Al comma 4, sostituire la parola: «previa» con la seguente: «con» e sostituire le parole: «adottata nell'ambito delle risorse disponibili» con le seguenti: «previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili».

13.0.1

CECCANTI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. Il Governo è delegato a disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti gli altri Ministri interessati, l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica nel rispetto del riparto delle funzioni definito dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;

c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno;

d) garanzia della massima efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo alla Città del Vaticano;

e) previsione che alla capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;

g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

h) previsione che il sindaco di Roma capitale sia membro di diritto della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e della Conferenza unificata;

i) definizione dell'ordinamento di Roma capitale secondo le modalità».

Art. 14

14.1

ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – (Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità con le quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati sulla base di una programmazione pluriennale con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni a statuto ordinario o speciale;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, ai territori montani;

d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di interventi di sostegno attraverso l'utilizzo di strumenti fiscali, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, all'occupazione, agli investimenti, alla ricerca, al fine di promuovere, in specifici territori, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziare dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, disciplinati all'interno di una programmazione pluriennale, con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria;

f) facoltà dello Stato di effettuare trasferimenti addizionali in conto capitale a favore dei territori regionali che presentino forti divari nella dotazione infrastrutturale ovvero progetti o programmi di dimensione transnazionale;

g) alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, i contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario».

14.2

PROCACCI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «e con i cofinanziamenti nazionali» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali finanziamenti dell'Unione Europea e cofinanziamenti nazionali costituiscono esclusivamente contributi aggiuntivi rispetto a quelli speciali finanziati dal bilancio dello Stato di cui al periodo precedente;».

14.3

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) destinazione da parte dello Stato delle risorse aggiuntive, mantenendone le proprie finalizzazioni, ed effettuazione di interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, città metropolitane e Regioni;».

14.4

PAOLO FRANCO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) considerazione delle specifiche realtà territoriali sulla base della collocazione geografica e della realtà socio economica degli enti, con riguardo ai territori montani, alle isole minori, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori con deficit infrastrutturali e ai diritti alla persona;».

14.5

LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani; alla necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed ambientale della nazione; all'indennizzo di situazioni di particolare svantaggio conseguenti all'assunzione, da parte della singola realtà territoriale, di oneri ed impegni nell'interesse della collettività nazionale».

14.6

GERMONTANI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «*realtà socio economica*» inserire le seguenti: «*al numero di donne occupate,*».

14.7

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «*al deficit infrastrutturale*», inserire le seguenti: «*con riferimento prioritario al Mezzogiorno, agli squilibri economici e sociali tra il Nord e il Sud del Paese*».

14.8

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «*alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani*».

14.9

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «*, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani*».

14.10

SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «*alla loro prossimità al confme con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani*».

14.11

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «*o con regioni a statuto speciale,*» aggiungere le seguenti: «*alle isole,*».

14.12

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «*ai territori montani*» aggiungere le seguenti: «*e alle isole minori*».

14.13

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis) garanzia, in base ai principi previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria, della continuità territoriale tra il continente e la Sicilia, la Sardegna, le isole minori;*».

14.14

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «*individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo*» con le seguenti: «*previsione, al fine di compensare le carenze infrastrutturali delle regioni del Mezzogiorno e in coerenza con i principi giuridici dell'ordinamento comunitario, di forme di fiscalità compensativa e di sviluppo*».

14.15

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «*forme di fiscalità di sviluppo*» inserire le altre: «*, finanziate dallo Stato,*» e sostituire dalle parole: «*la coesione e la solidarietà*» fino alla fine della lettera, con le altre: «*e la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese;*».

14.16

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «*fiscalità di sviluppo*» inserire le seguenti: «*, finanziate dallo Stato,*» e sostituire le parole: «*, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona*» con le seguenti: «*e la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese*».

14.17

GERMONTANI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «*diritti della persona*» aggiungere le seguenti: «, secondo, anche, un principio di pari opportunità;».

14.18

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziati dallo Stato ai sensi del presente articolo sono stabiliti sentita la Conferenza unificata,».

14.19

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «*nonché l'entità*», sostituire la parola: «*intesa*» con la seguente: «*parere*» e sostituire le parole: «*e disciplinati con i provvedimenti annuali che determina2no la manovra finanziaria*» con le seguenti: «. L'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione».

14.20

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «*nonché l'entità*»; e sostituire la parola: «*intesa*» con: «*parere*».

14.21

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «*nonché l'entità*».

14.22

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «*intesa*» con la parola: «*parere*».

14.23

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria» con le seguenti: «. L'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione».

14.24

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Sostituire la rubrica con la seguente: «*Interventi per la coesione economica e sociale*».

14.25

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Sostituire la rubrica con la seguente: «*Interventi per la coesione economica e sociale*».

Art. 15

15.1

VICARI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «*locale*» inserire le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Unificata relativo agli obiettivi di ogni singolo comparto;».

15.2

STRADIOTTO, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».

15.3

VICARI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi, in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai comuni e alle province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie;».

15.4

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».

15.5

BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) introduzione per gli enti più virtuosi e per quelli meno virtuosi, rispetto agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita e dal Patto interno di stabilità, e ai connessi obiettivi di pareggio finanziario e di equilibrio di bilancio, di un sistema rispettivamente premiante e sanzionatorio. Tale sistema deve comportare, in armonia con i principi generali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici dei cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170:

1. per tutti i livelli di governo sub-statale, l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione di bilancio ove si prospettassero situazioni di squilibrio;
2. che agli enti più virtuosi siano riconosciute, nell'anno successivo, le eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto;
3. che gli enti meno virtuosi siano individuati facendo confluire le risultanze di idonee procedure informative e di monitoraggio degli andamenti di entrata e di spesa e degli equilibri economico-finanziari per tutti i livelli di governo sub-statali, in un'unica sede di valutazione tecnica, con il concorso ed il coinvolgimento della Conferenza di cui all'art. 4), e valutando, tra gli altri, anche i seguenti indicatori: mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati dalla legge e ricorso all'esercizio provvisorio per almeno 3 anni consecutivi; mancato rispetto degli equilibri di bilancio; emersione di nuovi o maggiori disavanzi o mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di rientro del disavanzo;
4. che agli enti di cui al precedente numero 3 sia fatto divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche; di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; di procedere a contrarre nuovo indebitamento. In ogni caso deve essere fatta salva la garanzia dell'attuazione delle funzioni fondamentali e dell'effettività dei livelli essenziali delle prestazioni;
5. che i divieti di cui al precedente numero durano fino al momento in cui sia dimostrato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso l'adozione e l'attuazione di provvedimenti adeguati, tra cui il reperimento di maggiori entrate straordinarie attraverso la dismissione dei valori mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché l'attivazione della misura massima dell'autonomia impositiva; in relazione a squilibri di bilancio o disavanzi correlati alla spesa per funzioni fondamentali e a quelle coperte dal vincolo dei livelli essenziali delle prestazioni, tali divieti durano fino al momento in cui vengano adottati ed attuati provvedimenti che si dimostrino essere idonei a raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica;

6. in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, la possibilità di intervento di commissari *ad acta* governativi per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente numero 4), in caso di mancato intervento da parte degli organi competenti della Regione o dell'ente locale;

7. previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regione e agli enti locali con il Patto di stabilità interno, salvo il principio di proporzionalità della sanzione all'entità dello scostamento dagli obiettivi programmati, e con individuazione specifica dei casi di: ineleggibilità nei confronti del Presidente e dei membri della Giunta Regionale responsabili; ineleggibilità nei confronti di Sindaci e amministratori responsabili degli enti locali, con particolare riguardo ai casi in cui sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; decadenza dei Direttori generali responsabili, sia dell'ente sub-statale sia delle aziende sanitarie e ospedaliere o di altre articolazioni organizzative delle funzioni pubbliche a livello regionale o locale; scioglimento degli organi degli enti inadempienti.».

15.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «*introduzione a favore*» con le seguenti: «*introduzione nei confronti*».

15.7

VICARI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «politiche comunitarie» aggiungere le seguenti: «e quelle derivanti da funzioni amministrative attribuite o trasferite dallo Stato alle regioni,».

15.8

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «*sanzionatori*» con le seguenti: «*di decadenza*».

15.9

ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «*casi di ineleggibilità*» con le seguenti: «*casi di interdizione dai pubblici uffici*».

15.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) individuazione di indicatori economici-gestionali atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi fondamentali resi da parte di regioni ed enti locali».

15.0.1

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province)

1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, alla istituzione delle città metropolitane, all'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore, con le modalità di cui all'articolo 2 e senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle circoscrizioni provinciali in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;

b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

c) in conformità all'articolo 133 della Costituzione, adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché parere della provincia o delle province interessate e della regione. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari che entro sessanta giorni si

esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali».

Art. 16

16.2

SANNA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – (*Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni*). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;
- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
- c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
- d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

16.1

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «direttivi», aggiungere le altre: «ferme le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale previste per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano».

16.3

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) trasferimento, a titolo gratuito, ad ogni livello di governo dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato, non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione statale. Il trasferimento dei suddetti beni dovrà essere effettuato mediante l'istituzione di un albo statale in cui siano individuati i beni appartenenti al patrimonio dello Stato che si sono resi disponibili, secondo le seguenti modalità:

1) entro dodici mesi dall'istituzione dell'albo, l'Amministrazione competente presenta un bando da reiterarsi periodicamente in base alle nuove disponibilità patrimoniali dello Stato, cui potranno partecipare gli enti pubblici, le società miste, i consorzi, i soggetti privati o qualunque altra associazione, che presentino progetti con finalità prevalente di pubblica utilità;

2) le regioni potranno altresì cedere a titolo gratuito beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di realizzare progetti di pubblica utilità, con le stesse modalità di cui al punto 1, lettera e), del presente articolo».

16.4

PAPANIA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) autonomia degli enti locali nelle modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto del diritto comunitario, con possibilità di destinazione diretta dei proventi dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale all'incremento del patrimonio edilizio destinato a finalità sociali».

16.5

ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) autonomia degli enti locali nelle modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto del diritto comunitario, con possibilità di destinazione diretta dei proventi dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale all'incremento del patrimonio edilizio destinato a finalità sociali».

16.6

PAOLO FRANCO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) attribuzione ai comuni delle montagne».

16.0.1

BASTICO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente Capo:

Capo VII-*bis*

CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI

«Art. 16-*bis*.

(Deleghe al Governo per la individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adozione della "Carta delle autonomie locali")

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni di cui all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

b) prevedere una disciplina dei settori relativi all'organizzazione degli enti locali di competenza esclusiva dello Stato, nonché individuare, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente che interessano le funzioni, l'organizzazione ed i servizi degli enti locali.

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa nell'ambito della Conferenza unificata; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica e al pieno rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione; in questo contesto, prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuare in sede di decreto delegato, debbano essere necessariamente esercitate in forma associata da parte degli enti di minore dimensione demografica;

b) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;

c) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto di quelle storicamente svolte, secondo criteri di economicità, efficienza, semplificazione ed adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;

d) considerare come funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, la individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale;

e) fino all'approvazione delle leggi regionali che, nell'ambito delle rispettive competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, stabilire la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni

fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali;

f) fino al termine di cui alla lettera *e)*, stabilire la dimensione demografica e territoriale minima dei comuni delle zone montane al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso forme associative comunali delle zone montane, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani e prevedendo che ogni comune delle aree montane possa partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane;

g) attribuire ai comuni le funzioni catastali, anche ai fini del trasferimento agli stessi della titolarità nonché dei relativi proventi dell'imposizione sugli immobili e del riconoscimento di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

h) prevedere forme di supporto, collaborazione e cooperazione tra Stato ed enti locali, anche per ciò che concerne l'impiego di fondi strutturali europei;

i) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'adeguata gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari;

l) indicare i principi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività e tenendo conto delle forme associative esistenti, in particolare delle unioni di comuni e delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;

m) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;

n) dettare una disciplina specifica per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche anche con riferimento alla presenza di zone montane, ne sostenga e valorizzi l'azione di governo con misure di semplificazione procedurali, organizzative e contabili correlate alle minori dotazioni di risorse strumentali.

4. Qualora, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente, diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie all'oro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, su proposta dei Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, con l'intesa della Conferenza unificata. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità fra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

10. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato».

Consequentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

Art. 17

17.1

VITALI, BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17. - (Transizione). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano una fase transitoria della durata di cinque anni diretta a garantire il passaggio graduale dall'attuale sistema a quello a regime, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione della formula della regione con quella del territorio regionale, suddividendo le funzioni attualmente svolte dalle regioni a statuto ordinario in funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), ovvero non riconducibili a tale vincolo;

b) i fabbisogni finanziari correnti in termini *standard* di ciascun territorio regionale sono calcolati con riferimento alla spesa storica corrente di ciascuna regione a statuto ordinario per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 1);

c) la capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata pari alla spesa storica di ciascuna regione a statuto ordinario per le materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 3);

d) per il finanziamento delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c*), numero 2) i fabbisogni finanziari in termini *standard* di ciascun ente regionale o locale a cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative sono calcolati con riferimento alla spesa storica;

e) previsione che il nuovo schema di finanziamento e di perequazione venga applicato esclusivamente alle funzioni attualmente svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

f) fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno *standard*, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non siano ancora state individuate dalla legge le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui dette funzioni sono individuate;

g) i fabbisogni finanziari relativi alle spese dei comuni, delle città metropolitane e delle province sono determinati considerando il complesso delle funzioni pubbliche esercitate, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), j) e g) della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere p) e q) della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera r) della presente legge, e conseguentemente sopprimere l'articolo 18».

17.2

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «erogate in via straordinaria», inserire le seguenti: «attraverso l'adozione di apposite ordinanze contingibili ed urgenti».

17.3

PROCACCI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «dei livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e delle funzioni pubbliche degli enti locali».

17.4

BARBOLINI

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: «tempo sostenibile» con le seguenti: «cinque anni a decorrere dall'approvazione dell'ultimo decreto legislativo di cui all'articolo 2».

17.5

ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «determinato con i decreti di cui all'articolo 2, congiuntamente alla definizione dei livelli essenziali e dei costi standard, che non dovrà comunque essere superiore a cinque anni».

17.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,».

17.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «capacità fiscali» aggiungere le seguenti: «per abitante».

17.8

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «può attivare» con la seguente: «attiva».

17.9

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) introduzione di un meccanismo di incentivazione al contenimento della spesa relativa al personale, consistente nella destinazione delle economie di spesa conseguite nella gestione del personale, in quota non inferiore al cinquanta per cento, all'istituzione di un Fondo regionale per la riduzione del deficit infrastrutturale».

17.10

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) introduzione di meccanismi premiali, da ripartire sulla base delle responsabilità di spesa e dei risparmi conseguiti, per gli enti territoriali che conseguano le maggiori economie in sede di attuazione dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale».

Art. 18

18.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

«1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.2

BARBOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.3

DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «periodo di tempo sostenibile», inserire le seguenti: «determinato con i decreti di cui all'articolo 2, congiuntamente alla definizione delle funzioni fondamentali e dei costi standard e che non dovrà comunque essere superiore a cinque anni».

18.4

BARBOLINI

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: «tempo sostenibile» con le seguenti: «cinque anni a decorrere dall'approvazione dell'ultimo decreto legislativo di cui all'articolo 2».

18.5

PROCACCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

18.6

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 10, lett. c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

18.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis. prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 10, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

18.8

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Il decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 10, lettera c), è adottato entro il termine del 30 giugno 2009».

18.0.1

INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modalità di esercizio in via transitoria delle funzioni statali sul territorio)

1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture –uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».

Art. 19

19.1

ESPOSITO

All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), sopprimere parole:* «in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali»;

2) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) autonomia di Regioni ed Enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza».

19.2

PAPANIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere: «in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali».

19.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle prerogative già disposte da norme di valenza costituzionale previste per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla competenza organizzatoria nella riscossione dei tributi erariali e tenendo conto altresì dei successivi adeguamenti, in materia di tributi, dei rispettivi statuti».

19.4

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti locali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'ANCI e l'UPI».

19.5

GERMONTANI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, a tal fine, un premio proporzionato all'introito conseguente all'attività di recupero dell'evasione.»

19.6

GERMONTANI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) previsione di un sistema di controllo telematico centralizzato, che fa capo all'Anagrafe Tributaria, nel quale far confluire, da parte degli enti accertatori, le informazioni necessarie per ricostruire un reddito imponibile fondatamente attribuibile al contribuente».

19.7

PAPANIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) autonomia di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza».

19.0.1

VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni finali, abrogazioni e delega per l'adozione della Carta delle autonomie locali)

1. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

Consequentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

Art. 20

20.1

CECCANTI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*. – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d), e), f) e g).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti e del *deficit* nelle dotazioni infrastrutturali, ove ricorrano, e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito *pro capite* siano inferiori alla media nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

4. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.

5. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le modalità di finanziamento».

20.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - *(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*. – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti con norme approvate con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

2. Le norme di cui al comma 1 tengono conto delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e della capacità fiscale per abitante che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi. Le medesime norme disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale la cui capacità fiscale per abitante sia inferiore alla media nazionale.

3. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

20.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali».

20.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, sostituire dalle parole: «, entro il termine stabilito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

20.5

LUMIA, MERCATALI

Al comma 2, dopo le parole: «anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e del deficit nelle dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari».

20.6

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali il reddito medio pro-capite risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità, gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali, anche non previste dal vigente ordinamento finanziario della regione o provincia medesima, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto del diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo».

20.7

LUMIA, MERCATALI

Al comma 2, dopo le parole: «lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione, di solidarietà» aggiungere le seguenti: «e di fiscalità compensativa e di vantaggio».

20.8

LUMIA, MERCATALI

Al comma 2, dopo le parole: «per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite» aggiungere le seguenti: «dei servizi e delle infrastrutture».

20.9

IZZO, VICECONTE, COMPAGNA, GIULIANO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, CORONELLA, ESPOSITO, SIBILIA

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari, anche dal punto di vista territoriale, delle disposizioni in esso contenute, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, ivi compresa anche la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame Commissioni.

3-bis. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati

dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3-ter. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3 scada nei trenta giorni che, precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 3-bis, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

3-quater. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero, quello prorogato ai sensi del medesimo comma 3-bis, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3-quinquies. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

20.10

LUMIA

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definiscono in modo pattizio la piena attuazione delle norme per le regioni a statuto speciale che nei loro statuti prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi».

20.11

MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Sopprimere il comma 4.

20.12

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 4, dopo la parola: «accise», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle già attribuite da leggi anche a valenza costituzionale delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

20.13

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 4, dopo la parola: «accise», aggiungere le seguenti: «ferme le prerogative e le determinazioni riguardanti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».

20.14

SANNA, CECCANTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

Art. 21

21.1

STRADIOTTO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. – (*Revisione della dimensione del sistema perequativo*) – 1. A seguito della conclusione della fase di transizione di cui all'articolo 18, la dimensione del fondo perequativo a favore dei territori regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) è rivista con cadenza triennale. Se nel corso del triennio l'evoluzione degli elementi che entrano nella determinazione dell'entità di tale fondo, in termini di fabbisogni standard e di capacità fiscali, è tale da comportare uno scostamento della dimensione del fondo perequativo rispetto a quella stabilita all'inizio del triennio superiore ad una misura percentuale determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, lo Stato rivede l'entità del finanziamento del medesimo Fondo perequativo».

21.2

ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri.».

21.3

IL RELATORE

Al comma 2, la lettera b), dopo le parole: «con il vincolo» sopprimere la seguente: «assoluto».